

NOTIZIARIO DI
INFORMAZIONE
TECNICO
PROFESSIONALE



NOTIZIARIO

05.2016

TECNICI & PROFESSIONE



PROFESSIONE GEOMETRA



VITA DI CATEGORIA

Pagina 1

- LAUREE TRIENNALI PROFESSIONALIZZANTI: FA CHIAREZZA IL PRESIDENTE DEL CNGEGL
- LA PROFESSIONE DEL GEOMETRA TRA PRESENTE E FUTURO A LECCE
- CAMERINO: INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL COLLEGIO PIU' PICCOLO D'ITALIA
- A ROVIGO IL CONVEGNO NAZIONALE DALL'ASSOCIAZIONE "GEO-C.A.M."
- CHIARIMENTI DAL MIUR PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE DEI GEOMETRI
- FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI GEOMETRI:NUOVA ZELANDA
- ATTIVATO IL PRIMO PROGETTO DI LAUREA PER GEOMETRA A SAN MARINO
- UMBRIA: I GEOMETRI E GLI INVESTITORI
- OFFICINA L'AQUILA – INCONTRI INTERNAZIONALI
- CIPAG. RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE 2015
- CIPAG. ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E CONTRIBUTIVI 2016
- CODICE APPALTI: LE CASSE ALLERTANO IL GOVERNO
- INCENTIVI PER LA FORMAZIONE: CHIEDILI ONLINE ALLA CIPAG
- CIPAG: ACCESSO AL CREDITO CON DUE ISTITUTI BANCARI
- PROFESSIONISTI, REDDITI IN CALO: LA CLASSIFICA
- CONCORSO DI IDEE "SCUOLEINNOVATIVE"
- "DONNE GEOMETRA" : AL SERVIZIO DEL BENE COMUNE
- TARANTO: I GEOMETRI A SCUOLA DI SALUBRITA' IN EDILIZIA
- ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO
- EVS2016, ECCO I NUOVI STANDARD DI VALUTAZIONE PER IL MERCATO IMMOBILIARE

NEWS TECNICHE

Pagina 20

- AREE URBANE DEGRADATE
- ACUSTICA - PUBBLICATA LA NUOVA NORMA UNI EN ISO 16283-3:2016
- NORME ISO PER VALUTARE E GESTIRE L'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
- INTERPELLO AMIANTO NEGLI EDIFICI E SALUBRITÀ AMBIENTE DI LAVORO
- REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI: NORME E RESPONSABILITÀ
- ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI
- CONTO TERMICO 2.0
- TESTO UNICO SISTRI, IN GAZZETTA IL REGOLAMENTO CON LE PROCEDURE SEMPLIFICATE
- PRIVACY : IN VIGORE IN NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
- DIAGNOSI ENERGETICHE, DAL 19 LUGLIO 2016 SOLO SOGGETTI CERTIFICATI DA ORGANISMI ACCREDITATI
- PREVENZIONE INCENDI: LA REGOLA TECNICA VERTICALE PER AUTORIMESSE



- RENDITA CATASTALE DEGLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO. I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- IVA: VENDITA NEL QUINQUENNIO A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO : STUDIO DAL NOTARIATO
- CANONE RAI IN BOLLETTA: IL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
- STUDI DI SETTORE (PERIODO DI IMPOSTA 2015): I CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- ACCONTO 2016 IMU E TASI
- NOVITÀ FISCALI DELLA STABILITÀ 2016: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
- BONUS QUARTO FIGLIO 2015
- IL SUPER AMMORTAMENTO
- 5 PER MILLE: AGGIORNATI GLI ELENCHI SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- DETRAZIONE DELLE SPESE PER UN MASTER PRIVATO
- NUOVI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE IN MERITO AD ALCUNI ONERI DETRAIBILI IRPEF
- AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
- SPESE VETERINARIE: LIMITE DI DETRAZIONE FISCALE
- LIMITE DI REDDITO PER IL FAMILIARE A CARICO
- SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE PARTI CONDOMINIALI - LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE AL FORNITORE
- ISTAT: INDICI PREZZI AL CONSUMO APRILE 2016

- DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E PROROGA DEI TERMINI
- LA PRESCRIZIONE PRESUNTIVA DEL DIRITTO AL COMPENSO VALE SOLO PER I CREDITI DEI PROFESSIONISTI ESERCENTI IN FORMA INDIVIDUALE
- OPERA REALIZZATA IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI: TUTELATI I DIRITTI SOGGETTIVI ATTRIBUITI AI PRIVATI
- IL COMUNE HA DIRITTO DI NON PAGARE I PROGETTISTI SE L'OPERA NON È FINANZIATA
- VALORE DEGLI IMMOBILI ANCORATO A STIME PRECISE
- BENEFICI PRIMA CASA: VERANDE E PENSILINE SI COMPUTANO COME AREA COPERTA
- LEGITTIMA ISCRIZIONE IPOTECARIA DI EQUITALIA SU BENI DEL FONDO PATRIMONIALE
- CONTRO L'USUCAPIONE IL TITOLO D'ACQUISTO NON SEMPRE BASTA
- USUCAPIONE, CHI COMPRA SUBISCE LA RINUNCIA
- INFORTUNI SUL LAVORO. RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
- INDENNITÀ DI MATERNITÀ LA DEROGA AL TETTO MASSIMO DEL MASSIMALE EROGATO È DISCREZIONALE E VA MOTIVATA SOLO SE ADOTTATA
- COMPENSI DEL PROFESSIONISTA, LEGITTIMA LA TRANSAZIONE DELIBERATA A MAGGIORANZA DALL'ASSEMBLEA
- LA RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA NON TERMINA CON LA CONCLUSIONE DELLE OPERE EDILI IN SENSO STRETTO
- LEGITTIMO NON PAGARE L'AFFITTO SE LA CASA NON È A NORMA



- IL NOTAIO È TENUTO AD INFORMARE IL CLIENTE SULLE CONDIZIONI PREGIUDIZIEVOLI SCATURENTI DALL'ATTO
- FINGERSI EREDI È REATO
- PAGA "ORARIA" PER IL CTU SE LE ATTIVITÀ NON RIENTRANO NEI PARAMETRI TABELLARI
- COMPENSI RIDOTTI DI 1/3 PER IL CTU RITARDATARIO
- PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL LASTRICO SOLARE
- BONUS PRIMA CASA: OK PIÙ SCAMBI MA SEMPRE TRA ABITAZIONI PRINCIPALI
- COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI
- TABELLE MILANESI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: IL GIUDICE NON DEVE TENER CONTO DEGLI AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI
- DICHIARAZIONE DEI REDDITI CONGIUNTA: RESPONSABILITÀ SOLIDALE E PRESCRIZIONE

DAL WEB

Pagina 64

IN EVIDENZA

Pagina 73

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE - LEGGE 20 MAGGIO 2016 N. 76



Associazione Nazionale Donne Geometra

Tecnici&PROFESSIONE

www.donnegeometra.it info@tecnicieprofessione.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l' indicazione della Fonte :

"Tratto da Tecnici&Professione dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it

Affezionati Lettori e Lettrici ,

in questi giorni tutto sta convergendo su un unico pensiero: **“l'economia è donna”**. Nel 1999, *Kathy Matsui*, analista di *Goldman Sachs*, elaborò la teoria della *Womenomics*, termine che si compone di "donne" ed "economia" e secondo cui **più donne entrano nel mercato del lavoro, maggiore è la crescita economica di un Paese**. Sono tutti d'accordo, economisti, delegati delle istituzioni mondiali, sociologi, e la ripresa sarà possibile facendo largo alle donne come investimento a vantaggio di tutti. *Hillary Clinton* ha infranto uno dei soffitti di cristallo più alti e più resistenti in America, suggellando con un trionfo in California la prima storica *nomination* di una **donna nelle presidenziali Usa**. Il contesto italiano nonostante sia ancora molto lontano da questo cambiamento, molte donne infatti rinunciano ancora al lavoro per la famiglia, fa registrare nuove realtà con donne che avanzano con sicurezza e la scelta dei cittadini nel preferire le donne appunto al comando di città metropolitane, rappresenta una svolta epocale, che dimostra crescita e presa di coscienza. Risulta oramai di primaria importanza aprire ogni rappresentanza alle donne, risorse preziose per la crescita. **«Non raggiungeremo mai la parità a meno che ciascuno, ragazzo, ragazza, uomo e donna, non sia coinvolto»**, ha detto *Emma Watson*, ambasciatrice della campagna *Onu HeForShe* contro le differenze di genere, al *Forum di Davos*, ricordando che **la vera sfida si gioca sul lavoro delle donne: un traguardo socio-economico che, in dieci anni, farebbe crescere il Pil mondiale di 28 mila miliardi di dollari**.

«Se devo pensare al perché le cose non stiano ancora funzionando come dovrebbero, allora penso anche al fatto che il mondo è sostanzialmente guidato ancora solo dagli uomini in ogni contesto economico, professionale, amministrativo» - ha detto - *Angelo Trocchia*, Presidente di *Unilever Italia*.



Con il suo 38 per cento di manager donna (contro il

14 della media nazionale), la multinazionale, presente in 190 Paesi, dimostra quanto la *diversity* sia un fattore strategico. L'azienda ha intrapreso anche in Italia un percorso di valorizzazione del lavoro delle donne, garantendone la rappresentanza in tutte le funzioni e ai vertici. **«Andare alla ricerca di autentici talenti femminili è solo il primo passo che l'industria, le aziende, le professioni dovrebbero fare»** ha sostenuto *Trocchia*.

«Il vero salto di qualità è far sì che, attraverso loro, la gender balance entri nelle discussioni, alimenti le politiche aziendali, professionali e generi valore». Una posizione illuminata che riguarda anche la tutela della maternità, in un Paese in cui una donna su quattro si ritira dal lavoro o dall'esercizio della libera professione dopo l'arrivo del primo figlio. **«Una perdita enorme. La maternità è un'opportunità, non un problema, è la crescita di un Paese»**, ha detto *Constantina Tribou*, Vice Presidente risorse umane *Unilever* per Italia, Grecia e Portogallo.

«Quando diventano madri, le donne acquisiscono caratteristiche di leadership che, in altre condizioni, richiedono anni di studio: lo sviluppo dell'empatia, il time management, il far crescere qualcuno secondo il suo potenziale».

In *Unilever* l'agile *working* è una realtà per raggiungere i risultati con un sereno equilibrio tra vita privata e lavoro. Ma c'è un obiettivo più ambizioso che *Unilever* persegue, in alleanza con università, fornitori e committenza: **«Creare nel mercato un vero ecosistema favorevole al lavoro femminile, che offra maggiori opportunità»**. Non sottovalutiamo che tra le grandi intuizioni del Medioevo (anche se questo non avveniva sempre, ovviamente...!) ci fu anche la straordinaria valutazione della donna per raggiungere una cultura ed una posizione più solida. I passaggi successivi naturalmente non furono mai scontati, come il diritto di voto, che in Italia arrivò in occasione del referendum popolare del 2 giugno del 1946. **Le donne hanno sempre partecipato storicamente alla ripresa di ogni crisi**. Con la Prima Guerra Mondiale i posti di lavoro persi dagli uomini richiamati al fronte vennero occupati dalle donne, nei campi, ma soprattutto nelle fabbriche. Circolari ministeriali permisero infatti l'uso di manodopera femminile fino all'80% del personale nell'industria meccanica e in quella bellica. Con la fine della guerra però, le donne, accusate di rubare lavoro ai reduci, persero questi posti di lavoro e tornarono nel

buio dell'attesa. Molte volte non bisogna scrivere tanta storia per lasciare una testimonianza....**poche azioni "vere"** fanno la differenza. **L'importante è operare sempre per la gente!**

La storia non va dimenticata, così come gli studi degli analisti, sociologi ed economisti.

Già nel 1792 *Mary Wollstonecraft* scrisse: "**Il miglioramento della qualità della vita delle donne migliora anche quella degli uomini, un effetto positivo che interessa tutta la società**" e forse, mai come ora questo concetto è tornato al centro dell'interesse dell'intero sistema economico.

Riconoscere e valorizzare il bacino di talenti rappresentato dalle donne, deve divenire un valore aggiunto per ogni realtà lavorativa ed istituzionale, attraverso programmi strutturati di promozione per raccogliere il contributo femminile e promuove nuovi saperi nell'economia e nella crescita a vantaggio di tutti.

Ci sono molti talenti e **"donne capaci"** che possono e debbono essere impiegate per il bene di tutti. **Da sempre le donne non cercano il lavoro ma sanno crearlo.** Ed allora forse è bene iniziare a pensare come aumentarne il numero anche in termini di iscrizioni per contribuire alla solidità della Categoria.

Beh...Noi dopo questi richiami degli economisti qualche idea la stiamo abbozzando...tanto un eventuale valore aggiunto male non fa!

LasciandoVi con un pizzico di curiosità, Vi invitiamo a divorare questo Notiziario pieno zeppo di sentenze, notizie tecniche, fiscali, catastali e vita di Categoria oltre le notizie della Cassa e tante altre rarità.

Ci sono alcuni allegati per tutti sulla salubrità in edilizia, i rifiuti tossici, un opuscolo sulla realtà di *Camerino* il più **"piccolo"** Collegio d'Italia dove è stata inaugurata la nuova sede alla presenza del **Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri Maurizio Savoncelli** e della **Cassa Fausto Amadasi** e per gli associati **opuscoli speciali** sul Condominio, l'Amianto,

l'efficienza energetica, gli acquisti delle case all'asta....



E poi l'interessante approfondimento sulle unioni civili e le convivenze e cosa fare in campo professionale per le successioni, le registrazioni, i mutui...ect

Se non sei ancora associato e desideri entrare nella grande famiglia dell'Associazione iscriviti [cliccando qui](#)!!!

L'estate è quasi arrivata, voglia di mare, allegria, vacanze, onde e tanto sole, cogliamo le occasioni per uscire, riscoprire le sagre, le tradizioni, i festival, i concerti e le cene all'aperto,tutto condito da commenti e risate genuine che sono straordinarie per l'umore. Allontaniamoci da ogni forma di piccolezza, i ricercatori hanno confermato che **la scortesìa è contagiosa** e **la maleducazione è un virus.** **Prendiamo le distanze dagli individui sgarbati e sorridiamo...sorridiamo...sorridiamo.**

Solo così staremo sicuramente meglio!!!!

Buona lettura!!!!

Noi della Redazione "Professione Geometra"

P.S. Non dimenticate di farci visita sul nuovo sito **[cliccando qui](#)**, dove troverete notizie appena uscite!!!



VITA DI CATEGORIA

LAUREE TRIENNALI PROFESSIONALIZZANTI: FA CHIAREZZA IL PRESIDENTE DEL CNGEGL



L'intensificarsi della discussione in merito alla riforma dei percorsi di accesso alle varie professioni tecniche di primo livello ha generato un po' di caos. Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati Maurizio Savoncelli ha così ritenuto di intervenire per fare chiarezza. Nel ripercorrere l'iter evolutivo della "laurea professionalizzante" ha ricordato che, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha espresso la volontà di andare nella direzione auspicata dalla direttiva europea 36/2005 puntando a un percorso di riforma pionieristico, caratterizzato da requisiti differenti da quelli previsti dalla legge n. 75/1985 e dall'articolo 55 del dpr 328/2001. **Un corso postsecondario a valenza di laurea triennale abilitante all'esercizio della professione**, da svolgersi all'interno dell'Istituto Tecnico costruzioni, ambiente e territorio di provenienza, in convenzione con le università e focalizzato sull'insegnamento delle materie che caratterizzano la professione del geometra, distinguendolo

da profili limitrofi come l'architetto o l'ingegnere.

Questo orientamento ha stimolato la nascita di una piattaforma di dialogo all'interno della rete delle professioni tecniche, fornendo un contributo costruttivo su un tema portante: **la differenza tra lauree triennali propedeutiche alle magistrali e lauree triennali professionalizzanti**. Le prime sono caratterizzate da un percorso di studi più generalista, mentre le seconde, sono caratterizzate per un terzo come formazione formale, per un terzo come formazione tecnica, per un terzo on the job. Ciò significa che ciascun percorso attribuisce agli studenti competenze tra loro differenti: **nel caso delle lauree triennali professionalizzanti, quelle necessarie per svolgere una professione** e, nel caso specifico delle professioni tecniche, quelle richieste ai **profili di primo livello**. Sebbene non si possa ancora parlare di sperimentazione (manca, per esempio, il requisito fondante dell'essere lauree abilitanti, pur consentendo l'accesso all'esame perché comprensive di tirocinio), ci sono stati tentativi apprezzabili di avvicinare gli studenti a una visione del percorso universitario, che prevede lo studio approfondito di materie che caratterizzano una specifica professione. Esplicitare con chiarezza le competenze che il percorso scolastico (non solo di livello universitario) garantisce agli studenti, **"è una responsabilità etica che i Consigli Nazionali si stanno assumendo"** ha detto il Presidente del Cngegl, **non per supplire a eventuali mancanze delle istituzioni, ma per affiancarle nelle operazioni di orientamento, sin dalla fase più delicata: la scelta della scuola secondaria di secondo grado**. In questa direzione, l'impegno della Categoria è notevole: su impulso del Consiglio nazionale, la Fondazione Geometri Italiani ha attivato il

progetto «**Georientiamoci**» e lo studio «Diplomati Cat e competenze in materia di progettazione strutturale». Il primo è una campagna didattica rivolta a tutte le classi II e III delle scuole secondarie di primo grado italiane e agli studenti degli istituti tecnici Cat, che supporta gli insegnanti nella descrizione delle diverse opportunità formative, alla luce dell'assetto voluto dalla riforma Gelmini. Grazie a esso è stato possibile, negli ultimi due anni, invertire il *trend* del calo delle iscrizioni verificatosi nell'ultimo quinquennio, in corrispondenza del passaggio dal vecchio Itg al nuovo Cat (che, per inciso, ha innescato una reazione a catena che ha portato alla contrazione del numero dei candidati all'esame di abilitazione). Il secondo, realizzato dal Centro studi Plinivs-Lupt dell'Università degli studi di Napoli Federico II, definisce le competenze dei diplomati Cat in materia di progettazione strutturale, partendo dalla valutazione scientifica delle caratteristiche e dei limiti geometrico-meccanici delle «**modeste costruzioni civili improntate a carattere di semplicità strutturale**» in muratura, cemento armato, legno e acciaio. Si evidenzia che il dpr n. 88/2010, «**regolamento recante norme per riordino degli istituti tecnici**», prevede il raccordo tra vecchio e nuovo ordinamento anche ai fini dell'accesso alla professione. A conferma, di ciò basti ricordare il parere reso a settembre 2015 dall'Ufficio legislativo del Miur e ribadito con l'ordinanza ministeriale per gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra e Geometra Laureato, sessione 2016.

Per approfondire l'argomento [CLICCA QUI](#)

LA PROFESSIONE DEL GEOMETRA TRA PRESENTE E FUTURO A LECCE



Formazione, previdenza e lavoro. Sono questi i temi che sono stati trattati nell'Assemblea degli iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Lecce. Un momento di confronto importante che ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio nazionale Geometri, **Maurizio Savoncelli**, e del Presidente nazionale della Cassa Geometri, **Fausto Amadasi**.

*"Il Salento ha bisogno dei geometri e noi non intendiamo deluderlo – ha affermato il Presidente del Collegio Geometri, **Eugenio Rizzo** – La professione va incontro a un lavoro nuovo, diverso.*

Lavoro che, per essere intercettato, richiede al geometra di aggiornare il suo primo e riconosciuto punto di forza: la polivalenza tecnica. Se, da un lato, è necessario presidiare le aree immediatamente riconducibili alle competenze di tipo tradizionale (prime fra tutte quelle catastali ed estimative), dall'altro è fondamentale assicurarsi un ruolo da protagonista della nuova filiera dell'edilizia che, facendo propria la filosofia del 'non consumo di suolo', scommette sul business del risparmio, dell'efficienza energetica, della qualità del costruito".

Nelle sale del museo storico **Must di Lecce**, si onora il **61esimo Convegno nazionale del Sifet – Società italiana di fotogrammetria e topografia**, con ricercatori, professionisti, docenti universitari e dipendenti pubblici a confronto. Tematiche importanti e innovative nel panorama della Geomatica: "Nuvole di punti e



stampa 3D', "Fotogrammetria da drone" e "Monitoraggio". L'iniziativa è stata organizzata dal Sifet in collaborazione con il Collegio dei Geometri e coordinata dal geometra **Antonio Vergara**, patrocinata dal Consiglio Nazionale Geometri, l' Ordine degli architetti, l' Università del Salento e Politecnico di Bari. Per l'occasione è stata allestita una mostra nel museo storico della città: circa 100 strumenti topografici, in uso dall'unità d'Italia ad oggi. Si tratta di strumenti antichi in qualche caso anche molto rari, messi a disposizione dal geometra Nini Cavaliere.



Dall'8 al 10 giugno 2016, in occasione del 61° **convegno SIFET** a Lecce, la CIPAG metterà a disposizione degli iscritti - presso lo stand GEOMETRINRETE (CNGeGL, CIPAG e Fondazione Geometri) - una postazione dedicata alla consultazione delle informazioni previdenziali. Presso lo 'sportello' un funzionario esperto di previdenza potrà verificare la situazione previdenziale e risolvere eventuali problematiche.

Per fissare un appuntamento, durante i giorni della manifestazione, è necessario inviare una richiesta all'indirizzo email eventi@cassageometri.it entro il 7 giugno 2016.

CAMERINO: INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL COLLEGIO PIU' PICCOLO D'ITALIA

Per affrontare la crisi bisogna essere competitivi e realizzare buone idee con ogni tipo di azione, è essenziale riportare la professione al "**centro**" dell'economia e dei luoghi "**attivi**", ed il trasferimento della sede deliberato dal Consiglio direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Camerino è una dimostrazione verso questo obiettivo. Un "piccolo", ma "grande" Collegio che ha sempre dimostrato di essere competente, previdente e acuto a vantaggio di tutti. Una scelta quella del cambio della sede, che partecipa a rimettere il



"Geometra" al centro di tutto, visibile, presente, posto nel mezzo delle attività primarie del territorio, come quella del Tribunale di Camerino. "*La nostra nuova sede si trova ora nell'edificio che originariamente fu del Tribunale del Comune di Camerino, nel centro della nostra cittadina, in una posizione che ci consente di migliorare la visibilità dei Geometri Italiani*" ha detto il Presidente del Collegio **Marcello Seri**. "*Un risultato che fa comprendere l'affidamento verso una categoria professionale e il riconoscimento di un ruolo tecnico svolto nel tessuto economico e sociale locale. Inoltre nel nuovo indirizzo della sede del Collegio si trova la Scuola di Scienze e Tecnologie - Informatica Computer Science dell'Università di Camerino*". All'incontro promosso con le autorità locali, era presente il Presidente CNGeGL **Maurizio Savoncelli** che ha espresso concetti e messaggi diretti ai presenti, ribadendo la vitale importanza delle attività dei geometri, che si svolgono nel territorio e la necessità di guardare con fiducia verso il futuro, che si costruisce con idee innovative, costanza, lungimiranza ed impegno. Parole di grande risonanza anche quelle del Presidente

CIPAG **Fausto Amadasi**, che ha rimarcato l'interesse dell'Ente da lui rappresentato ad essere vicino agli iscritti con azioni mirate alla salvaguardia di un patrimonio economico e culturale che oltre a garantire l'assistenza e la previdenza, tutela la figura del "geometra". Hanno partecipato alla manifestazione il Consigliere CNGeGL **Enrico Rispoli**, ed i Presidenti dei Collegi delle Marche. **All'evento è stato dedicato un dossier allegato a questo numero del Notiziario.**

A ROVIGO IL CONVEGNO NAZIONALE DALL'ASSOCIAZIONE "GEO-C.A.M."

Si è svolto a Rovigo il Convegno Nazionale "GEO-C.A.M.", in concomitanza con la terza competizione di mediazione delle controversie civili e commerciali. I lavori sono stati aperti dal consigliere **Cesare Galbiati** in rappresentanza del Cngegl.

La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione GEO-C.A.M. in collaborazione con il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rovigo.

Nell'ambito del convegno è stato presentato il "Progetto Scuola" dell'Ente di formazione GEO-C.A.M. e consegnato il riconoscimento "Geocam...miniamo, passi nella giusta direzione"

alla Associazione "Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie". Si è tenuta, inoltre, la Tavola rotonda sul tema "La mediazione nella consulenza tecnica d'Ufficio e mediazione demandata".

Alla competizione di mediazione delle controversie civili e commerciali, nata quale confronto tra i Mediatori delle Sezioni distaccate dell'Organismo di Mediazione "GEO-C.A.M." con l'obiettivo di raggiungere la best practice di negoziazione simulando una procedura di mediazione, quest'anno hanno partecipato sedici squadre, provenienti da diversi Collegi italiani e dalle Università di Parma, Genova e Rovigo. Le squadre degli studenti prenderanno parte anche alla prossima competizione loro dedicata organizzata dalla C.C.I.A.A. di Milano. I premiati sono stati: Simone Ricotti e Lorenzo Cipriani (primi), Alberto Campagna e Giovanni Corsini (secondi), Alessandro Donadi, Claudio Savoia, Massimo Scarpa (terzi).



CHIARIMENTI DAL MIUR PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE DEI GEOMETRI

Il MIUR ha risposto alle specifiche istanze rivolte dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati circa l'Ordinanza Ministeriale sugli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e geometra laureato. In particolare, CNGeGL ha rivolto specifiche istanze sull'articolo 2, commi 1 (lettera A) e 2 (lettera B).

Di seguito, si riporta in sintesi l'esito del MIUR precisando che, per un completo approfondimento, è stata emessa e diffusa una apposita circolare, da scaricare [CLICCANDO QUI](#)

Nel merito dell'articolo 2 comma 1, lettera A, il MIUR ha risposto che possono accedere agli esami di abilitazione, per la sessione 2016, i candidati geometri che hanno maturato 18 mesi di attività tecnica subordinata svolti secondo quanto previsto dalle direttive del Consiglio Nazionale sul praticantato.

Nel merito dell'articolo 2, comma 2, lettera B (candidati geometri laureati), l'Ordinanza Ministeriale prevede tra i requisiti di accesso: "laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del DPR n. 328/2001 e riportate nella tabella D dell'ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, di cui all'art. 55, comma 1, del citato DPR, svolto anche secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del DPR 7 agosto 2012, n. 137....(omissis)".

FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI GEOMETRI:NUOVA ZELANDA

I temi della **Working Week 2016**, promossa dalla **FIG (Federazione Internazionale Geometri)**, con il titolo "*Recovery From Disaster*", che si è tenuta all' "Horncastle Arena" di Christchurch, città della Nuova Zelanda, colpita nel 2011 da forti scosse di terremoto sono stati di grande interesse.

Qual è stata la risposta della città di Christchurch al terremoto del 2011? Quali professionalità e quali competenze specifiche il geometra può mettere in campo per favorire la ricostruzione, la ripresa e la rinascita di una territorio colpito da un disastro naturale?



Sulla risposta della città e del governo al sisma sono intervenuti l'On. Lianne Dalziel, sindaco di Christchurch, l'On. Nicky Wagner e il direttore generale di SCIRT (Stronger Christchurch Infrastructure Rebuild Team), Duncan Gibb. Sulla "Gestione del disastro e quadro di recupero sono intervenuti il Dr Hiroshi Murakami (Deputy Director General Geospatial Information Authority of Japan), Gregory Scott (United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management) e Keith Bell della Banca Mondiale. Infine, per "La risposta pubblica, privata e dei popoli alla gestione del disastro e il ruolo del recupero nella professione del geometra hanno relazionato Mark Nichols (Trimble Navigation), Prof. Jixian Zhang (National Quality Inspection and Testing Center for Surveying and Mapping Products) e Sam Johnson (Student Volunteer Army). Le sessioni sono state condotte con il contributo dei geometri intervenuti da ogni parte del mondo. Per CNGeGL ha partecipato il Consigliere **Enrico Rispoli** e la referente dell'ufficio internazionale D.ssa **Maria Grazia Scorza**.

Nel 2016 la FIG è giunta alla 78ma edizione del suo tradizionale appuntamento annuale.

ATTIVATO IL PRIMO PROGETTO DI LAUREA PER GEOMETRA A SAN MARINO

Il **primo Corso di Laurea dedicato ai geometri** nel panorama accademico italiano è stato ufficialmente presentato a San Marino alla presenza, fra gli altri, dei vertici dell'Ateneo del Titano, del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati italiano, del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Rimini, della Fondazione Geometri di Rimini e del Collegio dei Geometri di San Marino. Il percorso triennale, organizzato dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino in collaborazione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e con il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Rimini, nasce dalle esigenze collegate alla



richiesta di un **titolo di laurea per tutti i professionisti che operano in Italia a partire dal 2020**, come previsto dalle norme europee. Nasce così, in linea con le scadenze che coincideranno con le disposizioni dettate a livello continentale, un piano di studi altamente professionalizzante che consente l'iscrizione all'albo professionale al termine del percorso formativo, concentrandosi principalmente sui seguenti ambiti: tutela dell'ambiente, recupero e riqualificazione degli edifici, progettazione di edifici eco-compatibili, misurazione e tutela del territorio, valutazione di beni immobili, gestione di imprese e cantieri, energie rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle abitazioni private. Il programma, che rientra nella cornice dell'Ingegneria Civile ed è ufficialmente conosciuto come "**Corso di Laurea in Costruzione e Gestione del Territorio**", si caratterizza per la notevole trasversalità delle conoscenze trasmesse, che vanno dal diritto all'economia, interessando inoltre capacità di calcolo, competenze informatiche e profonde conoscenze nel campo della pianificazione territoriale. *"I tempi sono ormai maturi per revisionare l'intero percorso formativo e abilitativo del geometra - ha affermato il direttore del Corso di Laurea in Costruzioni e Gestione del Territorio, Angelo Marcello Tarantino - il progresso e l'evoluzione della società civile richiedono conoscenze, competenze e capacità professionali sempre più approfondite e specialistiche. Inoltre - prosegue il docente - al geometra professionista sono richieste competenze in nuovi settori, come quello del risparmio energetico, dell'acustica e del riciclo di materiali. Questo nuovo Corso avrà una indole fortemente professionalizzante e punterà a formare un tecnico moderno e immediatamente spendibile nel mondo del lavoro, rispondendo contemporaneamente alla necessità della formazione permanente, obbligatoria per i geometri professionisti già iscritti al collegio".* *"Il Consiglio Nazionale dei Geometri è al lavoro da più di un anno per l'istituzione di un nuovo percorso di accesso alla professione di geometra - ha dichiarato il vice presidente dell'organismo, Antonio Benvenuti - il nostro progetto, attualmente allo studio del Miur, prevede l'introduzione di un Corso di Laurea Triennale caratterizzato da materie tipiche della professione di geometra, in linea con le direttive europee che richiedono un titolo universitario di primo livello per l'esercizio delle professioni tecniche e intellettuali".*

UMBRIA: I GEOMETRI E GLI INVESTITORI

Per comprare o vendere una casa, o un qualsiasi altro immobile, è obbligatorio verificarne la regolarità edilizia-urbanistica e la corrispondenza catastale. Per accertare questi aspetti, sia l'impresa, sia il proprietario immobiliare, possono avere al loro fianco un professionista che accompagni gli atti del trasferimento immobiliare con una relazione tecnica. Una opportunità che mette al sicuro l'investitore, riduce il contenzioso e consente un aggiornamento costante dei dati per la pubblica amministrazione. In tal senso, e con tale obiettivo, già da due anni, per esempio, è stato siglato un protocollo



d'intesa tra il **Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri, Maurizio Savoncelli**, e il **Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Maurizio D'Errico**, che hanno avviato una collaborazione tra le due categorie tesa a rendere gli atti dei trasferimenti immobiliari in linea con i più elevati standard di sicurezza, anche sotto il profilo urbanistico ed edilizio. L'accordo prevede la diffusione nei trasferimenti immobiliari di una perizia tecnica facoltativa, redatta dal geometra nella quale risulti la conformità catastale allo stato di fatto e l'esame edilizio e urbanistico.

E proprio su questo tema, di grandissima attualità, come ha sottolineato il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli, si è basato il convegno promosso in Umbria. *"Si tratta di una tema sensibile – ha affermato Savoncelli – l'acquisto di un immobile è un investimento importantissimo; in molti casi, la scelta di una vita, e non solo per una famiglia, anche per il bilancio di una società. Per questo motivo, devono esserci le massime garanzie dal punto di vista tecnico e giuridico. Talvolta, a causa di un quadro normativo variegato, spesso difficilmente interpretabile, si possono riscontrare nel nostro operato delle difficoltà oggettive, relative al reperimento della documentazione necessaria. A questo proposito – ha concluso Maurizio Savoncelli ipotizzando una soluzione - si potrebbe prevedere la costituzione di un'anagrafe immobiliare integrata, una sorta di banca dati comune custodita da un soggetto terzo, che potrebbe agevolare il lavoro di tutti".*

OFFICINA L'AQUILA – INCONTRI INTERNAZIONALI

L'Aquila è oggi un cantiere di recupero architettonico e urbano di valenza internazionale: un enorme "laboratorio" dove si sta esprimendo un'avanzata sperimentazione nei campi combinati del restauro, del recupero, del consolidamento antisismico e dell'adeguamento energetico. Un'esperienza unica, che può e deve rappresentare un volano eccezionale di sviluppo tecnico-scientifico ed economico per tutti gli attori coinvolti (istituzioni, professionisti, imprese, produttori di materiali e tecnologie), sia su scala nazionale, sia internazionale.



In questa ottica, e per comunicare e valorizzare la straordinaria esperienza della ricostruzione in corso, arrivata a una fase di vivace evoluzione, alla tradizionale rassegna fieristica sulle tecniche e i materiali per ricostruire viene abbinato un programma di incontri dalla formula innovativa. In quello dedicato a **“Smart City / Smart Building”** e **“Risparmio energetico”**, con un focus specifico sulle nuove tecnologie e i sistemi di efficienza energetica più innovativi e compatibili col patrimonio storico-culturale, si sono alternati i contributi degli esponenti delle categorie professionali come geometri, ingegneri, architetti, esperti di risparmio energetico e docenti universitari, che hanno allargato lo sguardo anche al panorama nazionale e internazionale, prendendo L'Aquila come riferimento: una città da ricostruire che diventa laboratorio smart e di efficienza energetica. A questo proposito, il **Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli** ha messo in evidenza come *“le smart city siano una occasione di crescita e di riorganizzazione del territorio urbanizzato, dai centri storici alle periferie delle nostre città, e come, per potere cogliere al meglio queste occasioni, sia però necessario mettere a sistema tutte le informazioni e tutte le funzioni che devono essere presenti sul territorio stesso”*.

CIPAG - ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E CONTRIBUTIVI 2016

Sono tenuti a compilare la Sezione III del Quadro RR del Modello UNICO 2016 PF i seguenti soggetti:

- Geometri iscritti alla CIPAG al 2015.
- Geometri cancellati che nel corso del 2015 presentano almeno 1 giorno di iscrizione.

IN EVIDENZA

L'iscritto con l'obbligo della presentazione del Modello Unico PF, deve **compilare necessariamente il quadro RR, sezione III**, riservata ai geometri, valorizzando tutti i righi, anche qualora gli imponibili di natura professionale dichiarati all'Amministrazione finanziaria dovessero risultare pari a "0" (zero) o essere negativi.

Sono esonerati dalla compilazione di Unico PF ma sono comunque tenuti ad effettuare la dichiarazione dei redditi alla CIPAG:

- coloro che nel 2015 non erano in possesso di una partita IVA professionale attiva e non hanno prodotto reddito professionale (neppure occasionale).

I geometri iscritti alla CIPAG che rientrano in questa categoria dovranno pertanto presentare la dichiarazione previdenziale, con imponibili pari a "0" (zero), utilizzando gli appositi servizi disponibili nell'area riservata presente sul sito istituzionale.

Geometri non tenuti alla comunicazione dei redditi

Geometri praticanti e geometri iscritti in corso d'anno (neo iscritti 2016 e re-iscritti 2016 che nel 2015 non erano iscritti)

Geometri tenuti alla presentazione di Unico PF 2016

I geometri che rientrano in queste fattispecie possono adempiere agli obblighi contributivi per l'anno 2016, scegliendo tra le seguenti alternative:



✓ effettuare il pagamento tramite **delega F24** Accise secondo le scadenze e le dilazioni previste dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle imposte dirette, salvo proroghe, compensando eventuali crediti fiscali con la contribuzione dovuta;

✓ **rateizzare la contribuzione dovuta in 10 rate di uguale importo comprensive di interessi calcolati al 4% annuo, con scadenze mensili dal 27 settembre 2016 al 27 giugno 2017.**

Utilizzando l'apposita funzione "**Rateizzazione contributi 2016**" presente nella propria area riservata, potranno essere inseriti i dati reddituali necessari per il calcolo della contribuzione dovuta per l'anno 2016, contribuzione che verrà visualizzata **indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi dovuti per il precedente anno 2015**. Questa modalità **non consente** di avvalersi della possibilità di compensare eventuali crediti fiscali con la contribuzione dovuta. Il pagamento della contribuzione potrà essere effettuato tramite bollettini di incasso domiciliato o carta di credito

Geometri esonerati dalla compilazione di Unico PF ma comunque tenuti ad effettuare la dichiarazione dei redditi alla CIPAG

I geometri che rientrano in queste fattispecie possono adempiere agli obblighi contributivi per l'anno 2016, scegliendo tra le seguenti alternative:

- Tramite il Portale dei Pagamenti – funzione "Pagamento minimi", in unica soluzione o in forma rateizzata, comprensiva di interessi pari al 4% su base annua, secondo le scadenze fiscali salvo proroghe, utilizzando gli strumenti già presenti, compreso il modello F24 Accise;
- **rateizzare la contribuzione dovuta in 10 rate di uguale importo comprensive di interessi calcolati al 4% annuo**, con scadenze mensili dal 27 settembre 2016 al 27 giugno 2017, utilizzando l'apposita funzione "**Rateizzazione contributi 2016**" presente nella propria area riservata. Questa modalità non consente di avvalersi della possibilità di compensare eventuali crediti fiscali con la contribuzione dovuta. Il pagamento della contribuzione potrà essere effettuato tramite bollettini di incasso domiciliato o carta di credito.

Geometri non tenuti alla comunicazione dei redditi

I geometri che rientrano in queste fattispecie possono adempiere agli obblighi contributivi per l'anno 2016, scegliendo tra le seguenti alternative:

- **Tramite il Portale dei pagamenti**, in unica soluzione o in forma rateizzata, comprensiva di interessi pari al 4% su base annua, secondo le scadenze fiscali, utilizzando gli strumenti già presenti, compreso il modello F24 Accise;
- **In 4 rate a partire da febbraio 2017 fino a maggio 2017, per il primo anno di iscrizione**, senza aggravio di oneri accessori con i soli interessi nella misura del 4% su base annua, utilizzando i bollettini di incasso domiciliato che saranno inviati dalla CIPAG, in duplice copia, all'inizio del 2017 tramite PEC/mail.

Di seguito si riportano i codici da utilizzare in caso di pagamento tramite F24 accise:



Codici Tributo

Tipo	Codice tributo F24				
	Contributo	Interessi di rateazione	Maggiorazione 0,40%	Ravvedimento operoso	
				Sanzione	Interessi di mora
Soggettivo Minimo	GE01	GE05	GE07	GE03	GE02
Soggettivo Autoliquidazione	GE11	GE15	GE17	GE13	GE12
Integrativo Minimo	GE21	GE25	GE27	GE23	GE22
Integrativo Autoliquidazione	GE31	GE35	GE37	GE33	GE32
Maternità	GE51	GE55	GE57	(*)	GE52
Soggettivo Accessorio	GE81	GE85	GE87	GE83	GE82

(*) La sanzione non è dovuta sul contributo maternità

È possibile richiedere la rateizzazione dei contributi in 10 rate **entro e non oltre la scadenza differita del 18/07/2016**. Dopo tale data il servizio non sarà più disponibile. Qualunque sia la scelta, si rammenta che per tutti i soggetti obbligati alla dichiarazione dei redditi **permane l'obbligo di presentare la dichiarazione entro il 30 settembre 2016**.

Infatti, l'anticipazione dei dati reddituali fornita in sede di richiesta di rateizzazione ha il solo scopo di consentire il calcolo delle rate e non può essere considerata sostitutiva di quella ufficiale.

Il mancato rispetto delle scadenze previste dal Regolamento sulla contribuzione per la presentazione e/o la rettifica della dichiarazione reddituale comporterà l'applicazione del regime sanzionatorio.

A partire dall'anno 2015 i **pensionati** che mantengono l'iscrizione alla Cipag, con l'eccezione dei pensionati di invalidità, **devono la contribuzione minima senza riduzione**.

Per agevolare la compilazione del quadro RR del Modello Unico PF, è in corso di spedizione agli iscritti (tramite PEC, mail o lettera) una nota contenente un FAC-SIMILE della Sez. III del Quadro RR, precompilato nei campi relativi alla posizione giuridica ed alla contribuzione minima relativa ai mesi di iscrizione per ogni posizione. Il numero dei mesi viene rapportato comunque a 12 per il calcolo del dovuto.

In nessun caso l'associato deve determinare autonomamente le posizioni giuridiche e i mesi da utilizzare per compilare la Sezione III del Quadro RR del Modello UNICO 2016 PF. Qualora l'iscritto non sia in possesso di tale nota, potrà collegarsi al sito web della CIPAG <http://www.cassageometri.it> - AREA RISERVATA - sezione Unico PF 2016 e visualizzare il fac-simile del quadro RR. Il prospetto sarà sempre disponibile consentendo agli iscritti di avere a disposizione dati sempre aggiornati.

Nel caso in cui il geometra non sia in possesso delle credenziali di accesso dovrà collegarsi al sito web della CIPAG - Accedi - ed utilizzare la funzione "Hai bisogno di aiuto?". La password e i primi otto caratteri del pin saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica a suo tempo comunicata alla CIPAG. **Gli ulteriori otto si possono ottenere successivamente sul sito web della Cipag - Area riservata - Richiesta codice Pin**

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTATE LA GUIDA CHE POTETE SCARICARE

CLICCANDO QUI

CIPAG - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE 2015

Il Consiglio di Amministrazione della CIPAG ha riaperto, in via eccezionale, il termine di presentazione della dichiarazione reddituale 2015 (anno di produzione 2014) consentendo di effettuare on line la comunicazione, se non presentata, o di **rettificarla se necessario entro e non oltre la data del 30 giugno 2016**. A supporto di questa iniziativa e per agevolare gli iscritti sono state inviate apposite comunicazioni nelle quali vengono illustrate le modalità con cui adempiere in relazione alla propria posizione dichiarativa. E' stata infatti messa a disposizione degli iscritti la procedura web dedicata "dichiarazione dati reddituali" nell'area riservata del sito CIPAG: i dati reddituali comunicati attraverso la procedura web - in quanto riferiti esclusivamente ai dati del quadro rr di pertinenza della CIPAG - non verranno trasmessi all'agenzia delle entrate; eventuali rettifiche relative ad altri quadri di unico 2015 dovranno essere effettuate esclusivamente presso l'agenzia delle entrate. Dopo il 30 giugno 2016, non sarà più possibile operare e verranno applicate le sanzioni per omessa o infedele comunicazione, con decorrenza 1.7.2016.



CODICE APPALTI: LE CASSE ALLERTANO IL GOVERNO



Con una lettera inviata al Governo, le Casse Tecniche aderenti all'Adepp - Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, **Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri**, EPAP, Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, EPPI, Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - hanno chiesto di ottenere, nel quadro della prevista adozione delle Linee guida dell'ANAC in fase di elaborazione, le necessarie integrazioni alle norme previste nel Dlgs 50/2016 sul nuovo Codice dei

Contratti Pubblici.

Ci si prefigge con tali indicazioni di perseguire la salvaguardia dei saldi previdenziali attraverso:

- **gli obblighi contributivi delle società di professionisti e delle società di ingegneria**. Si tratta di un tema di primaria importanza previdenziale poiché la nuova normativa ha ommesso ogni riferimento al versamento del contributo integrativo del 4% da parte delle società di ingegneria e di professionisti all'ente previdenziale di riferimento. Le Casse Tecniche sottolineano le gravi ricadute del potenziale buco normativo di imponibilità dei corrispettivi di progettazione in capo alle Società e all'effetto che esso è destinato a produrre sia sui bilanci sia sugli stessi saldi previdenziali. Le Casse pertanto chiedono che venga quanto prima confermato con una norma di livello primario l'obbligo al pagamento del contributo da parte di tali



strutture societarie, anche al fine di garantire una uniforme applicazione normativa ed un equilibrato confronto concorrenziale tra i soggetti di cui all'art. 46 del nuovo Codice. L'attività professionale deve infatti essere considerata, a fini contributivi, oggettivamente al di là della forma giuridica di esercizio.

- **L'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante.** L'intervento sostitutivo, quale strumento alternativo all'inadempienza contributiva è stato finora consentito alle imprese e negato alle professioni. Le Casse Tecniche chiedono al Ministero delle Infrastrutture un intervento al fine di introdurre una esplicita norma al fine di colmare tale asimmetria.

Inoltre, interpretando lo spirito di legalità previsto dal nuovo Codice degli appalti, le Casse hanno sollecitato il Governo ad adottare correttivi in materia di:

- **DURC e Certificato di Regolarità Contributiva.** E' previsto che anche i servizi di ingegneria siano oggetto di gara. E' previsto altresì che tali servizi vengano resi sempre sotto la responsabilità di un professionista abilitato anche nei casi in cui aggiudicataria risulti una società di ingegneria. I professionisti – quindi anche nella forma societaria – devono dimostrare la loro regolarità contributiva mediante il "certificato di regolarità contributiva". Purtroppo la norma ha omissso tale attestazione, estendendo in questi casi particolari l'obbligo del solo DURC, tipico per gli appaltatori di beni e/o servizi. Le Casse Tecniche hanno pertanto chiesto di colmare tale lacuna.

- **Casellario delle società di ingegneria.** Le Casse auspicano l'introduzione di un processo autorizzativo nell'ambito del Casellario rivolto alle Società di Ingegneria. Esse infatti sin dalla loro costituzione, non sono sottoposte a processi di vigilanza da parte degli Ordini professionali, né dell'ANAC, né da parte di altra autorità.

- **Banca dati nazionale degli operatori economici.** Infine, in merito a quanto statuito dall'art. 81 del D.Lgs n. 50/2016 sulla futura Banca dati centralizzata, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, le Casse Tecniche si sono rese disponibili a collaborare con il Ministero e a ad ogni utile approfondimento, in forza delle precedenti Convenzioni stipulate con AVCP.

INCENTIVI PER LA FORMAZIONE: CHIEDILI ONLINE ALLA CIPAG

La CIPAG mette a disposizione dei colleghi e dei propri iscritti **un nuovo servizio online per la richiesta di rimborso per i corsi di formazione e aggiornamento professionale.** Per agevolare la preparazione professionale e per rispondere alle esigenze di sostegno della categoria la CIPAG, infatti, eroga da tempo finanziamenti che, fino ad oggi, venivano richiesti direttamente dai Collegi via pec per conto degli iscritti. **Il nuovo servizio, già attivo, consente all'iscritto di essere autonomo nell'invio dell'istanza** - previo inserimento del corso e dell'elenco dei partecipanti da parte del Collegio - allegando la documentazione necessaria per ottenere il rimborso (attestato di frequenza, fattura del pagamento, codice IBAN,etc). L'iniziativa risponde all'obiettivo di ridurre i tempi di liquidazione per l'iscritto, alleggerire l'attività dei colleghi e garantire la certezza e la trattabilità dei dati.

Per accedere al servizio è sufficiente entrare nell'area riservata del sito CIPAG [CLICCANDO QUI](#)

IN EVIDENZA



CIPAG: ACCESSO AL CREDITO CON DUE ISTITUTI BANCARI

Nell'ambito delle iniziative rivolte ad agevolare l'accesso al credito per gli iscritti, la CIPAG ha stipulato una nuova convenzione per la **concessione di prestiti con la cessione del quinto della pensione**, sia per i pensionati sia per i c.d. pensionandi (soggetti che hanno diritto alla pensione ma che hanno delle morosità).

L'accordo, siglato con Unicredit, prevede la possibilità di richiedere prestiti per un massimo di 64.000 Euro (montante lordo). Per presentare la richiesta di finanziamento, basterà rivolgersi direttamente ad un Agente UniCredit o farlo per il tramite di una Filiale UniCredit. Una volta presentata la richiesta, la UniCredit, per il tramite del proprio Agente si farà carico di prendere contatto con la CIPAG per svolgere le attività necessarie all'erogazione del prestito.

Per ogni chiarimento è possibile scrivere al seguente indirizzo pec:

consumerlending.pec@pec.unicredit.eu

Per l'erogazione di prestiti a condizioni favorevoli contro la cessione del quinto della pensione, per gli iscritti CIPAG c'è anche un'altra convenzione già attivata con la Banca Popolare di Sondrio-BPS.

In questo caso, per presentare la richiesta di finanziamento, basterà collegarsi al sito www.cassageometri.it, inserendo i dati necessari in un form presente nell'Area Riservata dei servizi previdenziali sotto la sezione "Servizi Banca Popolare di Sondrio" alla voce "Cessioni del quinto".

Per accedere all'Area Riservata l'interessato deve autenticarsi tramite la MATRICOLA e la PASSWORD.

Per ogni ulteriore informazione sulle concessioni bancarie **[CLICcate QUI](#)**

PROFESSIONISTI, REDDITI IN CALO: LA CLASSIFICA

Sale (+3,1%) il reddito dichiarato dai contribuenti soggetti agli studi di settore ma calano i ricavi del 2,1%, e restano le difficoltà per alcune categorie, a partire dai professionisti: sono i dati relativi agli studi 2014 elaborati dal Dipartimento delle Finanze. E' invece in deciso aumento il reddito medio delle attività manifatturiere (a quota 32mila 400 euro), con un +11,7% sull'anno precedente. Incremento anche per il settore dei servizi (+3,9%), a quota 24mila 400 euro. Il commercio resta il fanalino di coda, con un reddito medio pari a 19mila 100 euro, ma segna un evidente progresso, pari al 9%.

Analizzando nel dettaglio le variazioni di reddito delle attività professionali, gli unici a registrare un aumento rispetto al 2013 sono gli agrotecnici e gli agronomi, rispettivamente del 5,2% e del 2,2%. In entrambi i casi, il reddito medio è intorno ai 24mila euro. I più ricchi restano i notai, con un reddito di 201mila 260 euro, che però è in calo del 5,3% sull'anno precedente.

Seguono gli studi medici, circa 63mila euro all'anno di media, gli studi odontoiatrici, 49mila euro, i commercialisti, 47mila euro. Fra i 30 e i 40mila euro, studi legali, periti industriali, studi di ingegneria, **fra i 20 e i 30mila euro**, laboratori di analisi cliniche, revisori contabili e periti, amministratori di condominio, gli agrotecnici e agronomi, disegnatori tecnici, studi di geologia, **geometri**. Sotto i 20mila euro si posizionano gli studi di architettura, gli psicologi, i veterinari.



I dati riguardano i 3,6 milioni di professionisti e imprese che nel 2014 hanno applicato gli studi di settore, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (-0,8%). Il 65% di questi soggetti è rappresentato da persone fisiche. I ricavi totali hanno raggiunto quota 713,7 miliardi di euro, in calo del 2,1% rispetto al 2013, mentre i redditi hanno registrato quota 101 miliardi.

Il reddito medio per le persone fisiche che compilano gli studi di settore è risultato nel 2014 pari a 25mila 900 euro, in progresso del 2,2%, quello delle società di persone è salito del 4,1% a 37mila euro, l'incremento maggiore, +12,3%, riguarda società di capitale ed enti, che guadagnano mediamente 26mila 700 euro.

Le società di capitali rappresentano la metà dei ricavi (per la precisione, il 51%), e solo il 16% dei redditi, mentre le persone fisiche dichiarano il 27% dei ricavi ma registrano il 61% dei redditi. Si tratta di dati che riflettono le specificità delle diverse forme di organizzazione produttiva, e che sono sostanzialmente in linea con le rilevazioni precedenti.

CONCORSO DI IDEE "SCUOLEINNOVATIVE"



Al via il concorso di idee internazionale per la progettazione e la realizzazione di 52 #ScuoleInnovative# grazie allo stanziamento di 350 milioni di euro, previsto dalla legge "Buona Scuola". Possono partecipare al concorso di idee ingegneri, architetti, singoli o associati, le società di ingegneria e le società professionali. La procedura si svolgerà on line attraverso la piattaforma **'Concorrimi'** già operativa dal **23 maggio 2016**.

Il Bando per le #ScuoleInnovative# chiuderà il prossimo 30 agosto.

Una Commissione di esperti individuerà per ciascuna area di intervento le prime tre proposte vincitrici che saranno premiate rispettivamente con 25.000, 10.000 e 5.000 euro. I progettisti potranno concorrere per una sola area. Per ogni area è possibile visualizzare una scheda sinottica relativa all'istituto da costruire, scaricare i documenti messi a disposizione degli enti locali proprietari e i documenti che riguardano l'offerta formativa delle Scuole. Per ogni informazione **CLICCA QUI**

Per scaricare il bando e l'elenco delle aree in cui verranno costruite le #ScuoleInnovative **CLICCA QUI**.

"DONNE GEOMETRA" : AL SERVIZIO DEL BENE COMUNE

Nel mese di Maggio si è tenuta l'assemblea annuale degli iscritti dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra", nella quale è stato relazionato sul lavoro svolto e le nuove attività programmate. Da anni l'Associazione persegue gli indirizzi dettati dalla Strategia Europa 2020, che invita le libere professioniste dell'area tecnica a partecipare alla riconversione dei saperi in chiave "green" e cogliere nuove nicchie di mercato. Quella della salubrità degli ambienti confinati è tra le azioni chiave per incentivare il lavoro dei

giovani, delle donne, e delle fasce di professionisti più adulti, che l'Associazione ha messo in campo grazie ad un progetto curato con il mondo accademico, permettendo ai Geometri Italiani di essere i precursori dell'edilizia salubre e sostenibile, preparando tra l'altro tecnici di comprovata capacità come gli Esperti in Edificio Salubre già attivi su tutto il territorio nazionale. L'Associazione Nazionale Donne Geometra è una delle Associazioni di Categoria dei Geometri Italiani, che tra l'altro ha ricevuto il plauso del Presidente della Repubblica *"per l'attività intrapresa a livello nazionale e internazionale – avendo compreso l'importanza vitale dell'integrazione di genere per favorire l'economia del Paese e della Categoria stessa, rispondendo in maniera efficace all'individuazione di competenze innovative verdi necessarie al mercato e al sistema Paese"*. Al termine dei lavori, l'Assemblea all'unanimità, ha votato la proposta di riduzione del Consiglio Direttivo ed ha confermato la fiducia all'esecutivo, con un pieno consenso per le attività che vengono svolte da anni a vantaggio della Categoria tutta.

TARANTO: I GEOMETRI A SCUOLA DI SALUBRITA' IN EDILIZIA

A **Taranto** il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati ha organizzato un Corso per i tecnici dell'Edilizia innovativa, accreditato dal **Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati** sul progetto dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra" con il mondo accademico e universitario.

Le case fanno ammalare!

E non solo. **Scuole, ospedali, residenze per gli anziani, locali ricreativi e più genericamente gli ambienti chiusi sono una minaccia per la salute di tutti.**

La comunità scientifica internazionale ha confermato che molte allergie, l'asma, disturbi e infezioni respiratori (es. legionellosi), tumore del polmone, malattie cardiovascolari, disturbi irritativi, infertilità, diabete, ect, nascono negli ambienti chiusi. Ma anche la concentrazione, il rendimento scolastico o lavorativo, depressioni, disturbi alla vista, possono dipendere dalle costruzioni.

La qualità dell'aria degli ambienti confinati è una questione complessa, e si può annoverare tra i problemi emergenti che i paesi industrializzati si trovano ad affrontare nell'ambito delle tematiche di salute pubblica. Le caratteristiche costruttive degli ambienti, i materiali da costruzione, l'umidità, la muffa, l'amianto, l'intrusione del radon o dei rifiuti tossici presenti nel suolo sottostante i fabbricati, la sigillatura degli ambienti confinati a seguito dei contenimenti energetici, hanno reso i nostri ambienti invivibili e dannosi per la salute. Se poi pensiamo che l'uomo moderno trascorre il 90% del proprio tempo all'interno delle costruzioni diventa indispensabile informarsi e formarsi su come intervenire per evitare malattie anche letali. Non vi è dubbio che l'inquinamento indoor deve essere considerato un vero problema di sanità pubblica nel nostro Paese, in quanto determina un impatto sulla popolazione in termini non solo di effetti sanitari, costi diretti per l'assistenza medica, ma di ordine economico generale.





Secondo i dati dell'ultimo rapporto pubblicato dal Royal College of Physicians in collaborazione con il Royal College of Paediatrics and Child Health, solo in Europa l'inquinamento indoor uccide 90mila persone all'anno.

I tecnici delle costruzioni saranno interessati nei prossimi cinque anni ad allineare il proprio percorso formativo per operare in questo settore in forte espansione.

Il Ministero della Salute afferma che "l'inquinamento dell'aria degli ambienti confinati (indoor), non industriali, in particolare quelli adibiti a dimora, svago, lavoro (es. uffici) e trasporto, rappresenta un importante problema di sanità pubblica, con grandi implicazioni sociali ed economiche". All'Italia poi va il triste primato europeo per le morti da cattiva qualità dell'aria. **Anche nelle scuole italiane ed europee non si respira una buona aria e l'ambiente dove studiano i nostri figli non è dei più sani. Assenza di tecnologie di ventilazione, aule affollate e problemi di igiene hanno condannato per l'ennesima volta il sistema educativo italiano ed europeo.** È quanto è emerso da Sinfonie, una ricerca sulla qualità degli ambienti scolastici finanziata dall'Unione europea. Lo studio ha coinvolto anche sei istituti scolastici in Italia tra Sicilia, Toscana e Lombardia.

I professionisti dell'area tecnica saranno i protagonisti per la tutela e la salvaguardia della salute, chiamati all'informazione e alla messa in campo di nuove tecniche costruttive, di risanamento e monitoraggio.

Anche le abitazioni ad alto rendimento energetico potrebbero peggiorare la qualità dell'aria che si respira all'interno e provocare un raddoppio dei casi di asma bronchiale entro il 2050. L'avvertimento arriva da una ricerca condotta da Hazim Awbi, professore di tecnica delle costruzioni presso l'Università inglese di Reading. Per raggiungere l'efficienza energetica le abitazioni, oltre a essere realizzate con materiali termicamente isolanti, devono fare in modo di limitare gli scambi d'aria tra ambiente interno e atmosfera esterna.

Tutti siamo a rischio. L'edilizia salubre e del benessere interpreterà il nuovo modo di recuperare il patrimonio edilizio esistente. Ed i tecnici preparati saranno i veri protagonisti di questo settore in espansione. I Geometri Italiani sono stati i precursori dell'edilizia salubre e sostenibile e da anni sono attivi sul territorio grazie al progetto dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra", che con il mondo accademico e della ricerca ha approfondito le tematiche, preparando tra l'altro tecnici di comprovata preparazione come gli Esperti in Edificio Salubre già attivi su tutto il territorio nazionale.

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Taranto ha promosso l'evento "**Abitare e Costruire Oggi**" per una formazione di qualità a favore degli iscritti e sviluppare conoscenze di prevenzione volte a intervenire sul "costruito", limitando i rischi presenti negli ambienti confinati, tradizionalmente considerati "sicuri" (abitazioni, scuola, uffici, ambienti sportivi e ricreativi etc.).

Il Presidente **Legrande Giuseppe** ha dato il benvenuto ai partecipanti presso l'Aula magna dell'Istituto Pacinotti di Taranto. Per il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati è intervenuto **Serafino Frisullo**, una presenza che evidenzia l'attività del Consiglio Nazionale che opera costantemente sulla crescita e sull'occupazione del Geometra, ed è attento a cogliere nuove nicchie di mercato. **Quella della salubrità degli ambienti confinati è tra le azioni chiave per incentivare il lavoro dei giovani, delle donne, e delle fasce di professionisti più adulti.** E' stato il **prof.dott. Nicola Fiotti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste**, ricercatore di fama internazionale con un trascorso negli USA a esporre la relazione tra salute e costruzioni per poter intervenire con tecniche di risanamento e monitoraggio e limitare i problemi di salute e in molti casi anche la morte.



Oramai è chiaro che sono le nuove competenze a creare opportunità di lavoro per i tecnici dell'edilizia. Salute, benessere, confort, le premesse per riqualificare le abitazioni. Tra i relatori Barbara Mazza per cogliere le opportunità di lavoro.

Gli interessati al Corso possono scrivere a espertocasasalubre@libero.it o chiamare al numero 3486986500.

ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Presso l'aula Unità d'Italia della Corte di Appello Civile di Roma si è svolto il Convegno sull'Esposizione all'amianto. Interventi di grande rilevanza sociale, economica e morale che sono stati affrontati da relatori del movimento forense, sanitario, previdenziale.

Molti i contributi per risolvere una tragica piaga del nostro Paese, dove processi, inchieste, vittime, ambiente non hanno trovato ancora una risposta, nonostante l'amianto sia vietato da più di 25 anni.

L'Associazione Nazionale Donne Geometra ha partecipato all'evento per allargare gli orizzonti della salubrità in edilizia,

un tema importante per la qualità della vita e le opportunità di lavoro per i liberi professionisti dell'area tecnica.



EVS2016, ECCO I NUOVI STANDARD DI VALUTAZIONE PER IL MERCATO IMMOBILIARE

L'Assemblea Generale TEGoVA ha licenziato l'ultima edizione di "Blue Book", la pubblicazione che aggiorna gli standard europei negli oltre 32 Paesi (con 64 full members) aderenti alla Federazione. I nuovi standard di valutazione europei sono stati presentati nel corso dell'ultima Conferenza Europea e Assemblea Generale del TEGoVA (Bruxelles, 13 e 14 Maggio 2016) e saranno operativi dal

1 Giugno 2016. Si tratta del lancio della nuova release dell'EVS European Valuations Standard, da sempre denominato **"Blue Book"**.

Gli standard europei sono stati richiamati nella recente direttiva dei mutui (17/2014) recepita dal Governo Italiano (il relativo dlgs é in corso di pubblicazione) e considerati come best practise dalla Banca Centrale Europea nella procedura di Asset Quality Revue. Ai lavori di Bruxelles hanno partecipato gli Istituti di Valutazione USA e Canada, membri del TEGoVA dal 2015. Per la Categoria dei Geometri Italiani è intervenuto il Vice Presidente CNGeGL **Antonio Benvenuti**. CNGeGL è fra i fondatori di TEGoVA e ricopre il ruolo di Full Member.



PER SCARICARE "BLUE BOOK"

[CLICCA QUI](#)



PROFESSIONE GEOMETRA – APERTE LE ISCRIZIONI PER L'ANNO 2016

Per **ISCRIVERSI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA**, e poter usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre:
COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE **cliccando qui** ed effettuare il versamento della quota annuale di **EURO 20,00** (per i soci ordinari), **EURO 10,00** (per tirocinanti e studenti), **EURO 150,00** (Collegi provinciali e Enti) tramite:



- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDITO – BANCA DI ROMA, AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" – CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE**: indicare nel bonifico il nome e cognome, e la causale nuova ISCRIZIONE ANNO 2016

- CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2016**

I dati del bonifico bancario (codice CRO) o del bollettino postale (codice VCR) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line. (gli originali del versamento rimarranno invece in vostro possesso, quì ricevute dell'avvenuto pagamento della quota associativa). Dopo l'invio dei dati richiesti per l'iscrizione verrà notificata, all'indirizzo e.mail indicato, l'avvenuta ricezione della domanda. Successivamente verrà data comunicazione, sempre tramite e.mail indicata al momento dell'iscrizione, dell'accettazione della domanda e l'inserimento nel libro soci con attivazione dell'**AREA RISERVATA**.

Attraverso l'area riservata sarà sempre possibile aggiornare i propri dati.

RINNOVO ISCRIZIONE PER L'ANNO 2016

Per **RINNOVARE L'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA**, e continuare ad usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre:

EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 20,00** (per i soci ordinari), **EURO 10,00** (per tirocinanti e studenti), **EURO 150,00** (Collegi provinciali e Enti) tramite:

- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDITO – BANCA DI ROMA, AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" – CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE**: indicare nel bonifico il nome e cognome, e la causale RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2016

- CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: indicare nel bollettino postale la causale RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2016

ACCEDERE ALLA SEZIONE "RINNOVO ISCRIZIONE" CLICCANDO QUI ed inserire i dati richiesti, compresi quelli relativi al pagamento (cod. CRO o VCY).

Gli originali del versamento rimarranno in vostro possesso, quì ricevute dell'avvenuto pagamento della quota associativa. Dopo l'invio dei dati richiesti per il rinnovo verrà notificata, all'indirizzo e.mail indicato, l'avvenuta ricezione. La mancanza di rinnovo entro il termine stabilito del 28/02/2016, ha comportato la disabilitazione dell'accesso all'area riservata, che verrà riattivata a rinnovo eseguito.

Per ogni ulteriore informazione contattare il tesoriere al n. +393332929917.

NEWS TECNICHE



AREE URBANE DEGRADATE



Sulla Gazzetta ufficiale n. 127 del'1 giugno 2016 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 recante *"approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta"*.

La pubblicazione era prevista dai commi 974-977 della Legge di Stabilità per il 2016 che ha stanziato 500 milioni di euro per l'anno 2016 per un programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.

Sono ammessi a presentare i progetti, entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM e del bando e, quindi, entro il **30 agosto 2016**. Le città metropolitane, i comuni capoluogo di provincia e la città di Aosta. Ai fini dell'individuazione degli interventi, gli enti precedentemente indicati devono favorire la più ampia partecipazione all'attuazione dei progetti da parte di altri soggetti pubblici e privati.

Gli interventi, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, potranno riguardare una o più delle seguenti tipologie di azione:

- **a)** progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano;
- **b)** progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico;



- **c)** progetti rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;
- **d)** progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;
- **e)** progetti per la mobilità sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.

Qualora i progetti rechino interventi su beni culturali o su immobili o su aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, per i quali sono già state rilasciate autorizzazioni o preventiva dichiarazione in merito alla loro compatibilità, le stesse sono trasmesse a corredo del progetto. **Una quota del 5% delle risorse dell'investimento per ciascuna città può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità e/o atti necessari per la costituzione di società pubblico/private e/o interventi in finanza di progetto, investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione** (se collegati e funzionali ai progetti innovativi proposti).

Le domande, redatte in carta semplice, su carta intestata del comune e firmate dal sindaco della città metropolitana, del comune capoluogo di provincia o della città di Aosta, o da un loro delegato, devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC: programma.periferieurbane@pec.governo.it

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, in formato PDF, i seguenti documenti:

a) una relazione generale di non più di 10 cartelle in formato A4 (2000 battute ciascuna, spazi inclusi), nella quale devono essere chiaramente illustrati:

- i. la tipologia e le caratteristiche del progetto;
- ii. il costo complessivo del progetto, il piano finanziario e le specifiche coperture finanziarie previste;
- iii. la tipologia e il numero di beneficiari diretti e indiretti e le relative modalità di individuazione;
- iv. i tempi di esecuzione;
- v. le aree in cui saranno svolte le attività progettuali;
- vi. la dimensione dell'investimento da realizzare con indicazione dei risultati attesi;
- vii. la partecipazione di eventuali soggetti privati e le modalità di coinvolgimento attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) il cronoprogramma dei tempi di realizzazione del progetto;

c) una scheda relativa ai soggetti pubblici e privati cofinanziatori del progetto, con indicazione del relativo apporto finanziario;

d) le intese o accordi sottoscritti con i soggetti di cui al punto c);

e) la delibera di approvazione del progetto - che deve presentarsi, come ribadito al successivo articolo 6 - da parte del Comune e il decreto di nomina del responsabile del procedimento (RUP);

f) una dichiarazione del RUP relativa alla conformità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati, nonché con i regolamenti edilizi.

**PER SCARICARE IL DECRETO
CLICCA QUI**

ACUSTICA - PUBBLICATA LA NUOVA NORMA UNI EN ISO 16283-3:2016

L'Ente italiano di normazione ha pubblicato la norma UNI EN ISO 16283-3:2016: "misure in opera dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – parte 3: isolamento acustico di facciata", che sostituisce la UNI 11572 del 2015.

Con la pubblicazione della parte 3 della UNI EN ISO 16283-3:2016, viene completamente aggiornato il pacchetto normativo in merito alla misura in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici.

La norma specifica le procedure per determinare l'isolamento acustico per via aerea di elementi di facciata (metodi di elementi) e facciate intere (metodi globali) attraverso misurazioni della pressione sonora.

I principali indici di valutazione riguardano:


- R'W, indice di valutazione del potere fonoisolante apparente (riferito a misure in opera)
- L'NW, indice di valutazione del livello di rumore di calpestio in opera
- D2M,NT,W, indice di valutazione dell'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione

I risultati di prova possono essere utilizzati per quantificare, valutare e confrontare l'isolamento acustico per via aerea in ambienti ammobiliati o dove il campo sonoro può o non approssimarsi ad un campo diffuso.

NORME ISO PER VALUTARE E GESTIRE L'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

Nel nostro quotidiano siamo esposti a radiazioni ionizzanti: sono generate da fonti naturali, come la terra e l'acqua, o hanno origine artificiale come nel campo medico, dove sono largamente utilizzate a fini terapeutici e diagnostici. Una eccessiva esposizione può però essere l'origine di gravi malattie: **il radon**, ad esempio, un gas radioattivo di origine naturale, risulta la seconda causa di cancro ai polmoni.

IN EVIDENZA



Tenuto conto della varietà delle tipologie e delle condizioni di esposizione, l'ISO ha nel tempo elaborato una serie di norme per valutare e gestire l'esposizione alle radiazioni, misurare i rischi e mantenerli entro limiti di sicurezza. Alle norme già pubblicate ora se ne aggiungono altre 2 in tema di controllo dosimetrico del personale medico e sul radon rilasciato dai materiali da costruzione.

La nuova ISO 16637:2016 "Radiological protection - Monitoring and internal dosimetry for staff members exposed to medical radionuclides as unsealed sources" specifica i requisiti per la progettazione di programmi volti a monitorare i lavoratori esposti al rischio di contaminazione interna per via inalatoria in medicina nucleare per immagini o in uso terapeutico. Essa completa la serie di norme ISO 20553, ISO 27048 e ISO 28218 utilizzate per la sorveglianza e la valutazione dosimetrica.

La ISO 11665-9:2016 "Measurement of radioactivity in the environment" - Air: radon-222 - Part 9: Test methods for exhalation rate of building materials" definisce un metodo per determinare il tasso di esalazione del radon da materiali da costruzione. La norma è stata recentemente integrata dalla ISO 11665-11:2016 "Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 11: Test method for soil gas with sampling at depth" che specifica i requisiti generali per le tecniche di campionamento in situ della concentrazione di attività del radon-222 rilasciato per volatilizzazione dal terreno: essa fornisce una serie di metodi di prova per differenti contesti che vanno dalle miniere sotterranee agli edifici pubblici.

INTERPELLO AMIANTO NEGLI EDIFICI E SALUBRITÀ AMBIENTE DI LAVORO

Con **interpello n.10 del 1 maggio 2016**, sull' amianto negli edifici e salubrit  ambiente di lavoro e salute dei lavoratori, la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito avanzato dalla Confindustria. In particolare



l'istante evidenza che la circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995, emanata in risposta a dei quesiti pervenuti al Ministero della salute, precisa che "La normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto".

Al riguardo va premesso che la legge n. 257/1992 che dispone la cessazione dell'impiego dell'amianto disciplina – direttamente ed attraverso il rinvio ad un apposito decreto ministeriale attuativo – gli interventi relativi agli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile. La citata normativa rimanda ad un successivo decreto del Ministro della Sanit , la regolamentazione degli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonch  alla pianificazione e alla programmazione delle attivit  di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione. Il decreto attuativo emanato nel 1994 – DM 6 settembre 1994 – definisce in via preliminare il proprio ambito applicativo, prevedendo in proposito che "La presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali pu  derivare una esposizione a fibre aerodisperse". A maggior chiarimento, lo stesso decreto precisa opportunamente che "sono pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei quali   stata effettuata riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto   determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti" e la successiva circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995 che "la normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all'interno di edifici che all'esterno,

IN EVIDENZA



nei quali l'amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto".

Tutto ciò premesso la Commissione ha fornito le seguenti indicazioni.

La legge n. 257/1992 e le relative precisazioni amministrative, ivi compreso il riferimento agli "impianti tecnici in opera all'interno che all'esterno" è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell'edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici).

Pertanto, atteso che in ogni caso si vuole garantire la salubrità dell'ambiente e la salute dei lavoratori, la Commissione ritiene che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:

- ✓ mediante l'applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conducente e del D.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell'immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all'immobile;
- ✓ attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all'attività imprenditoriale e per questo non funzionali all'esercizio dell'immobile.

**PER SCARICARE L'INTERPELLO
[CLICCA QUI](#)**

L'Amianto un killer ancora indisturbato negli ambienti dove viviamo Cos'è e dov'è contenuto. Gli incentivi fiscali aiutano le bonifiche. Lo sgravio è previsto anche per le spese sostenute per consulenze professionali fino a 10.000 euro. All'interno una Tabella riepilogativa sui materiali e gli elementi che contengono amianto, nell'opuscolo "TUTTO SULL'AMIANTO CHE UCCIDE" **RISERVATO AI SOCI
PER ASSOCIARTI [CLICCA QUI](#)**

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI: NORME E RESPONSABILITÀ



I requisiti acustici passivi rientrano tra le condizioni di **sicurezza, igiene, salubrità**, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati, necessari per il rilascio del certificato di agibilità (art. 25 Tu Edilizia). La carenza di requisiti acustici passivi negli edifici costituisce grave difetto e comporta responsabilità contrattuali (art. 1490 c.c.) o extracontrattuali (art. 1669 c.c.) degli appaltatori e dei venditori nei confronti degli acquirenti.

Nel settore delle civili abitazioni, l'impresa esecutrice, il progettista e il direttore dei lavori rischiano di pagare le conseguenze di contenziosi tra acquirente e venditore, se il primo può dimostrare, in sede di procedimento civile, l'inadeguata protezione dell'edificio dal rumore proveniente dall'esterno o dalle unità immobiliari contigue. Il risarcimento del danno da parte del venditore può essere stabilito in una misura che varia dal 10% al 30% del valore contrattuale dell'immobile, anche a transazione già avvenuta. In questo contesto, è importante applicare correttamente la normativa in vigore: *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 5*



dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e le norme tecniche Uni pertinenti, in attesa dei decreti attuativi della Legge n. 161/2014.

La normativa che verrà. Stanno per scadere i 18 mesi dall'entrata in vigore della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (25 novembre 2014), che all'art. 19 delega il governo ad adottare entro il suddetto termine disposizioni in linea con le Direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento e n. 765/2008 a tutela dell'ambiente esterno e di quello abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, e prevede un decreto legislativo sulla "semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici" (comma 2 lettera g).

In sintesi, la nuova normativa dovrà intervenire su:

- piani d'azione, mappature acustiche e strategiche per il contenimento e l'abbattimento del rumore (D.M. 29 novembre 2000);
- descrittori acustici e metodi di determinazione;
- aggiornamento della disciplina sulle sorgenti rumorose di infrastrutture trasporti e impianti industriali, attività sportive e impianti eolici;
- formazione e disciplina professionale del tecnico competente in materia di acustica;
- semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
- sostenibilità economica per le opere di contenimento e abbattimento del rumore;
- revisione della disciplina sulle autorizzazioni e certificazioni in materia di acustica;
- competenze dei soggetti che introducono sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- revisione del regime sanzionatorio per il mancato rispetto dei limiti di potenza sonora.

Il decreto riguarda tutti gli edifici per cui il rilascio della concessione edilizia è avvenuto dopo il 20 febbraio 1998 (non rileva la data dell'ultimazione dei lavori) e le ristrutturazioni parziali di: impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici e del rifacimento della facciata esterna (verniciatura esclusa).

Gli ambienti abitativi sono classificati in sette categorie, per ciascuna delle quali sono indicati i valori da soddisfare per cinque parametri:

- Isolamento di partizioni verticali (pareti di separazione fra unità immobiliari adiacenti) e/o orizzontali (solai di separazione fra unità immobiliari), che si misura producendo un "rumore rosa" nell'ambiente emittente e rilevando strumentalmente il livello di rumore nell'ambiente ricevente. L'indice di valutazione della capacità fonoisolante apparente di muri e solette di separazione si riferisce alle partizioni tra due distinte unità immobiliari (R'w).

- Isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w).
- Livello di rumore di calpestio dei solai normalizzato, cioè prodotto dallattapping machine (macchina del calpestio) sul pavimento del locale sovrastante (L'n,w).
- Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento "discontinuo": ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria, che si misura con fonometri posizionati in ambienti di prova durante il funzionamento degli impianti stessi (LASmax).
- Livello di pressione sonora equivalente per impianti a funzionamento "continuo": impianti di riscaldamento, impianti di aerazione, impianti di condizionamento. Un chiarimento ministeriale su indicazioni contraddittorie presenti nel testo del decreto, fissa il limite massimo di tale livello a 25 dBA (LAeq).

Le norme Uni. Per i requisiti acustici degli edifici, è applicabile la norma Uni En 12354 "Acustica in edilizia – Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti":

Parte 1: Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti



Parte 2: Isolamento acustico al calpestio tra ambienti

Parte 3: Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea.

Parte 5: Impianti tecnologici

Con il supporto del Rapporto tecnico Uni Tr 11175:2005 "Acustica in edilizia. Guida alle norme serie Uni En 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale".

L'isolamento acustico di facciata. La facciata deve possedere un adeguato isolamento acustico normalizzato in funzione della destinazione d'uso dell'immobile ma il valore dell'isolamento acustico, come stabilito dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, non tiene conto della classe di destinazione d'uso del territorio in cui ricade l'edificio. L'isolamento acustico di facciata esprime, in decibel, la differenza di livello sonoro tra l'esterno e l'interno dell'edificio; per le civili abitazioni, esso è pari a 40 decibel.

Il collaudo strumentale prevede il posizionamento dei microfoni di un fonometro integratore a due metri di distanza della facciata e all'interno dell'ambiente di prova (ad es. stanza da letto), in un numero adeguato di punti di misura e controllo. All'interno dell'ambiente di prova si misurano, tra gli altri, il tempo di riverbero (T60) e il rumore di fondo.

Le norme tecniche Uni En Iso 16283 parti 1, 2 e 3 per la misura in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici, classificano gli edifici in base a classi di isolamento acustico passivo e la loro conformità non è determinata da un unico valore. In particolare, la norma Uni En Iso 16283-3 (che sostituisce la Uni 11572) per la misura in opera dell'isolamento acustico di facciata specifica le procedure per determinare l'isolamento acustico per via aerea di elementi di facciata (metodi di elementi) e facciate intere (metodi globali) utilizzando misurazioni della pressione sonora. I risultati di prova possono essere utilizzati per quantificare, valutare e confrontare l'isolamento acustico per via aerea in ambienti ammobiliati o dove il campo sonoro può o non approssimarsi ad un campo diffuso. L'isolamento acustico per via aerea misurata è dipendente dalla frequenza e può essere convertito in un indice di valutazione per caratterizzare la prestazione acustica utilizzando la Uni En Iso 717-1.

Il collaudo acustico. Ad opera finita, il direttore dei lavori deve dichiarare che la costruzione rispetta tutti gli obblighi di legge, compresi i requisiti acustici, per poter ottenere dal comune il certificato di agibilità. Per essere sicuri del rispetto della normativa, è necessario (anche se non obbligatorio), il collaudo acustico dei requisiti acustici.

Direttore dei lavori

- Se non è competente in materia dei requisiti acustici, deve darne comunicazione al committente e richiedere l'assistenza o avvalersi di un tecnico qualificato in materia.
- Dichiara la conformità anche delle unità abitative o delle parti restanti dell'edificio non sottoposte a collaudo acustico, estendendone la validità a tutto l'edificio.

Progettista degli impianti e direttore dei lavori degli impianti

- Rispondono degli impianti (centrale termica, ascensore, ecc.) che risultano rumorosi oltre i limiti di legge.

Collaudatore acustico



• Deve effettuare correttamente le misurazioni per la verifica in opera dei cinque requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Nel caso di un edificio composto da più unità immobiliari, il collaudo è valido soltanto per le parti sottoposte a verifica, che il tecnico deve indicare in modo preciso nel certificato di collaudo e di cui si assume la responsabilità.

ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI



E' stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n°121 del 25 maggio 2016** il decreto ministeriale del 12 maggio 2016 che avvia il piano per l'adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi.

Sono previste scadenze differenziate entro le quali tutti gli istituti dovranno provvedere a mettere in atto gli adempimenti previsti dal DM del 26 agosto 1992.

IN EVIDENZA

Le scuole esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento (26 maggio 2016), non in regola sul fronte antincendio, dovranno mettere in atto un piano di adeguamento in più step, con una prima scadenza fissata al 26 agosto (tre mesi dall'entrata in vigore del Dm) e un'altra al 26 novembre 2016.

Entro la fine di agosto tutte le scuole dovranno provvedere all'adeguamento degli impianti elettrici, dotati di interruttore generale con comando di sgancio a distanza. Obbligatorio anche il sistema di allarme da attivare in caso di pericolo. Gli estintori dovranno essere disposti in ragione di almeno un estintore per ogni 200 metri quadrati di pavimento, con un minimo di due estintori per piano. Deve essere garantita la segnaletica per la sicurezza, nonché la predisposizione del registro dei controlli periodici e del piano di emergenza.

Le scuole realizzate dopo l'entrata in vigore del Decreto del ministero dell'Interno del 26 agosto 1992 dovranno attuare le restanti misure in essa previste entro il 26 novembre 2016 (cioè sei mesi dall'entrata in vigore del Dm 12 maggio 2016).

Diverso infine è il caso degli istituti realizzati prima dell'entrata in vigore del Decreto del ministero per i Lavori pubblici del 18 dicembre 1975: entro il 26 novembre 2016 dovranno attuare solo alcune delle misure per la sicurezza. Tra i requisiti da garantire c'è l'evacuazione in caso di emergenza, e dunque l'adeguamento del sistema di vie d'uscita, compresa la predisposizione di scale esterne, a prova di fumo o a prova di fumo interne. Obbligatorio, inoltre, dotarsi di impianto elettrico di sicurezza e della rete di idranti.

Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti sono esentati dall'obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

PER SCARICARE IL DECRETO
[CLICCA QUI](#)

CONTO TERMICO 2.0



Possono essere presentate le domande relative al **Conto Termico 2.0**, entrato in vigore il **31 maggio 2016**.

Operativo anche il nuovo **Portaltermico**, l'applicazione web da utilizzare per chiedere gli incentivi ad accesso diretto (l'accesso agli incentivi a prenotazione verrà attivato in seguito). Sul sito del GSE è disponibile una nuova edizione della Guida all'utilizzo del Portaltermico.

Per le informazioni consultare www.gse.it, per accedere al Portaltermico registrarsi cliccando sul bottone "Area Clienti" in alto a destra.

Le novità introdotte dal DM 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51/2016, rispetto alla precedente versione del meccanismo incentivante previsto dal DM 28 dicembre 2012, sono l'ampliamento della gamma di interventi incentivabili con l'inclusione della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore (con caldaie a condensazione).

Per le sole PA, i nuovi interventi agevolabili sono:

- trasformazione in "edifici a energia quasi zero";
- sostituzione dei sistemi per l'illuminazione con dispositivi efficienti;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici (building automation), di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Tra le altre novità:

- la taglia massima degli impianti per la produzione di energia termica da rinnovabili passa da 1 MW a 2 MW;
- sale al 50% l'incentivo per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e se l'isolamento è accompagnato dall'installazione di un nuovo impianto di climatizzazione invernale sale al 55% per entrambi gli interventi;
- l'incentivo è pari al 65% in caso di trasformazione in "edificio a energia quasi zero" e di sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti;
- sono incentivabili al 100% per le PA e al 50% per i privati le spese per le diagnosi energetiche e la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), richiesti per la trasformazione in edificio a energia quasi zero e l'isolamento termico delle superfici opache;
- nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo non sia superiore a 5.000 euro, questo sarà corrisposto in un'unica rata, sia per i privati che per le PA;
- in generale i termini per l'erogazione dell'incentivo dalla conclusione della procedura passano da 180 giorni a 90 giorni;
- l'incentivo in nessun caso può superare il 65% della spesa sostenuta.

Restano incentivabili solo per le PA gli interventi di:

- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione;

IN EVIDENZA



- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione di Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili non trasportabili.

Restano gli stessi anche gli interventi di piccole dimensioni incentivabili anche per i privati:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
- l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

Tra le semplificazioni introdotte:

- l'eliminazione dell'iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW;
- la predisposizione da parte del GSE di una modulistica predeterminata e semplificata per la presentazione della domanda;
- la presenza di una lista di prodotti idonei con potenza termica fino a 35 kW e 50 m² per i collettori solari per i quali, successivamente al loro acquisto, sarà possibile usufruire di una procedura semiautomatica e semplificata per la compilazione della scheda domanda, in cui non è necessario indicare i dati relativi alla descrizione dell'apparecchio;
- saranno ammesse modalità di pagamento online e tramite carta di credito per attestare le spese sostenute (il DM 28 dicembre 2012 prevedeva che le spese siano certificate con fattura o bonifico bancario o postale).

PER SCARICARE IL DECRETO
[CLICCA QUI](#)

TESTO UNICO SISTRI, IN GAZZETTA IL REGOLAMENTO CON LE PROCEDURE SEMPLIFICATE

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 Maggio 2016 è stato pubblicato il "Nuovo Testo Unico SISTRI 2016", decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78, in vigore dall'8 giugno 2016.

Il testo sostituisce il precedente decreto ministeriale 52/2011, e introduce una procedura di semplificazione delle tempistiche di comunicazione dati da parte degli operatori. Si ricorda che il Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è nato nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per **permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, con l'obiettivo di garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali, contrastando così l'illegalità.**

PER SCARICARE IL DECRETO
[CLICCA QUI](#)



PRIVACY : IN VIGORE IN NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Il Garante per la privacy con Comunicato del 24 maggio 2016, ha reso noto che dal **25 maggio 2016** è in vigore il **nuovo Regolamento europeo** in materia di protezione dei dati personali. Il Regolamento è parte del Pacchetto protezione dati, l'insieme normativo che definisce un nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri dell'UE e comprende anche la Direttiva in materia di trattamento dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. La Direttiva, pubblicata in GUUE insieme al Regolamento e vigente dallo scorso 5 maggio, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 2 anni. Sul sito del Garante per la privacy è disponibile una pagina informativa.

**PER APPROFONDIRE
CLICCA QUI**

DIAGNOSI ENERGETICHE, DAL 19 LUGLIO 2016 SOLO SOGGETTI CERTIFICATI DA ORGANISMI ACCREDITATI

Dal 19 luglio 2016 solo gli Esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati potranno svolgere le diagnosi energetiche obbligatorie previste dal D. Lgs 102/2014. Come previsto all'articolo 8 del D.Lgs. n. 102/2014, le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia (art. 2 del DM 05/04/2013) sono tenute ad eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, nei loro siti produttivi localizzati sul territorio nazionale.

Tali diagnosi obbligatorie dovranno essere effettuate da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 102/2014, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.

La certificazione per l'esperto di gestione dell'energia sarà, dunque, obbligatoria a partire dal 19 luglio 2016 per poter condurre le diagnosi energetiche. ICMQ, accreditato da Accredia per la certificazione del personale (Iso/lec 17024), sin da ora certifica gli Ege secondo i requisiti indicati dalla norma (Uni 11339), che prevede per questa figura due profili professionali:

- civile, che ha competenze finalizzate prevalentemente a soddisfare l'esigenza di comfort individuale nei settori civile, terziario e della pubblica amministrazione (edilizia pubblica e privata, insediamenti urbanistici, infrastrutture, trasporti civili);
- industriale, che ha competenze finalizzate prevalentemente a soddisfare le esigenze di processo nei settori industriali e produttivi (sistemi produttivi, produzione e distribuzione di energia, acqua, gas, trasporti industriali).

Per poter ottenere la certificazione è necessario superare un esame al quale può partecipare chi è in possesso dei seguenti requisiti: **diploma di scuola media superiore, formazione specifica di almeno 16 ore, esperienza di lavoro nel settore specifico da 3 a 10 anni in funzione del titolo di studio posseduto.**

IN EVIDENZA



L'esame è composto da tre prove:

1. un test scritto di 30 domande a risposta multipla;
2. un caso studio relativo al settore richiesto;
3. una prova orale.

Gli esami possono essere svolti direttamente da ICMQ oppure presso autorevoli Organismi di valutazione qualificati da ICMQ:

- Aicarr - Associazione italiana condizionamento dell'aria, riscaldamento e refrigerazione;
- Afor - Ente di formazione accreditato presso la Regione Lombardia.

PREVENZIONE INCENDI: LA REGOLA TECNICA VERTICALE PER AUTORIMESSE



All'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi la bozza di testo della nuova **Regola Tecnica Verticale per Autorimesse**. La bozza sarà ridiscussa a metà giugno dopo aver raccolto le osservazioni provenienti dal mondo delle aziende e dei professionisti. La regola tecnica fornisce indicazioni specifiche per la tipologia di

edifici "**AUTORIMESSE CON SUPERFICIE SUPERIORE A 300M²**" in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi). Obiettivo del documento è "l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per le attività di autorimessa con superficie superiore a 300 m²". Il documento consta di 7 sezioni: Scopo e campo di applicazione, definizioni, classificazioni, strategia antincendio, valutazione del rischio di esplosione, metodi, riferimenti.

**PER SCARICARE LA BOZZA DEL PROVVEDIMENTO
CLICCA QUI**

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ MODIFICHE IN ARRIVO

Sta per scomparire il certificato di agibilità: sarà sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità. Il cambiamento riguarda l'intera procedura per ottenere il nulla osta e le tipologie di controlli. A prevederlo è una modifica al decreto competitività che, a breve, dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei Ministri.

Eliminando il certificato di agibilità, che prevede da parte del comune un mero controllo documentale, verrà valorizzato il **collaudo statico** (che assorbità, in sé, assorbità il certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche eliminando le duplicazioni di adempimenti) e il **controllo ispettivo sull'opera realizzata**.

Il direttore lavori o, se non è stato nominato, il professionista abilitato avrà il compito di attestare la sussistenza delle condizioni di **sicurezza, igiene e salubrità** e risparmio energetico degli edifici e degli impianti, valutate secondo quanto dispone la normativa. Alla presentazione delle **Scia** seguiranno i controlli anche attraverso un'attività ispettiva sulle opere realizzate, da effettuarsi con modalità stabilite dalle regioni e dai comuni.



NEWS FISCALI

RENDITA CATASTALE DEGLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO. I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate con la nota **prot. n. 60244 del 27/04/2016** ed avente per oggetto : "Chiarimenti operativi in merito alle attività connesse alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, nonché alla redazione degli atti di aggiornamento con la procedura DOCFA 4.00.3" ha fornito importanti chiarimenti in merito alle procedure di accatastamento degli immobili a destinazione speciale e particolare.

Gli argomenti trattati sono:

- ✓ **Componenti immobiliari oggetto di stima catastale**
 - Centrali idroelettriche
 - Centrali fotovoltaiche
 - Centrali eoliche
 - Centrali a biogas
 - Stazioni di distribuzioni carburanti
 - Immobili dell'industria manifatturiera o per attività commerciali
 - Depuratori
 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione
- ✓ **Dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell'articolo 1, comma 22 della Legge n. 208 del 2015**
- ✓ **Attività di controllo delle rendite proposte**
- ✓ **Attribuzione dei Beni Comuni Non Censibili**
- ✓ **Individuazione delle autorimesse e delle cantine**
- ✓ **Decorrenza dei nuovi criteri di individuazione dell'oggetto di stima diretta di cui all'articolo 1, comma 21 della Legge n. 208 del 2015**
- ✓ **Accesso alla stima catastale relativa alle rendite in atti delle unità immobiliari censite nelle categorie di Gruppi D e E**



PER SCARICARE IL TESTO
CLICCA QUI



IVA: VENDITA NEL QUINQUENNIO A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO : STUDIO DAL NOTARIATO

La cessione nel quinquennio dalla ultimazione di un bene oggetto di frazionamento edilizio genera ancora problematiche di inquadramento nella disciplina Iva. Nello studio del Notariato si ribadisce che il relativo inquadramento deve essere effettuato analizzando solo il tipo di intervento edilizio a seguito del quale si realizzi il frazionamento stesso. Si sostiene che non incide sulla qualificazione fiscale della vendita di un bene frazionato la connessa modifica di destinazione d'uso. Si afferma inoltre che, a tali fini, non rivestono un ruolo decisivo neanche il non avvenuto aumento della volumetria complessiva dell'intero edificio e il mantenimento della originaria destinazione d'uso. In conclusione si osserva che il nuovo testo della lett. b) dell'art. 3 del D.P.R. 380 /2001 non ha modificato la disciplina Iva e nello specifico la definizione di impresa di ripristino e che le novità urbanistiche devono essere sempre riportate all'interno degli schemi dettati dal legislatore fiscale

PER SCARICARE LO STUDIO N. 57-2016/T
CLICCA QUI

CANONE RAI IN BOLLETTA: IL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 4 giugno 2016 il **Decreto 13 maggio 2016, n. 94** del Ministero dello Sviluppo Economico con il "REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 154, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (CANONE RAI IN BOLLETTA)".

Il Decreto attuativo, **in vigore dal 5 giugno 2016**, disciplina la **nuova modalità di addebito del canone Rai**, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, **sulla bolletta della luce**.



Il primo addebito nella bolletta elettrica scatterà con le fatture emesse successivamente al 1° luglio e riguarderà tutte le rate scadute nell'anno in corso. A regime, il pagamento avverrà in dieci quote mensili da dieci euro ciascuna, da gennaio a ottobre, per un totale di cento euro a famiglia.

Pagamento diretto

Se nessun componente del nucleo familiare tenuto al pagamento del canone è titolare di contratto di fornitura elettrica, o nei casi in cui l'energia viene distribuita da società non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, il versamento deve essere effettuato direttamente, in unica soluzione, con il modello F24 utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle Entrate.

Per l'anno 2016 il pagamento va eseguito entro il prossimo 31 ottobre.

Addebito del canone non dovuto

Le famiglie che, pur avendo presentato la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio o di sussistenza di altra utenza elettrica, si vedono addebitare nella bolletta il canone, possono presentare domanda di



rimborso. Con successivo provvedimento dell'Agenzia (da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto), saranno definite le modalità di trasmissione dell'istanza.

Lo Sportello Sat della Dp di Torino delle Entrate esamina le domande di rimborso e, accertata la sussistenza dei presupposti della richiesta, trasmette le necessarie informazioni all'Acquirente unico, il quale, entro cinque giorni dalla ricezione, rende disponibili alle imprese elettriche i dati dei contribuenti da rimborsare e il relativo importo. Le società elettriche provvederanno ad accreditare le somme sulla prima bolletta utile.

STUDI DI SETTORE (PERIODO DI IMPOSTA 2015): I CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Agenzia delle entrate, Circolare n. 24 E del 30 maggio 2016

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il documento di prassi con cui fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2015, oltre ad indicazioni relative alla compilazione dei dati relativi all'attività svolta per i contribuenti interessati dal regime forfetario applicabile agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni.

La **Circolare n. 24/E del 30 maggio 2016**, illustra le novità collegate ai decreti che hanno portato alla revisione di 70 studi di settore, all'introduzione di nuovi indicatori di territorialità e all'aggiornamento di alcuni già in vigore nonché all'approvazione della "revisione congiunturale speciale", che ha messo in campo interventi correttivi per adeguare le risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore sulla base degli effetti della congiuntura economica.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE
CLICCA QUI

ACCONTO 2016 IMU E TASI

Si ricordano le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello **0,76%** (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%). L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2015), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2016, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2015).

IN EVIDENZA



	scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2016	16 giugno 2016	Aliquote 2015
Saldo 2016	16 dicembre 2016	Aliquote 2016 (se approvate entro 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2016 (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso). Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

IMU - L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

TASI - L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili,



ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali, ove dovuta);

- è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione sia già stata in passato deliberata per il 2015;
- per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille. Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo regolamenti Imu e Tasi.

I soggetti passivi

IMU - Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

TASI - Al soli fini Tasi, l'imposta è dovuta:

- sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);
- che dal detentore. Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:
- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda. La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%. L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore. In relazione all'esonero Tasi previsto dal 2016 per l'abitazione principale, in caso di immobile locato occorre tenere presente che:
- se l'inquilino/comodatario abita l'immobile, non dovrà versare Tasi;
- il possessore, al contrario, sulla quota di sua pertinenza, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu che la Tasi.



Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune. Dal 2016 l'abitazione principale, già esente da Imu, diviene esente anche dalla Tasi.

	IMU	TASI
Fabbricati	SI	SI
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	NO (solo A/1, A/8, A/9)	NO (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	NO	SI
Aree fabbricabili	SI	SI
Terreni agricoli	SI	NO

Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004. I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta. Si ricorda che dal 2016 è possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135. I terreni sono comunque esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- **quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare 9 del 1993 (quella a cui si faceva riferimento per l'Ici, così come per l'Imu sino al 2014). Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;**

- viene confermata l'esenzione per i terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- viene confermata l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Aree edificabili

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, **l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.**

NOVITÀ FISCALI DELLA STABILITÀ 2016: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Agenzia delle Entrate Circolare n. 20 del 18 maggio 2016



L'Agenzia delle Entrate con la **Circolare del 18 maggio 2016 n. 20/E** fornisce chiarimenti sulle norme di interesse fiscale contenute **legge di stabilità 2016**, che non sono oggetto di altri più specifici documenti di prassi (come nel caso delle assegnazioni dei beni ai soci, del super-ammortamento, del welfare aziendale, del bonus mobili, etc.).

IN EVIDENZA

La Circolare **si articola in sei capitoli**, ognuno dei quali commenta le novità fiscali relative ad un diverso comparto impositivo.

In particolare, **i primi due capitoli** esaminano le **novità fiscali in materia di imposte sui redditi**, distinguendo quelle riguardanti le **persone fisiche (Capitolo I)** da quelle relative alle **imprese (Capitolo II)**.



Tra i chiarimenti forniti, segnaliamo che in merito alla nuova **detrazione Irpef del 50% dell'Iva pagata al costruttore** in occasione **dell'acquisto di unità abitative di classe energetica A o B**, il comma 56 non contiene una specifica disposizione che vieti **il cumulo della detrazione in commento con altre agevolazioni in materia di IRPEF**.

In mancanza di un esplicito divieto in tal senso, si deve ritenere **possibile che il contribuente che acquisti un'unità immobiliare all'interno di un edificio interamente ristrutturato** dall'impresa di costruzione **possa beneficiare sia della detrazione del 50 per cento dell'IVA sull'acquisto, sia della detrazione spettante ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del TUIR**. Tale ultima detrazione si applica, anche per il 2016, con l'aliquota del 50 per cento e deve essere calcolata sul 25 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile, e comunque entro un importo massimo di 96.000 euro, ed è ripartita in 10 quote costanti.

Restando, tuttavia, **fermo il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa**, la detrazione di cui al citato art. 16-bis, comma 3 del TUIR, non può essere applicata anche all'IVA per la quale il contribuente si sia avvalso della detrazione ex art. 1, comma 56, della legge di stabilità per il 2016.

Ad esempio, un contribuente che **acquista da un'impresa di ristrutturazione un'unità immobiliare**, con le agevolazioni "prima casa", all'interno di un fabbricato interamente ristrutturato, **al prezzo di 200.000 euro + IVA al 4%**, per un totale di 208.000 euro, avrà diritto:

alla detrazione, spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge di stabilità, del 50 per cento dell'Iva pagata sull'acquisto dell'immobile. Tale detrazione è pari ad euro 4.000 (8.000* 50%);

alla detrazione, spettante ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del TUIR, del 50 per cento calcolato sul 25 per cento del costo dell'immobile rimasto a suo carico. Tale detrazione è pari ad euro 25.500 [(208.000 – 4.000) * 25% = 51.000 * 50%].

Il terzo capitol illustra le modifiche normative in materia di **Imposta sul valore aggiunto**.

Il quinto capitol si occupa delle novità in materia di **agevolazioni fiscali** (in particolare, sono esaminate le modifiche al credito d'imposta c.d. **Art-Bonus**, il credito d'imposta c.d. **School-Bonus**, le agevolazioni fiscali per il **settore cinematografico** e quelle relative alla **Zona franca urbana della Lombardia**).

PER SCARICARE LA CIRCOLARE

CLICCA QUI

BONUS QUARTO FIGLIO 2015



Con circolare INPS n. 70 del 29 aprile 2016, sono state fornite le istruzioni operative per fruire del **bonus quarto figlio** che consiste in un beneficio, solo per l'anno 2015, per i nuclei familiari con quattro o più figli minori e con un valore ISEE non superiore a 8.500 euro l'anno.

Per ricevere il beneficio non occorre presentare alcuna domanda perché sarà utilizzata la domanda già presentata dai beneficiari dell'assegno per i tre figli minori relativo al 2015.



È necessario, però, che nell'anno 2015 o 2016, sia stata presentata una DSU da cui risultino almeno quattro figli minori, di cui il quarto figlio sia nato o adottato nel 2015.

Conclude il comunicato INPS chiarendo che eventuali ritardi tecnici saranno dovuti a inserimento in ritardo, da parte dei Comuni, delle domande di assegno per i tre figli minori già presentate per il 2015; in tal caso il bonus quarto figlio sarà erogato a dicembre 2016.

PER SCARICARE IL COMUNICATO INPS

[CLICCA QUI](#)

IL SUPER AMMORTAMENTO

Circolare dell'Agenzia Entrate 23/E del 26 maggio 2016



La Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 208/2015) ha previsto una maggiorazione del 40% del costo fiscale di acquisizione sostenuto per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Con la circolare 23/E del 26 maggio 2016, l'Agenzia Entrate ne ha illustrato i dettagli.

Soggetti interessati

Il cosiddetto "super ammortamento" è ammesso per:

- ✓ tutti i titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- ✓ **gli esercenti attività di lavoro autonomo** (anche in forma associata) e le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione, anche se applicano il regime dei minimi o il regime di vantaggio. Sono invece esclusi gli imprenditori e lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario (i quali determinano il reddito attraverso un coefficiente di redditività sui ricavi o compensi) nonché le imprese marittime che rientrano nel regime del tonnage tax.

Il beneficio spetta a chi effettua investimenti in beni materiali strumentali nuovi, sia mediante l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing (escluso il mero noleggio), sia per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.



La maggiorazione del 40% riguarda solo i beni materiali e strumentali. Sono, pertanto, esclusi, oltre ai beni immateriali, i beni merce, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo. In caso di beni concessi in comodato d'uso a terzi, il comodante potrà beneficiare della maggiorazione a condizione che i beni in questione siano strumentali e inerenti alla propria attività: i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria/comodante.

I beni devono essere nuovi. L'agevolazione non spetta quindi per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Dall'ambito applicativo dell'agevolazione sono esclusi gli investimenti in:

- ✓ **beni materiali strumentali per i quali il Dm 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%**
- ✓ **fabbricati e costruzioni**
- ✓ **i beni indicati nella tabella seguente: (allegato 3 alla legge di stabilità 2016)**

Industrie manifatturiere alimentari	Imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Stabilimenti termali, idrotermali	Condutture
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie e ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

Per i **beni realizzati in economia**, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, in base a criteri di competenza.

Nell'ipotesi in cui l'investimento sia realizzato mediante contratto di appalto a terzi, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa risulta verificata e accettata dal committente.



Le spese di acquisizione dei beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro possono essere dedotte integralmente nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche nell'ipotesi in cui il costo del bene superi l'importo di 516,46 euro per effetto della maggiorazione.



Il super ammortamento è applicabile anche per i mezzi di trasporto a motore.

In particolare, per i veicoli per i quali è previsto un limite massimo di deducibilità (articolo 614, comma 1, lettera b, Tuir), **sono incrementati del 40% anche i limiti massimi di rilevanza del costo di acquisizione fino a:**

- ✓ **25.306,39 euro, per le autovetture e gli autocaravan (36.151,98 euro, per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio)**
- ✓ **5.784,32 euro, per i motocicli**
- ✓ **2.892,16 euro, per i ciclomotori.**

La maggiorazione è fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo previsione contraria di legge. Il super ammortamento opera con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e pertanto non incide sul costo fiscalmente rilevante del bene per:

- ✓ **il calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze**
- ✓ **la deduzione integrale del costo dei beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro**
- ✓ **il calcolo del plafond del 5% relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione**
- ✓ **il calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali per i contribuenti minimi**
- ✓ **il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo.**
- ✓ **il calcolo del valore dei beni strumentali, delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing rilevanti ai fini dell'elaborazione e del calcolo degli studi di settore.**

Il super ammortamento si concretizza in una deduzione extracontabile e non deve essere imputato al conto economico.

Per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e all'uso personale del contribuente, la maggiorazione del 40% rileva in misura del 50%.

In sede di determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2015, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che effettuano investimenti agevolati nel periodo 15 ottobre - 31 dicembre 2015 non devono tenere conto della maggiorazione nella determinazione degli acconti Irpef/Ires dovuti per il periodo d'imposta 2015, qualunque sia il metodo adottato. Anche in sede di definizione dell'acconto per il periodo d'imposta 2016, l'imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, andrà determinata senza tener conto del superammortamento.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CLICCA QUI



5 PER MILLE: AGGIORNATI GLI ELENCHI SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

**5x
1000**

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono stati **pubblicati gli elenchi definitivi per il 5 per mille** che quest'anno ammontano a 51.724 - in aumento rispetto al 2015. A subire le modifiche sono state le liste degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, che sono state corrette e integrate rispetto a quelle pubblicate il 13 maggio 2016. Invece l'elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'università, e quello degli Enti della ricerca sanitaria, pubblicati il 13 maggio 2016 non hanno subito modifiche. **Per agevolare la consultazione degli elenchi è stato realizzato anche un Motore di ricerca con campi diversi (denominazione, città ecc..)**

PER ACCEDERE AGLI ELENCHI CLICCA QUI

PER ACCEDERE AL MOTORE DI RICERCA CLICCA QUI

DETRAZIONE DELLE SPESE PER UN MASTER PRIVATO

La spesa sostenuta per frequentare un master dà diritto alla detrazione d'imposta, nei limiti del 19%, a condizione che lo stesso sia assimilabile, per durata e struttura dell'insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che sia gestito da un istituto universitario, pubblico o privato (paragrafo 8.2 della circolare n. 101/E/2000). Per quanto riguarda i master gestiti da università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani dal decreto del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi con cadenza annuale (articolo 15, comma 1, lettera e, del Tuir). Per il 2015, la spesa massima, riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, è pari a 3.700 euro per i corsi e i master aventi sede al nord, a 2.900 euro per il centro, e a 1.800 euro per il meridione e le isole (Dm 288/2016).

NUOVI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE IN MERITO AD ALCUNI ONERI DETRAIBILI IRPEF

Circolare dell'Agenzia Entrate Circolare n. 18/E del 6 maggio 2016

L'Agenzia Entrate, a seguito dei quesiti posti dai CAF e da altri operatori, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina di alcuni oneri detraibili IRPEF e in particolare in tema di:

Spese sanitarie - articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir



E' ammessa detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per la dermopigmentazione (il tatuaggio) delle ciglia e sopracciglia, per rimediare ai danni estetici causati dall'alopecia universale. E' però necessario produrre:

una certificazione medica con la quale si attesti che l'intervento subito dal contribuente è finalizzato a correggere l'effetto anche secondario della patologia

una fattura relativa alla prestazione rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata, dalla quale risulti (da essa stessa, oppure da altra documentazione) che la dermopigmentazione è stata realizzata per mezzo di personale medico.

E' ammessa detrazione IRPEF del 19% anche per la crioconservazione degli embrioni, a condizione che la procedura rientri nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o preservazione della fertilità maschile o femminile ove messa concretamente a rischio a causa di patologie o cure. La prestazione deve essere documentata dalla fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.

Le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all'estero sono detraibili (allo stesso titolo di quelle conseguite nel nostro Paese) solo se eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata o da un medico specializzato italiano. Anche le spese sostenute all'estero per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (Icsi) sono detraibili, purché nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (Pma).

Ricordiamo che, ai fini della dichiarazione dei redditi, la documentazione sanitaria prodotta in lingua originale, va accompagnata dalla traduzione in italiano (la traduzione può essere effettuata e sottoscritta dal contribuente stesso, nel caso in cui la certificazione sia in inglese, francese, tedesco o spagnolo).

Spese di istruzione - articolo 15, comma 1, lettere e-bis) ed e) del Tuir

Le spese per la mensa scolastica possono essere detratte (in quanto rientranti tra le spese per la frequenza scolastica) anche se il servizio è erogato non dalla scuola, ma da operatori esterni o tramite il Comune. Non occorre, quindi, nessuna delibera specifica degli istituti, essendo, tale servizio, istituzionalmente previsto per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Sul bollettino o bonifico bancario attestante il pagamento deve essere indicato il destinatario della somma, la causale del versamento (servizio mensa), la scuola frequentata e il nominativo dell'alunno.

Per il pagamento in contanti (o altre modalità come il bancomat) o tramite l'acquisto di buoni mensa, la spesa andrà documentata con un'attestazione del soggetto che ha erogato il servizio, contenente il costo sostenuto nell'anno dal contribuente e i dati dello studente. Sia l'attestazione che la relativa richiesta da parte del genitore sono esenti dal bollo.

Per l'anno d'imposta 2015, l'Agenzia Entrate ha precisato che i dati riguardanti l'alunno o la scuola possono essere aggiunti sul documento comprovante la spesa dal contribuente stesso.

La detrazione spetta, ordinariamente, all'intestatario della ricevuta di pagamento o nella misura del 50% a entrambi i genitori, nel caso in cui il documento sia intestato al figlio. Nell'ipotesi in cui la spesa sia sostenuta soltanto dalla mamma o dal papà o non si suddivisa a metà, sul documento deve essere specificata la percentuale di ripartizione.

Con riferimento alle spese connesse alla frequenza delle università non statali estere e dei corsi di laurea in teologia, l'Agenzia Entrate ha precisato che è stato rivisitato non l'ambito oggettivo di applicazione del beneficio d'imposta, ma la modalità di determinazione dell'importo massimo di spesa agevolabile per la frequenza di corsi universitari presso università private. La misura di detraibilità è stabilita, per ogni ateneo



non statale, annualmente con decreto del Miur, sulla base degli importi medi delle tasse e contributi dovuti agli istituti universitari statali.

Per l'anno 2015, il ministero dell'Istruzione, con Dm del 29 aprile 2016, ha stabilito tali importi per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede il corso di studio. Sulla base di tale provvedimento, la circolare chiarisce che:

per la detrazione delle spese di frequenza all'estero di corsi universitari, il riferimento è all'importo massimo fissato per i corsi della medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente

in particolare, i corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie vengono associati all'area disciplinare "Umanistico - sociale", mentre, l'area geografica, per motivi di semplificazione, va individuata nella regione in cui si svolge il corso, regola che vale anche per le facoltà situate all'interno dello Stato Città del Vaticano.

Le detrazioni per la frequenza delle università telematiche sono equiparabili a quelle previste per la gli atenei non statali, secondo le regole stabilite con il Dm 288/2016.

Misuratori Individuali di calore

L'installazione obbligatoria, da effettuare entro il 31 dicembre 2016, dei misuratori individuali di calore presso i condomini e negli edifici polifunzionali è ammessa alla detrazione prevista per i lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati (attualmente in versione maggiorata pari al 65% anziché 55% delle spese sostenute, per un valore massimo della detrazione pari a 30mila euro) solo nel caso in cui il montaggio dei misuratori avvenga in concomitanza della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 347, della legge 296/2006).

Se invece l'installazione dei contatori non è accompagnata dalla sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di riscaldamento o nel caso in cui il nuovo non presenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono detraibili in base all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, consiste nel 50%, fino a un importo massimo di spesa di 96mila euro, rientrando tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico. La detrazione, a regime, sarà del 36% per un ammontare massimo di spesa di 48mila euro.

Quote di detrazione residue per il recupero del patrimonio edilizio

Le quote di detrazione residue per il recupero del patrimonio edilizio spettanti al padre defunto possono essere "ereditate" dal figlio anche se quest'ultimo è già proprietario dell'appartamento dato in comodato gratuito al genitore che ha sostenuto le spese per i lavori di ripristino. Anche non rientrando l'immobile nell'asse ereditario, infatti, il figlio è erede del defunto e ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E' tuttavia necessario, secondo l'Agenzia Entrate, che egli possieda la detenzione materiale e diretta della casa.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Agenzia delle Entrate, Circolare 17/E del 29 aprile 2016

Tra i chiarimenti forniti sulla nuova disciplina dei versamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate, come modificata dal D.Lgs. n. 159/2015, ve ne sono anche alcuni sugli **avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione**.

Per questa tipologia di atti, l'accesso alla rateazione, comunque non più subordinato alla prestazione di garanzie, è possibile soltanto quando l'imposta liquidata non è inferiore a 1.000 euro e riguarda le somme che eccedono il 20% di tale imposta; infatti, è confermato l'obbligo di pagare almeno il 20% dell'importo entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

Il debito residuo può essere dilazionato in **8 quote trimestrali** (ovvero, per importi sopra i 20mila euro, in un massimo di 12 rate), con scadenza l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Gli interessi di rateazione (con tasso al 3% annuo a scalare) si calcolano dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell'imposta dovuta.

**PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
CLICCA QUI**

SPESE VETERINARIE: LIMITE DI DETRAZIONE FISCALE



Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva sono detraibili dall'Irpef fino a un massimo di 387,34 euro per anno di imposta, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c-bis, del Tuir). Tale limite di spesa deve essere riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti (paragrafo 1.4.2 della circolare 55/E del 2001).

LIMITE DI REDDITO PER IL FAMILIARE A CARICO

Un familiare può essere considerato fiscalmente a carico se nel periodo d'imposta non ha superato il limite di reddito di 2.840,51 euro (articolo 12, comma 2, del Tuir). Nel calcolo di tale importo occorre tenere conto anche:

- ✓ del reddito d'impresa o di lavoro autonomo soggetto all'imposta sostitutiva in applicazione del regime dei minimi o del regime forfetario;
- ✓ del reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca;



- ✓ di eventuali retribuzioni erogate da enti, organismi internazionali, consolati, Chiesa;
- ✓ della quota esente prevista per i lavoratori frontalieri;
- ✓ della rendita catastale dell'abitazione principale e relative pertinenze.

Restano invece esclusi tutti gli altri redditi esenti e quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.

SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE PARTI CONDOMINIALI - LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE AL FORNITORE

In caso di lavori di **riqualificazione energetica** eseguiti sulle **parti comuni degli edifici condominiali**, l'articolo 1, comma 74, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto per i **condomini "incapienti"** la possibilità di **cedere il diritto alla detrazione ai fornitori che hanno realizzato i lavori**, i quali ne beneficeranno sotto forma di credito di imposta.

L'articolato ha trovato poi dettagli attuativi con il **provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 43434 del 22 marzo 2016** che ha delineato una serie di adempimenti che interessano sia il condominio sia i fornitori.

TUTTE LE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA NORMA NELLO SPECIALE **RISERVATO AI SOCI**
PER ASSOCIARTI [CLICCA QUI](#)

ISTAT: INDICI PREZZI AL CONSUMO APRILE 2016

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'indice dei prezzi al consumo nel mese di **Aprile 2016**; l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si è, dunque, attestato per il mese di **aprile 2016** con la nuova base 2015 sul valore di **99,60** con nessuna variazione rispetto a quello del mese precedente.

La variazione mensile è stata del **+0,0 %** e quella annua del **-0,4%**. Ai fini della determinazione del **trattamento di fine rapporto**

(TFR) maturato nel periodo tra il 15 Aprile 2016 ed il 14 Maggio 2016, occorre rivalutare la quota accantonata al 31 Dicembre 2015 del + 0,500000%.

Il coefficiente di raccordo **dalla base 2010 alla base 2016** dell'indice generale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (senza tabacchi) è **pari a 1,071**.





SENTENZE

DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E PROROGA DEI TERMINI

Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza n.1520 del 15 aprile 2016

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, si è espresso **sulla natura – dichiarativa ovvero costitutiva – del provvedimento di decadenza del permesso di costruire per mancata osservanza dei termini di inizio e di conclusione dei lavori e sulle possibili giustificazioni che consentono di ottenere la proroga di detti termini, con particolare riferimento all'attuale crisi congiunturale dell'edilizia.**

La decadenza del permesso di costruire costituisce l'effetto automatico dell'inutile decorso dei termini entro cui i lavori si sarebbero dovuti iniziare e concludere. Pertanto, essa ha natura non già costitutiva, bensì dichiarativa con efficacia "ex tunc" d'un effetto verificatosi "ex se" e direttamente. In tal modo va letto l'art. 15, c. 2, Il per. del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia), in virtù del quale, inutilmente decorsi detti termini, «...il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga...».

In base all'art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, i termini entro i quali i lavori si sarebbero dovuti iniziare o concludere possono esser prorogati con provvedimento motivato solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, o in considerazione della mole dell'opera da realizzare o di particolari sue caratteristiche tecnico-costruttive. La crisi congiunturale dell'edilizia non è pertanto una valida ragione opponibile all'inutile decorso dei termini predetti, né per giustificare l'inerzia del titolare del permesso di costruire, perché fa riferimento a considerazioni generiche non rilevanti rispetto all'obbligo di osservare i tempi d'inizio e completamento dei lavori.

LA PRESCRIZIONE PRESUNTIVA DEL DIRITTO AL COMPENSO VALE SOLO PER I CREDITI DEI PROFESSIONISTI ESERCENTI IN FORMA INDIVIDUALE

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 13144 del 25 giugno 2015

L'attività di consulenza ed in genere l'esercizio di una professione intellettuale fino a qualche anno fa era riservato al professionista individuale iscritto all'albo. Al diritto del professionista di pagamento del compenso, come è noto, si applica la speciale prescrizione presuntiva triennale prevista dall'art. 2956 del codice civile come segue:

Si prescrive in tre anni il diritto:

- 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
- 2) **dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;**
- 3) dei notai, per gli atti del loro ministero; 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

Nel caso di specie la corte d'appello aveva respinto l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da parte opponente in quanto la richiesta di pagamento della parcella proveniva da una **società di professionisti** e

non da un professionista individuale. In proposito la corte territoriale aveva ragionato per analogia a quanto recepito da costante giurisprudenza in tema di privilegio generale ex art. 2751 bis c.c., n. 2, secondo il quale il termine "professionisti" va a designare i singoli professionisti e non anche le società, indipendentemente dallo svolgimento da parte di queste ultime di una attività intellettuale analoga a quella svolta dai primi. La Corte di Cassazione assegna alle Sezioni Unite il caso al fine di determinare se al mutato quadro normativo, che ha esteso gradatamente la possibilità di esercizio di attività intellettuale a forme diverse dall'esercizio individuale, consegua una nuova interpretazione dell'art 2956 del codice civile. L'ordinanza interlocutoria affida il caso alle Sezioni Unite affinché "...riflettano sul se e sui margini in cui la nuova figura di professionista siccome destinata a connotarsi anche in forma societaria sia per le professioni protette sia per le professioni non protette si riverberi sulla nozione di professionista di cui all'art. 2956 c.c., n. 2)" La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si esprime con la sentenza in esame, esprimendo il seguente principio di diritto:

"la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art. 2956 c.c., n. 2), trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d'opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta. Ne consegue, in un regime nel quale il contratto d'opera professionale sia caratterizzato dalla personalità della prestazione, non solo che ad una società può essere conferito soltanto l'incarico di svolgere attività diverse da quelle riservate alle professioni c.d. protette, ma anche che deve necessariamente essere utilizzato uno strumento diverso dal contratto d'opera professionale e che perciò alla società non può essere opposta la prescrizione presuntiva triennale".


OPERA REALIZZATA IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI: TUTELATI I DIRITTI SOGGETTIVI ATTRIBUITI AI PRIVATI

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 10265 del 18 maggio 2016

La Cassazione ha ribadito che, secondo la sua precedente giurisprudenza, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, nelle controversie tra privati derivanti dall'esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di leggi o degli strumenti urbanistici, **viene sempre e soltanto in rilievo la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, anche se trattasi di norme non integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze fra le costruzioni, mentre la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione e il richiedente** (Sez. U, Ordinanza n. 21578 del 19/10/2011).

Ha, quindi, ricordato che, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E., il giudice ordinario ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo e, a tal fine, può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità del provvedimento amministrativo (incompetenza, violazione di legge e eccesso di potere), alla stessa stregua del giudice amministrativo; anche se non ha il potere (come peraltro lo stesso giudice amministrativo) di sostituire l'amministrazione negli accertamenti e valutazioni di merito che ad essa competono (cfr. da ultimo Sez. L, Sentenza n. 14728 del 26/10/2006, Rv. 590927).

La Corte di Appello, nel caso di specie, aveva sindacato la legittimità della concessione in deroga rilasciata dal comune, in conformità ai richiamati principi di diritto, pervenendo alla conclusione della sua illegittimità per contrasto con le norme regionali vigenti. In particolare, la Corte territoriale aveva spiegato le ragioni per le quali, nel caso di specie, non ricorrevano le condizioni per concedere la deroga sulle distanze legali




prevista dall'art. 5 del detto decreto assessoriale regionale. Il Giudice di merito aveva concluso, perciò, per la sussistenza, nel caso oggetto di giudizio, della violazione della disciplina sulle distanze legali, dovendosi fare applicazione del regolamento edilizio del comune Sassari del 1997 che prevedeva una distanza di metri 10 in caso di pareti finestrate, nella specie non rispettata.

Secondo la Cassazione la Corte di merito ha giustificato la sua decisione con una motivazione esauriente, esente da vizi logici e giuridici; cosicché ha ritenuto la doglianza del ricorrente infondata ribadendo, quindi, i principi di cui sopra in materia di distanze legali.

IL COMUNE HA DIRITTO DI NON PAGARE I PROGETTISTI SE L'OPERA NON È FINANZIATA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10326 del 19 maggio 2016



L'accordo raggiunto tra il professionista e il Comune per la progettazione di lavori di urbanizzazione ha un suo valore giuridico e, quindi può considerarsi valido, solo se il finanziamento legato all'esecuzione dei lavori sia approvato. In caso contrario - precisa la Cassazione con la sentenza in esame - **il professionista non può pretendere la parcella per il mancato avveramento di una condizione fondamentale quale per l'appunto quella della concessione del finanziamento.**

La vicenda - Nel caso concreto due architetti avevano ricevuto l'incarico di procedere alla progettazione degli impianti di illuminazione di un noto Comune siciliano e avevano pattuito una

parcella pari a circa un miliardo di vecchie lire. I professionisti avevano presentato in ritardo l'elaborato vista la complessità dell'opera e - circostanza non secondaria - la cifra per la realizzazione dell'opera era più che raddoppiata passando da 10 a 25 miliardi di vecchie lire. I Supremi giudici, adeguandosi peraltro a quanto già stabilito dai giudici di merito, hanno rilevato come nel contratto d'opera professionale sia pienamente legittimo l'inserimento della cosiddetta clausola di copertura finanziaria in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica, alla concessione di un finanziamento. Tale pattuizione, pertanto, non consente di derogare alle procedure di spesa (ex articolo 23 del DL 66/1989 e successive modificazioni), che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento. In mancanza di quest'ultimo quindi il rapporto propriamente obbligatorio non è più riferibile all'ente ma intercorre ai fini della controprestazione tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno.

L'accordo raggiunto tra il professionista e il Comune per la progettazione di lavori di urbanizzazione ha un suo valore giuridico e, quindi può considerarsi valido, solo se il finanziamento legato all'esecuzione dei lavori sia approvato. In caso contrario il professionista non può pretendere la parcella per il mancato avveramento di una condizione fondamentale quale per l'appunto quella della concessione del finanziamento. Si legge testualmente nella sentenza che «*il mancato avveramento della condizione era ostativo all'esigibilità del compenso*».

Conclusioni - La Corte, non ha nemmeno ravvisato una responsabilità del Comune per non aver agito tempestivamente in quanto già nel merito era stato evidenziato che l'ente non «era rimasto inerte». Un'affermazione questa che appare tanto più condivisibile alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la causa imputabile alla parte che avrebbe un interesse contrario all'avveramento della condizione non è riscontrabile in un semplice comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un preciso obbligo di agire imposto dal contratto. Condizione questa che nell'accordo non era stata definita. In conclusione anche la Cassazione ha respinto la richiesta dei professionisti accogliendo la tesi difensiva del Comune.



VALORE DEGLI IMMOBILI ANCORATO A STIME PRECISE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10222 del 18 maggio 2016

E' illegittima la rettifica del Fisco che ridetermina il valore di un immobile oggetto di compravendita, fondato su "stime precedenti" per zone limitrofe, non supportate da alcun elemento concreto. E' quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame, precisando che dinanzi al giudice tributario il Fisco si pone sullo stesso piano del contribuente e, quindi, la perizia del geometra dell'Agencia del territorio costituisce una perizia tecnica di parte e non d'ufficio.

Le Entrate hanno rettificato il valore di compravendita di un terreno edificabile sul presupposto di una stima redatta dall'agenzia del Territorio. Quindi ha liquidato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni.

La pretesa veniva impugnata dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito, confermava la legittimità del provvedimento.

I contribuenti ricorrevano così per Cassazione lamentando, in estrema sintesi che il giudice di appello, non si era pronunciato sull'eccezione di nullità dell'avviso di rettifica per totale assenza di motivazione, oltre che in ogni caso, aver fondato la decisione solo sulla valenza della stima redatta dall'ufficio.

La Cassazione ha innanzitutto ricordato che l'amministrazione finanziaria, dinanzi al giudice si pone sullo stesso piano del contribuente, con la conseguenza che la relazione di stima di un immobile, redatta da un organo interno all'amministrazione stessa, costituisce una relazione tecnica di parte e non una perizia d'ufficio. Ad essa, pertanto, va attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la sua provenienza e non anche per il contenuto estimativo.

Il giudice poi potrebbe anche fondare la propria decisione esclusivamente sulla perizia stessa, ma è comunque tenuto a spiegare le ragioni per le quali il documento di parte sia più corretto e convincente rispetto alle altre risultanze istruttorie.

In altre parole, è stato affermato che la valutazione dell'ufficio non ha più valore rispetto ad una redatta da un tecnico privato e pertanto va considerata dal giudice al pari delle altre prove prodotte.

Nella specie, a fronte di un avviso di rettifica e liquidazione che faceva generico riferimento a "precedenti stime", nonché di un quadro istruttorio privo di qualsivoglia elemento dimostrativo, come ad esempio atti negoziali similari, valutazioni di soggetti indipendenti, informazioni sulle condizioni di edificabilità, ecc, il giudice avrebbe dovuto concludere per l'incongruità del valore per assenza di adeguata prova.

I contribuenti, in giudizio, avevano prodotto numerosi elementi di riscontro (una relazione tecnica di parte, l'accertamento comunale ai fini Ici, atti similari), in realtà completamente trascurati dal collegio di merito.

I giudici di legittimità in conclusione hanno evidenziato che era stato fatto mal governo delle regole sull'onere della prova a carico dell'Ufficio e della conseguente valutazione dei mezzi istruttori eventualmente prodotti dalle parti.

La decisione appare particolarmente importante poiché richiama l'attenzione sulla necessità che le commissioni tributarie non si limitino a confermare la legittimità di una pretesa solo su una valutazione redatta dall'Ufficio stesso, trascurando così elementi talvolta più concreti e verosimili prodotti dai contribuenti.

LEGITTIMA ISCRIZIONE IPOTECARIA DI EQUITALIA SU BENI DEL FONDO PATRIMONIALE

Corte di Cassazione, V sez., sentenza n. 10794 del 25 maggio 2016



Con la sentenza in esame, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto **legittima l'iscrizione ipotecaria per debiti tributari da parte di Equitalia sugli immobili conferiti in fondo patrimoniale dal contribuente.**

Sul punto, **recente giurisprudenza di legittimità aveva affermato l'applicabilità dell'art. 170 c.c.** – secondo il quale *"l'esecuzione sui beni del fondo e sui ritti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"* – **anche**

all'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/73, concludendo quindi per l'illegittimità di quest'ultima sui beni del fondo patrimoniale (Cass. 1652/2016; Cass. 5385/2013) .

Secondo tale orientamento, l'ipoteca ha natura di atto funzionale all'esecuzione forzata: da ciò discenderebbe la sua illegittimità in applicazione dell'art. 170 c.c. che vieta espressamente "l'esecuzione" sui beni del fondo e sui frutti di essi nonché, in base a tale orientamento, anche *"tutti i possibili effetti dell'esecutività del titolo e pertanto anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del titolo medesimo"*.

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha sostenuto una tesi diametralmente opposta, rilevando che suddetta premessa non possa più essere condivisa, soprattutto alla luce della sentenza n. 19667/2014 delle Sezioni Unite, che ha **escluso che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. cit. possa essere considerata un atto dell'espropriazione forzata:** essa dovrebbe infatti essere ritenuta *"un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria"*.

Di conseguenza, venuta meno la qualificazione dell'iscrizione ipotecaria come atto dell'esecuzione, viene altresì meno l'applicabilità dell'art. 170 c.c., *"tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex articolo 2740 cc, la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa"*: **è perciò legittima l'ipoteca iscritta da Equitalia sui beni del fondo patrimoniale per debiti tributari complessivamente non inferiori ad € 20.000.**

BENEFICI PRIMA CASA: VERANDE E PENSILINE SI COMPUTANO COME AREA COPERTA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10190 del 18 maggio 2016

Confermando l'interpretazione formulata dai giudici tributari, la Corte Suprema ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro l'annullamento dell'atto di recupero della agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, con addebitandole le spese processuali.

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso l'atto di liquidazione per decadenza dei benefici fiscali, ritenendo sussistente la qualifica di immobile di lusso, sul rilievo di una superficie utile complessiva superiore a 200 mq e un'area scoperta di pertinenza della superficie di oltre sei volte quella coperta, per esclusione da quest'ultima della superficie di due verande con tenda e di una pensilina per il riparo dell'auto.



In relazione ai manufatti in questione, il contribuente ne eccedeva il computo nella superficie coperta rilevando che il posto auto era protetto da tettoia in ferro coperta con plastica e che le due verande presentavano ciascuna una struttura, caratterizzata da un'intelaiatura in ferro, infissa nel pavimento ed al muro dell'edificio, e pertanto tale da presentare i caratteri di solidità ed immobilizzazione della costruzione essendo influente a contrastare tale concetto sia il materiale usato sia quello di copertura che la possibilità di essere rimossa.

I giudici tributari hanno preliminarmente evidenziato che nel calcolo della proporzione di oltre sei a uno tra area scoperta di pertinenza ed area coperta, ai fini della qualificazione dell'immobile di lusso, il concetto di copertura deve intendersi nella sua accezione "letterale". Nello specifico, sulla base delle caratteristiche dei manufatti in questione, i giudici ne rilevavano la natura di strutture permanenti e non amovibili se non senza modificare la struttura ed il profilo dell'edificio. Da ciò la computabilità come area coperta, e l'esclusione della qualifica di immobile di lusso, venendo meno la condizione a tal fine prevista dalla norma, di un'area scoperta di pertinenza di oltre sei volte quella coperta, con conseguente riconoscimento del diritto alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa"

CONTRO L'USUCAPIONE IL TITOLO D'ACQUISTO NON SEMPRE BASTA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9959 del 16 maggio 2016

Con la sentenza in esame, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che **non è esentato dalla PROBATIO DIABOLICA chi pretende che venga accertata la sua proprietà di un bene, del quale tuttavia non abbia il possesso.**

Come noto, chi afferma di essere il proprietario di un bene non solo dovrà provare che è divenuto tale in base ad un **valido titolo di acquisto**, ma dovrà anche provare che ha **ricevuto il diritto da chi era effettivamente proprietario**: per far questo, sarà necessario provare che il vecchio proprietario aveva ricevuto il diritto da chi era effettivamente proprietario e così di seguito, in una catena di prove che dovrebbe giungere al primo ed incontestabile proprietario da cui è sorto a titolo originario il diritto di proprietà in contestazione nel processo. Proprio per l'enorme difficoltà di questo tipo di prova, si parla della c.d. "**PROBATIO DIABOLICA**".

Invero, l'azione di accertamento della proprietà esime colui il quale propone l'azione dall'onere della PROBATIO DIABOLICA e lo subordina solo a quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto. Tale azione non mira infatti alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito.

Diversamente, nel caso in cui l'attore non abbia il possesso del bene o lo abbia acquistato acquistato con violenza o clandestinità, ovvero sulla cui legittimità sussista uno stato di obiettiva e seria incertezza, in relazione alle particolarità del caso concreto, la Suprema Corte ha rilevato che **parte attrice ha l'onere di offrire la stessa prova rigorosa e "diabolica" richiesta per la rivendica, "non ricorrendo in tali ipotesi la presunzione di legittimità del possesso, che giustifica l'attenuazione del rigore probatorio qualora l'azione di accertamento della proprietà sia proposta da colui che sia nel possesso del bene"**.

Di conseguenza, secondo la Corte di legittimità, in presenza di tale incertezza, **sia per l'azione di rivendicazione che per l'azione di accertamento della proprietà esperita dal non possessore, grava su parte attrice il rigoroso onere probatorio.**

Nel caso di specie, ha pertanto errato il Giudice di secondo grado impostando la decisione sul mancato assolvimento degli oneri probatori da parte del convenuto. **La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata**, rinviando ad altra sezione della medesima Corte d'Appello.



USUCAPIONE, CHI COMPRA SUBISCE LA RINUNCIA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 11158 del 30 maggio 2016

Chi ha maturato un'usucapione di una servitù e poi ne faccia rinuncia per iscritto impedisce al suo avente causa nella proprietà del fondo dominante di far valere l'usucapione rinunciata dal dante causa. Ciò anche se l'acquirente del fondo non abbia saputo nulla di questa rinuncia e se la rinuncia all'usucapione non sia stata trascritta nei Registri immobiliari.

Nel grado d'appello della controversia in esame, il giudice aveva invece ritenuto non opponibile, all'avente causa del soggetto che aveva maturato l'usucapione di una servitù di passaggio, il fatto che quest'ultimo vi avesse rinunciato, in quanto l'acquirente stesso nulla aveva saputo di tale rinuncia e l'atto di rinuncia non era stato trascritto nei Registri.

La Cassazione ha analizzato la situazione del soggetto che, dopo avere esercitato il possesso ultraventennale della servitù e con ciò aver maturato l'usucapione della servitù stessa, esprima al proprietario del fondo servente (e cioè il fondo gravato dalla servitù usucapita) la volontà di non avvalersi della causa di acquisto del diritto reale minore maturatasi a titolo originario a favore del proprio fondo (il cosiddetto fondo dominante). In questa situazione, secondo la Cassazione, la rinuncia per iscritto all'usucapione della servitù di passaggio fatta dal proprietario del fondo dominante rileva dunque di per sé, non potendo la sua efficacia negoziale essere fatta dipendere né dall'avvenuta comunicazione al successivo acquirente né dall'osservanza dell'onere di trascrizione dell'atto di rinuncia nei Registri immobiliari.

Tra l'altro, nel caso specifico, la soluzione della tematica analizzata è stata resa ancor più facile dal fatto che, al momento della formulazione della rinuncia alla servitù, non esisteva alcun avente causa del fondo dominante (in quanto il fondo in questione venne alienato assai successivamente all'atto di rinuncia all'usucapione) né si rendeva plausibile la trascrizione di alcun atto di rinuncia, in quanto mai era stato nemmeno trascritto alcun atto in cui fosse stata accertata la maturazione dell'usucapione della servitù.

L'usucapione è l'acquisto del diritto di proprietà di un bene o di un diritto reale (come la servitù) mediante il «possesso» del diritto in questione protratto per un certo periodo di tempo. Per avere il «possesso» occorre esercitare un potere corrispondente a quello che potrebbe esercitare il proprietario o il titolare di un altro diritto reale sul bene stesso (quindi non è possibile che ottenga l'usucapione chi corrisponde canoni d'affitto, pur in assenza di contratti scritti, in quanto così facendo egli si autoqualifica semplice detentore e non possessore dell'immobile).

Per condurre all'usucapione, il possesso, protratto per il tempo richiesto dalla legge, deve essere continuato (e cioè deve consistere in una permanente manifestazione della signoria sulla cosa), **non interrotto** (ad esempio, con azione giudiziale del proprietario o il riconoscimento dell'altrui diritto da parte del possessore o per perdita del possesso per oltre un anno), **pacifico** (cioè non ottenuto con violenza fisica o morale) e non clandestino, quindi non acquistato e mantenuto nascostamente.

Il possesso altresì deve essere inequivoco (e cioè non devono sorgere dubbi sui suoi connotati e sulla sua effettività) **ed esclusivo sul bene o sulla sua porzione che si intende usucapire.**

INFORTUNI SUL LAVORO. RESPONSABILITA' DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n. 20068 del 13 maggio 2016

Della cattiva esecuzione dei piani per la sicurezza sono responsabili i soli datori di lavoro/committente, l'imprenditore appaltatore e i c.d. capocantieri (dirigenti o preposti), cui spetta

la vigilanza anche nei confronti delle condotte anomale (ma non assolutamente abnormi) del lavoratore.

Ad affermarlo il Giudice della Corte di Cassazione, sesta sez. penale, con la sentenza in esame.

Il fatto. Più lavoratori operano per la cementificazione di una strada. L'autista del mezzo impiegato, privo di ausilio visivo di altro operaio – previsto in ogni caso di operazione complessa a terra dal Piano operativo per la sicurezza e dal Piano di coordinamento per la sicurezza -, non si avvede la presenza di altro operaio calato a terra, il cui arto inferiore viene tranciato di netto, fino a condurre all'imputazione chirurgica. Vengono condannati in appello – per lesioni colpose EX art. 590, terzo comma, c.p. in concorso colposo EX art. 113 c.p. ed in violazione delle norme sulla



prevenzione degli infortuni – sia il coordinatore per la sicurezza dell'impresa committente sia il c.d. capocantiere preposto all'attuazione delle misure di sicurezza per la ditta appaltatrice. Ricorrono in Cassazione. Il primo contesta l'assenza di un obbligo normativamente specificato in capo al coordinatore cit. di vigilanza sulla concreta esecuzione dei piani per la sicurezza, il secondo l'abnormità della condotta dell'offeso. La Cassazione accoglie solo in ordine al primo.

Spetta al Coordinatore per la sicurezza solo l'“alta vigilanza nel cantiere”... Si affianca al committente e al datore di lavoro/imprenditore per la predisposizione e l'osservanza delle misure previste nei piani per la tutela dei lavoratori. Il committente si avvale del Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione ed omologa figura per la fase di esecuzione. Redigono i piani per la sicurezza, individuando le fonti di pericolo e le procedure per preservare la sicurezza dei lavoratori. La Cassazione li definisce compiti di “alta vigilanza” EX art. 5 del d.lgs. n. 494/1996 – per l'effetto superando le difformi valutazioni dei giudici dell'appello -.

... e non la concreta vigilanza. Il coordinatore cit. non deve concretamente vigilare sull'esecuzione dei piani per la sicurezza in cantiere, dovendo limitare la funzione al coordinamento delle figure preposte alla sicurezza nonchè all'esecuzione dei piani cit. nei documenti e nelle valutazioni dei rischi che ne costituiscono derivazione. Svolge attività di coordinamento – eventualmente anche fra più imprese operanti – e non di concreta vigilanza nei luoghi del cantiere e fra i lavoratori – spettante a committente, dirigenti, preposti e specifici delegati -. Nel caso specifico, la responsabilità penale del coordinatore cit. è stata esclusa perché quel tipo di lavorazione pericolosa non era specificamente prevista nei piani per il prevedibile sviluppo cantieristico. Era tuttavia genericamente prevista la presenza di un ausilio visivo per le operazioni a terra, la cui assenza è addebitabile al committente, al datore di lavoro ed ai preposti, invece omissivi sul punto nonostante gli obblighi di concreta vigilanza a questi spettanti.

I piani per la sicurezza “coprono” anche il comportamento non diligente del lavoratore (salvo condotta assolutamente abnorme). La mancata diligenza del lavoratore non salva i responsabili. I piani devono “contenere” anche le condotte poco attente dei lavoratori, quando costituiscono prevedibili sviluppi delle lavorazioni in cantiere. Sulle cautele previste nei piani è in ogni caso mancata la concreta vigilanza dei preposti. Solo la condotta assolutamente abnorme ed imprevedibile del lavoratore salva i responsabili.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ LA DEROGA AL TETTO MASSIMO DEL MASSIMALE EROGATO È DISCREZIONALE E VA MOTIVATA SOLO SE ADOTTATA

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 9757 del 12 maggio 2016

Relativamente all'indennità di maternità nelle libere professioni, il legislatore, innovando la disciplina previgente, ha rimodulato - con il comma 3-bis dell'art. 70 del D.Lgs. n. 151 del 2001- la tutela riconosciuta



in caso di maternità, **stabilendo un tetto massimo, seppur elevabile su iniziativa delle singole Casse.** In sostanza il Legislatore, a fronte della maggiore capacità reddituale delle donne, nelle libere professioni, ha ritenuto che il sostegno economico della serenità della donna e della salute della madre e del figlio nel delicato periodo della maternità, sia sufficientemente garantito attraverso un trattamento parametrato non in base alla diminuzione del reddito o della capacità reddituale della iscritta ovvero delle spese sostenute, bensì in ragione al minimo di retribuzione ai fini contributivi per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. Il potere derogatorio riconosciuto alle singole Casse di aumentare il massimale, ha natura discrezionale essendo preordinato al contemperamento tra l'interesse soggettivo dell'iscritta in maternità e l'interesse generale alla tollerabilità della contribuzione a carattere solidaristico e all'equilibrio finanziario della gestione dell'ente previdenziale.

COMPENSI DEL PROFESSIONISTA, LEGITTIMA LA TRANSAZIONE DELIBERATA A MAGGIORANZA DALL'ASSEMBLEA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 7201 del 13 aprile 2016

In tema di pagamento dei **compensi del professionista che ha prestato la propria opera in favore del condominio, è legittima la delibera adottata a maggioranza dall'assemblea condominiale che a tal fine definisce un accordo transattivo.**

Questa, in estrema sintesi, la decisione rassegnata dalla **Corte di Cassazione con la sentenza in esame.**

Nel caso di specie un ingegnere aveva promosso una causa contro un condominio per vedersi riconosciuti i compensi professionali per l'opera prestata in relazione ad una pratica edilizia (nella specie contributi per eventi sismici).

Nel corso della lite era intervenuta una **transazione tra il suddetto professionista ed il condominio**; a decidere sull'accordo era stata l'assemblea, accordando al tecnico una determinata somma di denaro. Uno dei condòmini non ci stava ed impugnava quella decisione: a suo modo di vedere la delibera DE QUO doveva considerarsi illegittima in quanto l'assemblea non aveva competenza a decidere a maggioranza in merito ad un simile accordo che – sempre secondo il condòmino – doveva essere assunto con il consenso di tutti i condòmini.

La controversia sulla validità del deliberato è giunta fin nelle aule della Corte di Cassazione. Gli ermellini hanno rigettato il ricorso.

Si legge in sentenza che *"in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 c.c., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condòmini, ai sensi dell'art. 1108 c.c., comma 3, solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni"*.

Si tratta di un pronunciamento che riprende quanto già affermato dal Supremo consesso nel gennaio del 2014 (sent. n. 821).

La Corte ha specificato che **l'unanimità dei consensi** serve solamente quando la transazione ha ad oggetto diritti reali sui beni comuni (es. riconoscimento della proprietà esclusiva di una parte dell'edificio. In tal caso, dice la Corte, afferendo l'accordo ad un diritto sui beni e non ad un atto di gestione dei medesimi, ai sensi dell'art. 1108 c.c., è necessario che tutti i condòmini prestino il loro consenso all'accordo.

La sentenza **riguarda il compenso di un ingegnere, ma il principio espresso ha validità generale rispetto a tutti i professionisti che prestano la loro opera in favore del condominio.** Così, ad esempio, deve ritenersi legittima la deliberazione adottata a maggioranza ed avente ad oggetto una transazione con il precedente **amministratore in merito ai pagamenti dei compensi per l'attività svolta.**

È utile rammentare che la transazione di una lite (sorta o insorgenda) dev'essere sempre deliberata dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed almeno 500 millesimi.

LA RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA NON TERMINA CON LA CONCLUSIONE DELLE OPERE EDILI IN SENSO STRETTO

Corte di Cassazione, Sentenza n.19208 del 9 maggio 2016

Secondo la **Corte di Cassazione** non può essere esclusa la **responsabilità penale** di committente e coordinatore della **sicurezza** per l'**incidente** mortale avvenuto sul **cantiere temporaneo, in quanto tale cantiere non può considerarsi concluso nel caso in cui non siano ultimate tutte le attività necessarie al completamento dell'opera**. Con la **Sentenza in commento** è stato chiarito che non può essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere per omicidio colposo, dal momento che, a tutela della massima sicurezza dei lavoratori, la legge non autorizza a ritenere che il cantiere temporaneo o mobile debba considerarsi concluso, con conseguente esaurimento della posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione e del committente, allorché siano terminate le sole opere edili in senso stretto.

LEGITTIMO NON PAGARE L'AFFITTO SE LA CASA NON È A NORMA

Corte di Cassazione, III Sez., Sentenza n.8637 del 3 maggio 2016



La scoperta, successiva alla stipulazione del contratto di locazione, di **vizi non riconoscibili** che rendono l'abitazione pericolosa e non a norma, rendendone **impossibile il godimento**, legittima il conduttore a **non pagare i canoni di locazione**.

È irrilevante per escludere la responsabilità del proprietario la circostanza che **i vizi siano stati scoperti durante l'esecuzione di lavori ad opera del conduttore**.

La Suprema Corte accoglie così il ricorso di un uomo che aveva stipulato contratto di locazione con una società Immobiliare,

dichiarando all'atto di immissione in possesso, di **conoscere lo stato dell'immobile** e concordando con la locatrice di eseguire lavori di **adattamento e miglioria** a proprie spese, previa consenso scritto.

Il conduttore riscontrava tuttavia che nell'immobile erano presenti **4 cavi elettrici** posti ad una profondità inferiore a quella regolamentare di almeno 50 cm., **privi di alcuna protezione** e preesistente all'esecuzione dei lavori, anzi, scoperta grazie ad essi, così evitandosi possibili e gravi incidenti, e nel contempo rendendone impossibile la prosecuzione.

Poiché il conduttore **ometteva di versare i canoni di locazione** a seguito della scoperta dei vizi, si vedeva risolvere il contratto per suo grave inadempimento dal Tribunale e condannato al pagamento dei canoni non corrisposti. In sede di gravame la sua impugnazione veniva rigettata in quanto il giudice evidenziava che al conduttore non era consentito astenersi dal versamento del canone in presenza di una **riduzione o diminuzione del godimento dell'immobile** addebitabile al locatore, ma soltanto nell'ipotesi di mancanza *tout court* della controprestazione, ipotesi non ricorrente nella specie.

Riteneva la Corte territoriale che le problematiche lamentate dal conduttore erano insorte nel corso di **lavori non espressamente autorizzati** dalla proprietà e frutto di una sua libera scelta, da cui l'imprevedibilità di una causa di legittima sospensione dell'obbligazione di pagamento del canone.

Diversa, invece, la conclusione a cui giunge la Cassazione a seguito del ricorso del conduttore, integralmente accolto.



Per gli Ermellini l'esecuzione dei lavori in epoca successiva alla stipula del contratto doveva ritenersi del tutto irrilevante, attesa la **preesistente situazione di pericolosità dell'immobile**.

D'altronde, nessuna prova (oggettivamente impossibile) era stata fornita dalla locatrice in ordine alla conformità a norme di legge e regolamentari della descritta situazione elettrica.

Tutti i lavori oggetto della DIA (e puntualmente elencati) consistenti, sostanzialmente, nella demolizione e ricostruzione delle partizioni interne dell'unità immobiliare, **risultavano autorizzati dalla locatrice**.

Il problema elettrico era emerso **nel corso dell'esecuzione delle opere**, la cui gravità era tale da indurre il direttore dei lavori alla loro immediata sospensione, attesa la situazione di "**grave pericolo con rischio di folgorazione**", che si era creata.

Appare evidente che il vizio lamentato non era stato provocato da (né aveva alcuna attinenza con) l'ambito dell'esecuzione dei lavori, a cui chiaramente **preesisteva**: altrettanto chiaramente, quel vizio non appariva in alcun modo **accertabile e riconoscibile** dal conduttore al momento della sottoscrizione del verbale di consegna.

Pertanto, prosegue il Collegio, l'evidente situazione di **assoluta inutilizzabilità del locale** rendeva **legittima la sospensione del pagamento dei canoni di locazione**, peraltro adottata all'esito di infruttuose missive indirizzate alla proprietà affinché intervenisse per la risoluzione del problema; emerge, infatti, un **grave inadempimento** del proprietario nella consegna della cosa locata, affetta da un vizio così grave, per la comprovata impossibilità totale dell'uso dell'immobile.

La Corte di legittimità ha più volte affermato il principio di diritto secondo il quale la sospensione del canone è pienamente legittima in tutte le ipotesi (quale quella di specie) di **impossibilità totale del godimento del bene**.

Sarà compito del giudice rinvio, concludono gli Ermellini, valutare l'opportunità di disporre accertamenti volti alla determinazione dell'an e del quantum del danno subito dal conduttore, disponendo altresì la restituzione delle somme eventualmente (e indebitamente) corrisposte al locatore.

IL NOTAIO È TENUTO AD INFORMARE IL CLIENTE SULLE CONDIZIONI PREGIUDIZIEVOLI SCATURENTI DALL'ATTO

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 8703 del 3 maggio 2016

La preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, ad opera di un notaio, implica **la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari, l'informativa al cliente sul suo esito, salvo l'espressa dispensa degli interessati dalla suddetta verifica**. Detti obblighi derivano dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fanno parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, che resta una prestazione di mezzi e comportamenti e non di risultato.

FINGERSI EREDI È REATO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 17206 del 27 aprile 2016

Quando effettua una **dichiarazione di successione** il privato ha un preciso **obbligo di dichiarare il vero** nelle autocertificazioni che vanno ad essa **allegate**. Tale atto, infatti, determina una **serie di effetti pubblicitici di natura fiscale** che gli conferiscono natura di atto pubblico. Qualsiasi dichiarazione contenente indicazioni difformi dalla realtà integra quindi gli estremi del delitto di falsità ideologica in atto pubblico.



Per la Cassazione, del resto, la dichiarazione di successione **non ha vita propria rispetto alle conseguenze pubblicistiche che produce** e non è possibile guardare ad essa senza considerare la sua presentazione e l'attività che in essa svolge il pubblico ufficiale, ovvero sia indipendentemente dalla natura e dalla funzione pubblica che essa assolve.

Così, con la sentenza in esame, i giudici di legittimità hanno rigettato le argomentazioni a tal proposito poste dai ricorrenti avverso la sentenza con la quale gli stessi erano stati condannati per falso ideologico, per aver attestato falsamente di essere gli eredi di una povera ultranovantenne deceduta qualche tempo prima che aveva lasciato un conto corrente in attivo e una casa nella capitale. I finti congiunti (portanti lo stesso cognome della defunta) avevano non solo confezionato un testamento olografo falso, ma si erano spinti a pubblicarlo presso un notaio, nel frattempo prosciugando il conto corrente della vecchietta e installandosi nell'abitazione.

Dalla vicenda nasceva un contenzioso penale (ad opera dell'altra squadra di eredi veri) e tra le varie contestazioni (violazione di domicilio, falsità materiale, ecc.) spiccava proprio quella del falso ideologico in atto pubblico. Nel ricorso, in particolare, **i falsi eredi si erano difesi tentando di suddividere la natura della dichiarazione di successione in due: nella fase procedimentale che precede l'intervento certificativo e/o autoritativo del pubblico ufficiale** essa non avrebbe le caratteristiche di cui all'art. 2699 c.c. ma **natura private** con conseguente impossibilità di configurare in questo segmento temporale il reato di falso. La natura pubblicistica, invece, verrebbe in rilievo solo nella fase successiva.

Ma **per gli Ermellini non è così**: la dichiarazione di successione, per i motivi sopra visti, è sempre un atto pubblico. Il ricorso dei falsi eredi, per questo e per altri motivi, va rigettato e la condanna confermata.

PAGA "ORARIA" PER IL CTU SE LE ATTIVITÀ NON RIENTRANO NEI PARAMETRI TABELLARI

Corte di Cassazione, Sentenza n.8148 del 22 aprile 2016



Il **Consulente tecnico d'ufficio** che svolge un'attività non riferibile ai parametri tabellari va **remunerato a tempo**, quindi in base alle ore di lavoro se non è possibile, analogicamente, far rientrare le sue operazioni in quelle tipiche.

Inoltre, il criterio della liquidazione tabellare **si può cumulare** con quello delle vacanze se sono compiute plurime attività che prevedono uno o l'altro criterio di liquidazione.

Lo ha disposto la **Corte di Cassazione**, sezione sesta civile, nella **sentenza in commento** che ha rigettato il ricorso della parte che riteneva **spropositato il compenso liquidato dal Tribunale al C.T.U.** per la consulenza espletata in un

procedimento di volontaria giurisdizione.

Il compenso sarebbe stato, a detta di parte ricorrente, liquidato in **misura eccessiva** rispetto al valore dell'opera svolta dall'ausiliaria, di scarsa qualità e priva di pregio.

Inoltre, invece di applicare congiuntamente **il criterio delle vacanze e quello tabellare**, parte ricorrente sostiene che avrebbe dovuto applicare il solo tabellare posto che l'attività rimessa al C.T.U. non presenta alcuna complessità e varietà tali da esorbitare nell'ambito di una perizia psicologica.

Motivi che, per gli Ermellini, risultano infondati.

In primis, rammentano i giudici, è sicuramente **preclusa in sede di legittimità** la censura relativa all'asserito scarso pregio della consulenza e va rilevato come il Tribunale abbia ampiamente e correttamente risposto alle stesse censure sollevate nei confronti del provvedimento di liquidazione dell'onorario.

Comunque, anche nel merito la doglianza sarebbe priva di fondamento: il Collegio evidenzia che il criterio della liquidazione tabellare è **cumulabile** rispetto a quello delle vacanze nel caso in cui, in risposta ai quesiti sottoposti al consulente, siano state compiute **plurime attività** che prevedano uno o diversi criteri di



liquidazione tabellare e altre che siano prive di riferimento a qualsiasi parametro tabellare e rispetto alle quali appare, pertanto, illogica e quindi non percorribile una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione, sicché rispetto ad esse si rende necessaria la liquidazione a vacanze.

Nel caso di specie, la consulenza non è apparsa al Tribunale riconducibile a quella psicologica trattandosi di un **mero accertamento ricognitivo e fattuale** in ordine alle abitudini di vita, all'attività lavorativa svolta, alle condizioni dell'abitazione, alla situazione personale del minore, sotto il profilo della cura e dell'educazione, alla predisposizione di un piano programmatico per l'esercizio del diritto di visita.

Si tratta di valutazioni che sfuggono all'ambito della consulenza **psicologica** vera e propria, che ha contraddistinto, invece, la parte della consulenza dedicate **all'affidamento dei figli**. Il ricorso va pertanto rigettato.

COMPENSI RIDOTTI DI 1/3 PER IL CTU RITARDATARIO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9023 del 05 maggio 2016

Nelle consulenze tecniche d'ufficio, **il giudice può legittimamente ridurre i compensi al Ctu laddove la prestazione non venga completata nel termine stabilito**, così come può scegliere di aumentare fino al doppio le somme liquidate, ma in tal caso è tenuto a motivare specificamente la scelta chiarendo quali sono i presupposti di importanza, complessità e difficoltà che consentono tale aumento. Tale principio pacifico è stato ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione in commento, la quale pronunciandosi sul ricorso di una società avverso il decreto di liquidazione del compenso del nominato CTU (relativamente alla causa promossa dalla stessa avverso un'amministrazione comunale) ha colto l'occasione per chiarire le modalità di applicazione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari **in materia di spese di giustizia** (D.P.R. 115/2002).

La vicenda : Nella fattispecie, la s.r.l. ricorreva innanzi alla S.C. avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in sede di opposizione, aveva in parte accolto la domanda di parte attrice contro il decreto di liquidazione del compenso spettante al CTU incaricato, giustificando tuttavia il raddoppio del compenso operato dal giudice istruttore.

Davanti ai giudici di Piazza Cavour, in particolare, parte ricorrente lamenta la **violazione dell'art. 52, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 115 del 2002**, oltre che vizio di motivazione, per avere il Tribunale **raddoppiato** l'importo calcolato a percentuale, applicando l'aumento massimo previsto, **senza motivare** sul pregio dell'opera, e **senza applicare la riduzione del quarto degli onorari**, in considerazione del **ritardo** con il quale la relazione è stata depositata.

Il motivo è integralmente accolto dalla Cassazione, la quale evidenzia che da parte del giudice dell'opposizione non è stato in alcun modo motivato il raddoppio degli onorari, con riferimento ai **presupposti che ne consentono l'applicazione** ai sensi della norma citata; questa, infatti, giustifica sì l'aumento, fino al doppio, ma solo in presenza di **prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà**.

La stessa norma, inoltre, stabilisce che, **se la prestazione non è completata nel termine** originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, **per gli onorari a tempo** non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri **onorari sono ridotti di un terzo**.

Alla luce di questo quadro normativo, per la S.C., l'ordinanza impugnata va quindi censurata sia in relazione all'aumento del compenso sia in relazione alla mancata riduzione dello stesso per il ritardo.

Nel caso di specie, peraltro, ricorre pacificamente l'ipotesi di ritardo e **gli onorari percentuali vanno ridotti di un quarto, percentuale applicabile ratione temporis in quanto la norma è stata riformata ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69**.

I precedenti: La pronuncia del resto, si pone in continuità con i precedenti indirizzi giurisprudenziali, in base ai quali la Corte ha sottolineato come la facoltà di aumentare i compensi del CTU fino al doppio, costituisce esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice, come tale insindacabile in sede di legittimità, soltanto però se congruamente motivato (cfr. Cass. n. 20235/2009).

Inoltre, ai fini dell'operata maggiorazione, assumono rilievo alcuni elementi del giudizio, come: l'oggetto e il valore della controversia, la natura (e l'importanza) dell'accertamento, oltre al tempo e all'impegno profusi nel ruolo dall'ausiliare del giudice. L'omissione dell'esercizio di tale potere discrezionale da parte del giudice, invece, non è sottoposta all'obbligo di motivazione, giacché, in tal caso, è implicita la valutazione negativa sull'opportunità di avvalersene, oltre che insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 6414/2007).

PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL LASTRICO SOLARE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8492 del 29 aprile 2016

Il lastrico solare non è sempre e automaticamente un bene comune. Tra gli elementi determinati per l'accertamento della proprietà esclusiva è necessario analizzare anche le cosiddette clausole di stile.

La clausola inserita nel contratto di compravendita di un appartamento in condominio, secondo la quale l'immobile è stato venduto "(...) a corpo, con tutti i diritti e le servitù inerenti, le pertinenze, accessori, accessioni, impianti, usi, azioni e ragioni, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trovava e così come dalla parte venditrice si possiede e si ha diritto", non configura necessariamente una clausola di stile, ma può essere interpretata nel senso di affermare la proprietà esclusiva del lastrico solare.



È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione in commento, che ha rigettato la richiesta della proprietaria dell'appartamento al secondo piano, diretta ad ottenere il riconoscimento della proprietà comune del lastrico e l'eliminazione delle opere che ne impedivano l'uso. La clausola sopra riportata è stata interpretata nel senso di escludere la natura comune del bene; decisiva, tra gli altri elementi considerati, anche la pratica edilizia avviata presso il Comune, che attesta l'autonomia del lastrico solare rispetto al resto dell'edificio.

Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, in particolare, la condomina si lamentava del fatto che il venditore-costruttore aveva trasformato la destinazione dei locali posti all'ultimo piano in abitazione, asservendogli anche l'intero lastrico solare; aveva altresì posto dei cancelli sulle scale, impedendo l'accesso al piano attico agli altri condòmini. Dal canto suo, il costruttore si era difeso richiamando l'atto di acquisto, che escludeva la natura comune del lastrico. Per la condomina invece si tratterebbe di una mera clausola di stile, priva di effetti giuridici.

Sappiamo che le cosiddette "clausole di stile" sono quelle espressioni generiche che compaiono spesso nei contratti o negli atti notarili, con la funzione di colmare eventuali omissioni o imprecisioni, ma che, proprio per la loro eccessiva ampiezza o indeterminatezza, sono considerate prive di qualsiasi significato giuridico (Cass. civ., n. 3398/1984).

Ora, la Cassazione, nel confermare la decisione del giudice del merito, ha anzitutto chiarito che il lastrico solare non è sempre e automaticamente un bene comune. È vero che il lastrico è ricompreso tra i beni condominiali indicati dall'art. 1117 c.c. Ma l'elenco contenuto in quell'articolo non è tassativo, ma solo esemplificativo. I beni indicati nell'art. 1117 c.c. si presumono comuni; si tratta però di una presunzione semplice, derivante sia dall'attitudine oggettiva che dalla concreta destinazione degli stessi al servizio comune, che può essere superata con la prova contraria, valutando il titolo o la diversa destinazione di fatto



del bene. I Supremi giudici ricordano anche che l'accertamento da parte del giudice di merito, relativo al fatto che un determinato bene, per la sua struttura e conformazione e per la funzione cui è destinato, rientri tra quelli condominiali oppure sia di proprietà esclusiva di uno dei condomini, costituisce una valutazione in fatto, sottratta al giudizio della Cassazione ove adeguatamente motivata.

Ora, nel caso di specie gli Ermellini hanno ritenuto che l'atto di acquisto della ricorrente, correttamente interpretato, è idoneo a superare la presunzione ex art. 1117 c.c.; dunque, va escluso che l'ultimo piano (appartamento e lastrico solare a piano) del fabbricato sia un bene condominiale.

Tanto emerge alla luce: delle indicazioni fornite dalla consulenza tecnica d'ufficio, delle pratiche edilizie svolte presso il Comune, della situazione di fatto esistente al momento dell'acquisto della ricorrente e di cui la ricorrente stessa era pienamente consapevole. La clausola contrattuale richiamata dalla ricorrente non è una semplice clausola di stile, ma è invece espressiva della volontà delle parti di escludere, dalla comproprietà condominiale, quelle porzioni di fabbricato di cui si discute. Legittimamente, dunque, il venditore-costruttore ha modificato la destinazione degli immobili dell'ultimo piano, così come legittimo è il cancello fatto installare per impedire l'accesso alle scale che portano all'annesso lastrico solare.

Si tratta di un'interpretazione della clausola corretta, perché rispondente ai dati di fatto esaminati e coerente con i principi in tema di interpretazione contrattuale.

È interessante segnalare come tra gli elementi determinati per l'accertamento della proprietà esclusiva del lastrico solare figurano anche le pratiche edilizie che il venditore-costruttore aveva svolto in Comune per rendere autonomo il bene dal resto dell'edificio. Anche la pratica edilizia, dunque, ben può essere valutata come titolo idoneo a superare la presunzione di condominialità del lastrico solare e, più in generale, delle parti indicate nell'art. 1117 c.c.

BONUS PRIMA CASA: OK PIÙ SCAMBI MA SEMPRE TRA ABITAZIONI PRINCIPALI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10900 del 26 maggio 2016

In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota 2 *bis* dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131 del 1986, il contribuente che, venduto l'immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita e all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l'agevolazione solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata. I benefici fiscali sono subordinati al raggiungimento dello scopo per il quale vengono concessi: in caso di vendita infraquinquennale di un immobile comprato con l'agevolazione cd. prima casa, il mantenimento dell'agevolazione è accordato se il contribuente entro il successivo anno proceda all'acquisto di altro immobile da adibire alla propria abitazione principale.

COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 8468 del 28 aprile 2016

Tutti gli acquisti di beni fatti da uno dei due coniugi, in regime di comunione legale (e, quindi, stipulati dopo il matrimonio), rientrano automaticamente nella comunione, e quindi appartengono a entrambi i soggetti, anche se l'altro non viene menzionato nel contratto di acquisto.


La conseguenza è che tutte le cause che possono incidere sul diritto in questione, oggetto del bene, devono vedere presenti entrambi i coniugi a cui, individualmente, va notificato l'atto di citazione.

Nella pronuncia in commento, la Corte offre due chiarimenti particolarmente importanti per le coppie. Innanzitutto viene detto che, in regime di comunione dei beni, ove uno dei coniugi acquisti un immobile o effettui la costruzione di un edificio su suolo comune ad entrambi, tanto il primo bene quanto il secondo, diventano, "pro quota", di proprietà di entrambi i coniugi. Il secondo punto riguarda il cosiddetto "litisconsorzio necessario": questo concetto processuale implica che, ogni volta in cui un bene è cointestato a più soggetti, le cause attinenti a tale bene devono essere necessariamente proposte nei confronti di tutti i comproprietari (viceversa la sentenza sarebbe "inutile" e non avrebbe valore). È l'ipotesi, ad esempio, di un bene cointestato a padre e figlio: in tal caso, se vi è un giudizio in tribunale sulla titolarità della cosa, andranno chiamati in causa sia il genitore e il figlio.

Proprio a riguardo del litisconsorzio necessario tra coniugi, la Corte ha chiarito che, in tema di comunione legale di beni tra coniugi, qualora uno solo di essi abbia acquistato o venduto un bene immobile rientrante nella comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto deve ritenersi "litisconsorte necessario" (ossia, deve essere presente in giudizio) in tutte le controversie aventi ad oggetto il diritto oggetto del trasferimento. Al contrario è escluso tale litisconsorzio in tutte le cause volte ad ottenere una decisione che incida sulla "validità o sulla efficacia del contratto".

TABELLE MILANESI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: IL GIUDICE NON DEVE TENER CONTO DEGLI AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9367 del 10 maggio 2016



Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla questione se il giudice debba tener conto, nell'applicare le **tabelle milanesi**, gli **aggiornamenti successivi** dei relativi importi.

Il caso: i parenti di una signora deceduta in conseguenza di un sinistro stradale convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale i responsabili del sinistro e le Generali s.p.a., per ottenere il **risarcimento dei danni** subiti per la morte della loro congiunta, avvenuta in occasione di un sinistro stradale fra l'autovettura su cui si trovava trasportata e l'autovettura condotta dai convenuti ed assicurata presso la Generali.

Il Tribunale in **primo grado rigettava** la domanda con compensazione delle spese di lite, reputando che non fosse stata fornita dimostrazione

della dinamica del sinistro, mentre la Corte di Appello, **in riforma** della sentenza di primo grado, reputando che a favore della DE CUIUS operava, in qualità di **trasportata**, la **presunzione di responsabilità** del conducente dell'altro veicolo, in difetto di prova liberatoria, **nel marzo 2013** provvedeva a liquidare il danno richiesto dagli eredi applicando le tabelle milanesi (di determinazione dei danni non patrimoniali) **del 2011**.

Uno dei coeredi propone ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, lamentando, tra i vari motivi di doglianza, vizio di omessa, insufficiente, erronea e **contraddittoria motivazione** ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello di Bologna ha erroneamente applicato le tabelle di liquidazione del danno di Milano 2011.

Infatti, secondo il ricorrente, la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del danno sulla base delle **tabelle operanti dal gennaio del 2013**, in luogo di quelle del 2011: la Corte territoriale quindi avrebbe violato il principio giurisprudenziale per cui la liquidazione tabellare debba essere effettuata sulla base delle **tariffe in vigore al momento** dell'emissione della **sentenza**:


- la sentenza impugnata è stata deliberata il 22 marzo 2013 e pubblicata il 10 aprile 2013, mentre le tabelle aggiornate sono state pubblicate solo due giorni prima, cioè il 20 marzo;
- il Collegio della Corte milanese, quindi, teoricamente ed astrattamente avrebbe potuto averne conoscenza e avrebbe **potuto e dovuto riconvocarsi** e dare rilievo alla tabella aggiornata, da ritenersi JUS SUPERVENIENS, procedendo ad una nuova deliberazione che ne tenesse conto.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso secondo il seguente ragionamento:

1. quanto alla **natura** delle "tabelle milanesi", le stesse una volta deliberate, **non** assumono il valore di normativa di diritto in via diretta, in quanto esse non sono **espressione di una fonte** di produzione di norme di diritto;
2. l'**unica norma** che viene in rilievo quando se ne fa applicazione è, invece, l'**art. 1226 c.c.**, e pertanto le suddette Tabelle rilevano come semplici **parametri** per la valutazione **equitativa** del danno non patrimoniale alla persona e, dunque, per l'individuazione di un **elemento** di una norma giuridica, qual è quella dell'art. 1226 c.c.;
3. il **mutamento della tabella**, e quindi i successivi aggiornamenti, **non** integrando un **jus superveniens** per non essere le tabelle fonte del diritto, bensì soltanto un mutamento di un parametro per l'applicazione dell'art. 1226 c.c., **non** possono fondare un **obbligo per il giudice** a prenderli in esame come diritto vigente;
4. peraltro, osserva ancora la Corte, considerato che **le variazioni** delle tabelle **non sono pubblicistiche**, non esiste nè un **criterio certo** in via di fatto nè a maggior ragione in via di disciplina legale idoneo a giustificare il **se ed il quando** della conoscenza da parte del giudice della modificazione della tabella.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI CONGIUNTA: RESPONSABILITÀ SOLIDALE E PRESCRIZIONE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 1463 del 27 gennaio 2016



Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di **dichiarazione dei redditi congiunta ad essere responsabili di quanto dichiarato sono entrambi i coniugi e con la denuncia a processo non c'è prescrizione neppure per il coniuge condebitore estraneo al giudizio, la pendenza della lite ne determina l'interruzione permanente.**

Responsabilità solidale

I coniugi hanno la facoltà di scegliere la **dichiarazione dei redditi** congiunta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 114/1977, ma si tratta di una **libera scelta** che implica l'accettazione della **responsabilità solidale** tra i due relativa ad eventuali **debiti fiscali** e quindi anche delle conseguenze sostanziali e processuali che possono derivare da una possibile notifica di cartella esattoriale dell'imposta sul reddito iscritta a ruolo a carico di una delle due parti. Precisiamo inoltre che nel caso in cui si scelga la dichiarazione dei redditi congiunta, il Fisco considererà le due **persone sposate per i 5 anni successivi** dalla data di presentazione del modello 730, anche se nel frattempo i due dovessero separarsi o divorziare.

Accertamento fiscale - La sentenza della stessa Corte di Cassazione n. 27005/2007 ha infatti precisato che l'insorgenza della responsabilità solidale del coniuge co-dichiarante non richiede che l'avviso di accertamento venga notificato ad entrambi, ma è sufficiente la notifica dell'atto ad uno solo dei due.

Questo significa che in caso di **controlli fiscali** entrambi sono tenuti a pagare, anche nel caso in cui la violazione del coniuge riguardi dei **redditi occulti** di cui l'altro sia completamente estraneo. In questo caso l'unica scappatoia per il **coniuge inconsapevole** è quella di difendersi in giudizio, impugnando entro i termini stabiliti dalla legge l'atto con cui per la prima volta viene a conoscenza della pretesa tributaria.



DAL WEB

I NUOVI MATTONI FUNZIONANO COME I LEGO



L'idea che è nella mente di tutti sin da quando eravamo bambini, è diventata realtà brevettando gli SpeedyBrick, mattoncini simil-Lego ma in versione gigante. In sostanza, sono mattoni per costruire edifici veri. Con questi mattoni è possibile realizzare costruzioni nel mondo reale, in modo peraltro molto semplice visto che possono essere assemblati proprio come i più famosi Lego. Non dobbiamo però pensare a Lego giganti. Si tratta di materiali da costruzione a tutti gli effetti, realizzabili in legno ad esempio, ma anche in plastica o utilizzando materiali riciclati. Non ci sono istruzioni particolari per l'assemblaggio, non sussiste nemmeno il problema dello

smaltimento di calcinacci e materiali di scarto. E si elimina la polvere tipica della fase di costruzione. I vantaggi sono parecchi, considerando anche questi mattoni speciali consentono un isolamento termico di livello altissimo e permettono di costruire strutture antisismiche. Il brevetto è già quasi realtà, dopo un cammino iniziato nel 2012. Con un po' di sperimentazione sui materiali si può arrivare a costruire di tutto, mentre le prime richieste arrivano e si parla ad esempio di piscine e stabilimenti balneari.

QUAL È L'ETÀ IDEALE PER SPOSARSI? LO RIVELA LA SCIENZA



Secondo una nuova ricerca l'età migliore è di 32 anni: per chi contrae matrimonio prima, ogni anno in più riduce la probabilità di divorzio dell'undici per cento. Tuttavia, passato questo periodo, la probabilità di divorzio sale del cinque per cento ogni anno trascorso. La ricerca dal titolo "Qual è l'età migliore per sposarsi" ha generato un notevole interesse sui media, ma molti terapeuti hanno espresso una sana dose di scetticismo. I dati sono stati combinati con le ricerche sul periodo ideale per avere bambini. Secondo molteplici studi, dipende da cosa si intende per "ideale". Partorire nel corso

dell'adolescenza non è affatto la soluzione migliore, neanche dal punto di vista biologico, sia per la madre che per il figlio. I bambini messi al mondo a 26 anni, invero, hanno statisticamente meno probabilità di avere difetti alla nascita, mentre partorire dolcemente a 32 anni riduce la mortalità globale infantile.

ESSERE SANI SENZA MEDICINE È POSSIBILE! IL SISTEMA DI IVAN NEUMIVAKIN

Il professore *Ivan Neumivakin* era il capo del programma di risanamento degli astronauti russi. Nel corso della sua attività ha saputo prendere il meglio della medicina russa e l'aveva arricchito con le sue invenzioni; come risultato, è stato creato un sistema di risanamento unico al mondo, grazie al quale gli astronauti da più di 50 anni non si ammalano. Ecco le indicazioni!



“Se avete fame – bevete. Dopo aver bevuto, per mezz’ora avrete tolto la fame, e poi bevete ancora. Solo quando avrete una forte fame, mangiate. Se non ne avete, non mangiate, fate riposare l’organismo. C’è ancora del cibo del mattino da digerire, se buttate sopra dell’altro, il cibo marcisce. L’acqua è il cibo, per $\frac{3}{4}$ siamo l’acqua. Dobbiamo bere a digiuno 1,5-2 l di acqua fresca. Guardate infatti alcune persone dopo 60-70 anni, quando iniziano a bere circa 2 litri d’acqua, le rughe si stirano e l’intestino lavora bene, le cellule si fanno il bagno nell’acqua, è la base della loro vita...”

L’**Acqua pura** serve alla cellula, non deve spendere l’energia per pulirla, è l’acqua pura che restituisce la salute. Siamo una catena di montaggio, e la bocca è una macchina per rimpicciolire e spezzettare il cibo. Dobbiamo non ingoiare il cibo, ma masticarlo molto bene, praticamente, “berlo”. Avete ingoiato il boccone senza masticarlo. Questo si copre solo superficialmente con l’acido cloridrico che non può penetrare dentro il boccone. Ma la cosa più grave è che questo acido si diluisce con l’acqua bevuta alla fine del pasto; la sua concentrazione è ridotta e, come risultato, il cibo non si digerisce. Tutto ciò che avete mangiato diventa “scorie”, prodotti di metabolismo non digeriti.

Mangiamo 4-5 volte più del necessario. E tutto il cibo “in più” è un lavoro per i medici, se non oggi, lo sarà domani.

Solo l’acqua “pulita” va nelle cellule; le acque minerali o gassate vanno prima pulite. Il tè e il caffè alzano momentaneamente l’energia, ma aggravano la mancanza dell’acqua. L’acqua “sporca” va nella cellula che invece di ricevere l’energia deve prima pulirla. Lo sporco si getta via ma di acqua ce ne poca. E l’energia manca. L’assunzione dei liquidi impuri causa l’arteriosclerosi, l’ipertensione, l’aritmia: questa è la causa delle maggioranza delle malattie.”

LE RADIAZIONI DEI TELEFONI MOBILI POSSONO CAUSARE ALCUNI TUMORI

Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha pubblicato l'esito di una ricerca su lunga scala, nella quale si evidenzia che **le radiazioni dovute all'uso di telefoni mobili possono causare alcune forme tumorali**. Gli esiti della ricerca hanno rilevato l'aumento di alcune forme tumorali (gliomi nel cervello, e neurinomi nel cuore) negli esemplari esposti alle radiazioni. I tumori in questione, però, non hanno coinvolto tutti gli animaletti coinvolti nello studio allo stesso modo ma hanno riguardato prevalentemente gli esemplari di sesso maschile. Le femmine, in effetti, sono risultate immuni da queste patologie e, solo nei casi di gravidanza, hanno riscontrato qualche lieve problematica connessa alla generazione di cuccioli piuttosto sotto peso. La conclusione dei ricercatori è che, anche se gli studi riguardano topi e ratti, non si può scongiurare del tutto il rischio che le radiazioni dei telefoni producano tumori anche negli esseri umani. Le precedenti ricerche cliniche in tema, in effetti, avevano riscontrato un basso grado di incidenza del rischio tumori –

dovuto all'uso di device mobili – negli esseri umani (già in passato, una ricerca dell'Università di Bordeaux aveva spiegato come mezz'ora di telefonate al giorno possa raddoppiare il rischio di tumori al cervello). **Quindi, rimane valido il consiglio di adottare precauzioni come l'uso del vivavoce o di cuffie auricolari.**

L'ENDOMETRIOSI È UNA MALATTIA INVALIDANTE: RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALL'ESENZIONE



L'endometriosi è una patologia che colpisce solo le donne; ne sono affette circa 150 milioni nel mondo. Le donne che ne soffrono riportano un'alterazione dell'endometrio, il tessuto mucosa che riveste l'interno dell'utero. Possono formarsi, dunque, delle escrescenze di esso anche in altre sedi del corpo, quindi nelle tube, nelle ovaie e persino nella vescica.

Il ministero della salute ha inserito nei Lea, i livelli essenziali di assistenza, questa patologia. I Lea sono le prestazioni che il SSN è tenuto a fornire a tutti pagando solo il ticket. In altre parole sarà possibile curare questa malattia con il sostegno del servizio sanitario nazionale, pagando solo il ticket per ciascuna prestazione assistenziale richiesta.

A breve, quindi, per le donne affette da endometriosi di terzo e quarto stadio (le forme più gravi) sarà possibile chiedere l'esenzione alle Asl e non pagare più le prestazioni specialistiche per la cura e la prevenzione dello sviluppo di questa patologia. Tra queste anche la visita ginecologica e l'ecografia, cui devono sottoporsi per controllo le pazienti ogni sei mesi. Per la conclusione definitiva dell'iter si attende solo l'approvazione dei Lea che, si spera, avvenga il prima possibile. Insomma, un'ottima notizia per tutte le donne che, purtroppo, vedono compromessa la vita quotidiana a causa di questa malattia che, si ricorda, può avere anche conseguenze sulla fertilità femminile. Il Ministero della Salute ha annunciato anche una revisione delle tabelle di invalidità per aumentare l'invalidità riconosciuta per endometriosi. Attualmente questa non può superare, per i casi più gravi, il 35% e non si possono chiedere i permessi retribuiti riconosciuti dalla legge 104. Il fatto che le donne potranno ricorrere all'esenzione, però, è sicuramente un passo in avanti.

FACEBOOK CI FARÀ RISPARMIARE PREZIOSO TRAFFICO DATI

Facebook è certamente il social network più diffuso al mondo anche in luogo della popolarità che ha sugli smartphone e sui device mobili in generale (tablet e smartwatch compresi). Tra i suoi difetti, oltre allo spazio consumato ed all'impatto su RAM e batteria, vi è anche quello dell'enorme **consumo di traffico dati**. Uno spiacevole difetto al quale sarà posto rimedio con una nuova funzionalità "USA MENO DATI", che troverà collocazione nella sezione delle impostazioni, e che farà consumare a Facebook meno megabyte del nostro monte dati disponibile.

CALENDARIO EUROPEI 2016

La 15esima edizione dei campionati europei di calcio è ai nastri di partenza: il via scatterà **venerdì 10 giugno alle ore 21:00**, con la partita inaugurale **Francia-Romania** allo stadio **SAINT-DENIS** di **Parigi**.

Per la prima volta la fase finale di un europeo vedrà la partecipazione di 24 squadre, viene abbandonato il vecchio format a 16 squadre.

La fase finale di UEFA EURO 2016, dunque, si disputerà in Francia e avrà il suo epilogo con la finale allo **STADE DE FRANCE il 10 luglio**, dopo ben 50 partite.



UEFA EURO 2016, COME SI SVOLGE IL TORNEO

Dopo una lunga fase di qualificazione, iniziata a settembre 2014, sono riuscite ad ottenere il pass per disputare la fase finale del torneo 23 nazionali, che si aggiungono alla Francia, padrona di casa, già qualificata d'ufficio.

Le 24 squadre partecipanti sono divise in 6 gruppi da 4; si qualificheranno agli ottavi di finale le prime 2 di ogni girone e le migliori 4 terze classificate.

Da questa fase in poi il torneo diventa ad eliminazione diretta, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore per stabilire il vincitore.

UEFA EURO 2016, LE NUOVE REGOLE IFAB

Durante il torneo UEFA EURO 2016 si applicheranno per la prima volta le **nuove regole IFAB**, l'organo internazionale che ha il potere di stabilire modifiche e innovazioni delle regole del gioco del calcio.

Una delle novità di maggiore rilievo è la modifica relativa alla **Regola 12 (Falli e scorrettezze)**: se un giocatore (compreso il portiere) commette un fallo di rigore, negando una chiara occasione da rete, non sarà più necessariamente espulso, ma potrà essere sanzionato con il solo cartellino giallo.

Il cambio regolamentare era stato richiesto da tempo e da più parti: sia gli addetti ai lavori che l'opinione pubblica chiedevano una modifica proprio per la severità della regola, che puniva oltre modo una squadra, che oltre ad aver ricevuto contro un rigore, si ritrovava a giocare il resto dell'incontro in inferiorità numerica.

UEFA EURO 2016, CURIOSITÀ E STATISTICHE

Il super campione Cristiano Ronaldo è vicino a diventare il giocatore con più presenze in una fase finale degli europei ed il giocatore ad aver realizzato più reti in questo torneo.

Per raggiungere il primo obiettivo gli basta giocare solo 3 incontri per superare il francese Thuram e l'olandese Van der Sar, che sono a quota 16 presenze. Più difficile sarà invece realizzare 3 reti per eguagliare Platini (a quota 9 gol) e diventare il giocatore ad aver realizzato più reti nella storia dei campionati europei.

Riuscirà la **Francia a rivincere per la seconda volta l'Europeo** da padrone di casa?

La Francia può vantare diversi record:

è stata la prima nazione ad ospitare un campionato d'Europa nel 1960

è stata l'ultima squadra padrone di casa a vincere un europeo nel 1984

è stata l'ultima squadra ospitante a vincere un titolo in casa compresi i mondiali nel 1998

Dunque, qualora la squadra di casa vincessesse il torneo, ripeterebbe l'impresa del 1984, laureandosi per la terza volta campione d'Europa e per la seconda campione da Paese ospitante.

Chi si qualificherà per la CONFEDERATION CUP 2017?



La prossima coppa delle confederazioni vedrà la partecipazione delle vincenti delle varie coppe continentali, compresa quella europea.

Attenzione però, essendo già qualificate di diritto la Russia (paese ospitante) e la Germania (campione del mondo), qualora una di queste vincessero il torneo, il piazzamento in finale garantirà la qualificazione.

UEFA EURO 2016, IL GIRONE E GLI ORARI DELLE PARTITE DELL'ITALIA

Ecco le squadre del **Gruppo E**:

- ✓ Belgio
- ✓ **Italia**
- ✓ Repubblica d'Irlanda
- ✓ Svezia

Da notare che, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, la **testa di serie del Girone non è l'Italia**, ma il **Belgio** che risulta come prima nazione europea (seconda solo all'Argentina) nel *ranking FIFA 2016*. Una piccola curiosità: l'Italia è 15esima!

Questi gli appuntamenti degli "azzurri":

lunedì 13 giugno, ore 21:00 – (Belgio – **ITALIA**)

venerdì 17 giugno, ore 15:00 – (**ITALIA** – Svezia)

mercoledì 22 giugno ore 21:00 – (**ITALIA** – Repubblica d'Irlanda)

**PER SCARICARE IL CALENDARIO DELLE PARTITE
CLICCA QUI**

IN ARRIVO SU WHATSAPP LA POSSIBILITÀ DI CITARE I MESSAGGI NELLE CONVERSAZIONI


WhatsApp accelera il passo per migliorare le tante funzionalità mancanti rispetto ai suoi concorrenti, dopo le videochiamate è in arrivo un'altra novità, ovvero la possibilità di **citare i messaggi di utenti specifici nelle conversazioni**, da utilizzare in modo particolare nei gruppi, in modo da riferirsi direttamente ad un singolo utente. La citazione del messaggio verrà riportata poco sopra il messaggio originale, con il nome dell'utente alla quale viene fatto esplicito riferimento. **Per attivarla dovrebbe bastare un doppio tap o un tap prolungato** in modo da copiare e incollare il messaggio con tanto di nome utente specifico, tuttavia, dovremo aspettare l'implementazione con uno dei prossimi aggiornamenti, per fruire di questa nuova funzione.

COME CORREGGERE I DIFETTI DI UNA STANZA CON IL COLORE

Si possono correggere i difetti di una stanza usando bene colori chiari e scuri, Ecco come!

STANZA DI FORMA IRREGOLARE: Dipingi in chiaro tutte le pareti, per non accentuare un'asimmetria infelice.

Se c'è un'unica parete obliqua (di solito è affacciata all'esterno), sottolinea invece l'originalità dell'insieme: dipingila nella stessa tinta, ma più scura oppure a contrasto.



AMBIENTE OPEN A DOPPIO USO: Sottolinea due diverse zone (es. cucina/living), con un tono carico su 2 pareti contigue: otterrai una 'stanza nella stanza' (es. la zona per divani e tv).
Lascia invece le altre pareti neutre.

STANZA MEDIA (IN CASA D'EPOCA): Una finta boiserie ottenuta con il colore, alta cm 90 da terra, è in armonia con lo stile dell'edificio e non racchiude visivamente lo spazio.

STANZA GRANDE (IN CASA MODERNA): E' trendy dipingere un'ampia e alta porzione di parete (circa cm 180 di colore da terra): serve a rendere più raccolto e vivibile uno spazio 'dispersivo'.

CAMERA DEI BAMBINI BUIA: Il consiglio generale è di tenersi su nuances chiare, sia per il soffitto sia per le pareti. Una boiserie di colore a circa 1 m da terra può dare un effetto di contenimento e di protezione molto gradito ai più piccoli.

STANZA CALDA (O FREDDA): Sfrutta l'impatto psicologico di pareti in toni caldi (giallo, arancio) se nella stanza fa un po' freddo; usa toni freddi (verde, azzurro) se è esposta al sole.

STANZA PICCOLA: Dipingi la parete opposta all'entrata di scuro, farà apparire più profondo il locale.
Se la parete contiene finestre, profilale di chiaro così non sembreranno 'rimpicciolite'.

STANZA STRETTA: Falla apparire più ampia con delle righe orizzontali (anche con carta da parati) per le pareti sui due lati: meglio ton sur ton, con gli altri muri più chiari.

STANZA MINI: È un must optare per **colori chiari**: bianco il soffitto e toni tenui alle pareti.
Soprattutto se è un locale buio o addirittura cieco (es. il bagno): così aggiungi **luminosità**.

SOFFITTO BASSO: Lo stratagemma è, oltre alle pareti chiare, dipingere il **soffitto con smalto super lucido**, di tono medio: riflette gli arredi e il volume della stanza sembra aumentare.

PULIZIE DI CASA IN 10 SEMPLICI PASSI

Con l'arrivo della bella stagione la casa ha bisogno di un vero e proprio **trattamento detox**, per eliminare la **polvere** e la **sporcizia** che si è nascosta negli angoli durante i lunghi mesi d'inverno e prepararsi a vivere i mesi estivi.

Le **pulizie profonde** hanno come scopo quello di **igienizzare** e **pulire** le **parti normalmente trascurate** durante le pulizie quotidiane. Che sia abbia una casa grande o una piccola, l'impegno da mettere in conto non è trascurabile, ma la soddisfazione di avere una **casa pulita e sana** è sicuramente grande.

- 1. Lampadari e parti alte** - inizia a pulire il sopra di armadi, i lampadari e le luci, elimina le ragnatele negli angoli e spolvera bene i muri
- 2. Retro e interni di armadi e mobile** - Pulire i mobili dietro e all'interno consente di eliminare, polvere, acari, residui di cibo e detersivi e eliminare i cattivi odori
- 3. Librerie e mensole** - La polvere che si annida tra i libri è sempre più di quella che vorremmo. Le mensole, poi, anche se le spolveriamo regolarmente, almeno una volta all'anno hanno bisogno di una pulita più approfondita
- 4. Finestre e balcony** - Oltre ai vetri, è meglio pulire bene infissi, tapparelle e scuri, così, quando d'estate apriremo le finestre, eviteremo di far entrare in casa la sporcizia accumulata durante l'inverno



5. Grandi elettrodomestici - Frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici hanno bisogno del loro trattamento di pulizia annuale, così da mantenerli in buona salute più a lungo e migliorare le loro prestazioni

6. Tappeti e moquettes - La pulizia annuale di tappeti e moquettes è necessaria sia per la bellezza che per l'igiene, soprattutto se si cammina normalmente in casa con le scarpe e se abbiamo bambini e animali domestici

7. Materassi e reti- Nei materassi si annidano acari e polvere che devono essere eliminati (ad esempio con una buona aspirapolvere) per assicurare una lunga vita ai nostri materassi e per scongiurare allergie e insonnia. Anche le reti hanno bisogno di essere pulite bene almeno una volta l'anno

8. Poltrone e divani - Per quelli sfoderabili la pulizia è molto semplice, mentre per quelli non sfoderabili dovranno essere trattati come i materassi

9. Piastrelle - Pulire bene le piastrelle di bagno e cucina ridona igiene e splendore a due tra gli ambienti più usati e vissuti della casa

10. Pavimenti e battiscopa - Lavare i pavimenti non basta, una volta all'anno è utile una pulizia più profonda con una speciale attenzione anche ai battiscopa, spesso trascurati

RIMEDI NATURALI PER PROTEGGERSI DALLE ZANZARE



Ogni anno arriva il periodo tanto odiato e temuto: quello delle zanzare.

In commercio si trovano tante **soluzioni repellenti**, la maggior parte delle quali funzionano decisamente molto bene, questo perché sono particolarmente ricche di sostanze non proprio innocue per gli insetti come per gli esseri umani, ancor di più se si tratta di bambini. Possono contenere ad esempio quantitativi di **DEET (diethyltoluamide)** che vanno dal 5% al 25%, sostanza che desta notevoli preoccupazioni circa i

potenziali effetti tossici sul lungo periodo. Bisogna ricordarsi, quindi, di analizzare sempre l'INCI prima di acquistare un prodotto anti zanzare e cercate il più possibile di affidarsi a soluzioni naturali: ecco allora alcuni **rimedi naturali ed efficaci per tenere lontane le zanzare**.

1) OLIO DI NEEM

L'olio di neem può essere applicato anche sulla pelle delicata dei bambini per tenere lontane le zanzare. Si tratta di uno dei rimedi naturali più efficaci in questo senso, **ottimo anche come larvicida** se applicato con costanza nei sottovasi per evitare appunto la proliferazione delle zanzare. Quest'olio poi è anche un dopo puntura perfetto dato che lenisce prurito e rossore e, se applicato tempestivamente, evita eventuali rigonfiamenti. L'unico neo è il suo odore, non a tutti gradevole.

2) OLI ESSENZIALI

Ci sono alcuni oli essenziali particolarmente indicati per tenere lontani gli insetti. Sono una buona soluzione (per i bambini **meglio se dai 6 anni in poi**). Queste sostanze, infatti, seppur naturali sono molto potenti e attive, possono scatenare reazioni allergiche e devono quindi essere utilizzate con un certo criterio. **Mai applicare gli oli essenziali puri sulla pelle, soprattutto quella delicata dei bambini**, ma in caso sempre diluiti in un olio vegetale. Meglio comunque spargere qualche goccia su vestiti, cappelli, calzini, ecc. Le

essenze repellenti per eccellenza sono quella di lavanda, eucalipto, geranio, citronella, basilico, tea tree, lemongrass, melissa, timo timolo e menta piperita.

3) CEROTTO ANTI ZANZARE

Esistono in farmacia ed erboristeria dei cerotti anti zanzare a base di sostanze naturali come il geranio, la citronella, ecc. Il vantaggio di un rimedio come questo è che non si sparge nulla sulla pelle bino ma si può comodamente attaccare sui vestiti, sul passeggino, culla, ecc. Per questo è consigliato anche ai bambini più piccoli, addirittura ai neonati. Quando le zanzare sono molto numerose o se il bambino è già grandicello un solo cerotto può non bastare ed è necessario applicarne due o tre in diverse parti del corpo oppure su più lati della carrozzina.

E' ITALIANA LA DONNA PIÙ LONGEVA DEL MONDO

Con i suoi **116 anni**, l'italiana **Emma Morano** è diventata **la donna più longeva al mondo**. Piemontese, vive a Pallanza, un paese vicino Verbania e la sua casa è a pochi passi dal Lago Maggiore. Oltre alla longevità, Emma Morano ha conservato una straordinaria lucidità e ha senso dell'umorismo che sfoggia nelle conversazioni con giornalisti e scienziati che vanno a conoscerla e ai quali racconta la sua straordinaria e difficile vita. Nonostante l'età, vive a casa sua e fino a poco tempo non aveva neanche l'aiuto di una badante.



Emma Morano ha visto la storia d'Italia. Quando è nata, nel 1899 a Civiasco (Vercelli), c'era ancora il re Umberto I ed era vivo Giosuè Carducci.

A chi le chiede il segreto della longevità, afferma che va cercato nelle sue abitudini semplici: prendere pochi farmaci, mangiare lo stretto necessario (in particolare uova e carne), bere un bicchiere di grappa ogni giorno, guardare poca tv, pensare sempre al domani ed essere sempre curiosi

BATTERIA SMARTPHONE SEMPRE SCARICA. I CONSIGLI PER FARLA DURARE DI PIÙ



Sempre più tecnologici e sofisticati, sono i nuovi smartphone. Eppure la paura costante degli utenti è di ritrovarsi perennemente con la batteria scarica. Qualche piccolo consiglio per farla durare di più:

- 1) **Cercare di tenere gli smartphone lontani da temperature troppo alte o troppo basse.**
- 2) **Avere sempre aggiornati i sistemi operativi, in quanto comprendono anche i miglioramenti che riguardano il consumo energetico del dispositivo.**
- 3) **Non tenere sempre in carica il telefonino, soprattutto se ha già raggiunto il 100%, ricollegarlo alla presa solo se il livello è sceso all'80%.**
- 4) **Impostare la modalità del risparmio energetico eliminando funzioni come la localizzazione del GPS e la vibrazione. Diminuire anche il tempo di attesa per lo spegnimento automatico del display.**

- 5) **Attenzione alle cover che a volte non consentono al connettore di inserirsi completamente. Collegare l'alimentatore al telefono senza custodia e pulire spesso lo spinotto, evitando che si sedimenti la polvere.**
- 6) **Diminuire i livelli di luminosità, arrivando almeno al 10%.**
- 7) **Chiudere le applicazioni dal background, in modo che non continuino a richiedere dati anche quando non le consultiamo.**
- 8) **La batteria si può ricaricare un certo numero di volte, quindi è bene dosare le cariche cercando di scaricarle completamente e metterle in alimentazione fino al 100%. Anche se con i nuovi smartphone è possibile ricaricare anche se il livello è al 50%.**
- 9) **Meglio sfondi e colori scuri, impiegano meno la luminosità e quindi risparmiando l'energia.**
- 10) **Se vi trovate in una zona dove il telefono non prende, passate direttamente il vostro smartphone in modalità aereo**

7 ALIMENTI CHE CI DANNO UNA MEMORIA MIGLIORE



Quanto incide l'alimentazione sulla nostra memoria? Tanto se si considera che ci sono alcuni particolari cibi che contengono **vitamina B e colina** insieme, per cui sono in grado di **mantenere intatta la struttura cellulare** e le **funzionalità del sistema nervoso**. E, dunque, sono potenti alleati della nostra **capacità mnemonica**.
Questi gli alimenti **che aiutano a mantenere in salute il cervello:**

Uova – A essere una grande fonte di colina (il coenzima "amico" del sistema nervoso) è soprattutto il tuorlo (circa 820 milligrammi).

Cioccolato fondente – Il cioccolato fondente non deve mai mancare nelle nostre dispense. Fonte inestimabile di benefici, contiene flavonoidi che rappresentano un valido aiuto per far fronte ai buchi di memoria.

Caffè – La **caffeina** è non solo una fonte di **antiossidanti** che aiutano a mantenere il cervello in salute, ma aiuta anche a prevenire la depressione nelle donne.

Broccoli - Contengono **vitamina C** e **acido folico**, che influiscono positivamente sulla memoria, sulla concentrazione e sull'attenzione.

Merluzzo – Ricco di **iodio**, **acidi grassi omega 3** e di **fosforo**, sono tutti elementi importanti per il nostro cervello. In più, la quantità elevata di **vitamina E** favorisce il funzionamento ormonale e il ricambio delle cellule cerebrali.

Germe di grano – Contiene **vitamina B6** e folati, un toccasana per il cervello, e **tiamina**, che migliora le prestazioni cognitive.

Arachidi - sono tra i cibi più salutari per il cervello perché contengono **acidi grassi omega3 e omega6**, **vitamina E e B6**, che mantengono attivo il sistema nervoso.

IN EVIDENZA

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE

LEGGE 20 MAGGIO 2016 N. 76

E' stata pubblicata, sulla GU del 21 maggio 2016 n. 118, la **legge 20 maggio 2016 n.76**, **entrata in vigore il 5 giugno scorso**, che regola le unioni di persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prive di vincoli giuridici.



Il provvedimento introduce per la prima volta in Italia, e di conseguenza disciplina, due nuovi istituti, ed in particolare:

- **l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale "specificazione sociale";**
- **la convivenza di fatto, sia tra un uomo ed una donna che tra due persone dello stesso sesso.**

La legge va pertanto divisa in due parti in quanto vanno ben distinte le unioni civili che restano riservate alle sole coppie omosessuali, e le convivenze di fatto che invece si rivolgono alle tutte le coppie di fatto, non solo omosessuali ma anche eterosessuali, che hanno deciso di non contrarre un matrimonio (o, se dello stesso sesso, un'unione civile).

LA CONVIVENZA DI FATTO

Comunemente con il termine convivenza (o famiglia di fatto) si indica **l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, non fondata sul matrimonio**. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la convivenza quale formazione sociale tutelata a livello costituzionale; va tuttavia precisato come, secondo la giurisprudenza la convivenza giuridicamente rilevante, è solo quella caratterizzata da una tendenziale stabilità, una comunanza di vita e interessi e una reciproca assistenza morale e materiale.

La legge 76/2016, per la prima volta, ricollega alla semplice convivenza di fatto (che presenti taluni connotati “minimi”) una serie di diritti a vantaggio di ciascun convivente, sia nei confronti dei terzi che nei confronti dell’altro convivente.

Ai sensi della nuova norma **la convivenza è giuridicamente rilevante** laddove essa si instauri:

- **tra due persone maggiorenni (dello stesso sesso o di sesso diverso);**
- **unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;**
- **coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (ai sensi dell’art. 4 d.p.r. 223/1989);**
- **tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.**

Come istituzionalizzare la convivenza

In quanto situazione di fatto, la convivenza non richiede una sua formalizzazione (a differenza, quindi, delle unioni civili), ma è evidente che la sua rilevanza giuridica impone necessariamente un suo accertamento: a tal fine la normativa in esame richiama il concetto di famiglia anagrafica di cui all’art. 4 del d.p.r. 223/1989, e richiede pertanto che vi sia una coabitazione risultante da un



certificato di stato di famiglia. Pertanto basta andare all’ufficio dell’**Anagrafe comunale** e presentare il modello di **dichiarazione di residenza** specificando che si tratta di “**Convivenza per vincoli affettivi**”. Chi compila il modulo è il “soggetto che dirige la convivenza”, che termina con il cessare della coabitazione.

Rapporti personali

La convivenza non genera, così come sinora accaduto, alcun fascio di diritti e doveri reciproci tra i conviventi di fatto per ciò che concerne i loro rapporti personali.

I diritti inerenti la tutela della persona

La legge estende al convivente taluni diritti e poteri sinora prerogativa dei soli coniugi, ed in particolare riconosce a ciascun convivente

- ✓ **gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario** (estendendo la limitata tutela già riconosciuta dalla legge 26 luglio 1975, n. 354);
- ✓ **il diritto di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali**, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari in caso di malattia o di ricovero;

✓ **il potere di conferire, in forma scritta e autografa** (oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone) **un mandato con il quale designare l'altro convivente quale rappresentante con poteri pieni o limitati:**

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute (c.d. testamento di vita);

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (c.d. mandato post mortem exequendum);

✓ **la possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno** (nonché di essere indicato ex art. 712 c.p.c. nella domanda per l'interdizione, inabilitazione o per la nomina dell'amministratore di sostegno).



I diritti sulla casa di abitazione

tipizzando a livello normativo taluni orientamenti giurisprudenziali che già riconoscevano al convivente superstite la qualifica di detentore qualificato (Trib. Milano 8 gennaio 2003) e che estendevano al convivente il diritto di subentrare nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore (ma non anche di semplice cessazione della convivenza), la nuova normativa prevede – fatto

salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies c.c. per l'assegnazione della casa familiare (applicabile in presenza di figli minori anche ai conviventi) – che :

a) **in caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni** (che diventano tre anni ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite) **o per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni.** Il diritto in ogni caso viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza ovvero contragga matrimonio, unione civile o intraprenda una nuova convivenza di fatto.

Non viene invece prevista alcuna tutela per l'ipotesi di "rottura" del rapporto di convivenza, cui può comunque ovviarsi attraverso apposite previsioni contrattuali, già elaborate dalla prassi (come ad esempio l'attribuzione al convivente non titolare dell'immobile di una quota di comproprietà ovvero un diritto reale di godimento).

b) **in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto.**



Il diritto di preferenza nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare

Secondo il nuovo testo di legge, nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Il diritto a partecipare ad un'impresa familiari

Il provvedimento estende al convivente di fatto la disciplina propria dell'impresa familiare, e propone l'inserimento nel codice civile un nuovo articolo 230-ter in base al quale riconoscere al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente (e tale collaborazione non derivi da un rapporto di lavoro subordinato o di società) una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato.

Il diritto al risarcimento del danno in caso di morte derivante da fatto illecito

Recependo orientamenti giurisprudenziali oramai consolidati la legge in esame equipara la convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno in caso di decesso del compagno.

Il diritto agli alimenti in caso di cessazione della convivenza

In caso di cessazione della convivenza di fatto, **il giudice può riconoscere al convivente il diritto di ricevere dall'altro convivente gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza medesima**, in presenza degli stessi presupposti e nelle misure già previste dall'art.438 c.c., e precisamente **laddove egli versi in stato di bisogno, e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento**.

Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, **l'obbligo alimentare del convivente è anteposto a quello che grava sui fratelli e sorelle della persona in stato di bisogno**.

I diritti successori

La convivenza rimane ancora irrilevante dal punto di vista successorio (a differenza di quanto previsto in tema di unioni civili). Pertanto **nessun diritto spetta ex lege al convivente in caso di morte del compagno, né la legge in esame ha pensato di agevolare, sotto il profilo fiscale, eventuali donazioni o lasciti testamentari tra i conviventi**.

I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONVIVENTI: IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

La nuova normativa consente ai conviventi di disciplinare in via programmatica i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un apposito contratto definito **contratto di convivenza**.

Con i contratti di convivenza la coppia, di fatto, può definire le regole dello stare insieme, disciplinare i diversi aspetti patrimoniali, consentendo di **tutelare** in questo modo, nero su bianco, **la parte debole della coppia**. Si tratta, in particolare, delle modalità di **partecipazione alle spese comuni**, dei criteri di attribuzione della proprietà dei **beni acquistati** nel corso della convivenza, delle modalità di uso della **casa** (che sia di proprietà o in affitto), della definizione dei reciproci **rapporti patrimoniali** in caso di cessazione della convivenza per evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni, della facoltà di **assistenza reciproca** in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.



La forma e i requisiti di validità

Il contratto è redatto in forma scritta, a pena di nullità, **con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico**.

Per garantirne l'opponibilità a terzi il professionista che autentica o riceve l'atto deve provvedere, entro dieci giorni, a trasmettere copia del contratto al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi del regolamento di cui al d.p.r. 223/1989.

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile se concluso:

- a) **in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;**
- b) **in violazione del comma 36 (cioè tra non conviventi ai sensi della legge in esame);**
- c) **da persona minore di età;**
- d) **da persona interdetta giudizialmente;**
- e) **in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 c.c.** (in base al quale non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra).



I suoi effetti rimangono invece sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il descritto delitto di cui all'articolo 88 c.c., sino alla pronuncia di proscioglimento.

Il contenuto del contratto

Il contratto può contenere:

- a) **l'indicazione della residenza comune;**
- b) **le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune**, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- c) **la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni**

Il contratto **non tollera l'apposizione di termini o condizioni** (che, ove previsti, si hanno per non apposti) e **può essere modificato**, anche relativamente al regime patrimoniale prescelto, **in qualunque momento con le medesime forme richieste per la sua sottoscrizione.**

La norma non chiarisce se sia possibile ampliare il contenuto del contratto elencato al comma 53 con previsioni, per così dire, "atipiche" (come ad esempio quelle relative alla suddivisione delle spese per il mantenimento dei figli) ovvero se simili pattuizioni, certamente legittime, rimangano accordi liberamente sottoscrivibili dai conviventi, al di fuori, cioè, delle regole dei contratti in esame.

Ne rimangano invece certamente escluse pattuizioni volte a disciplinare i loro rapporti personali (per cui non si potrà, ad esempio, prevedere nel contratto di convivenza un obbligo di coabitazione ovvero un obbligo di fedeltà) **e la loro successione** (alla luce del divieto dei patti successori).

La risoluzione del contratto

il contratto di convivenza si risolve per :

- ✓ **accordo delle parti** (nelle forme prescritte per la sua sottoscrizione);
- ✓ **recesso unilaterale da esercitarsi con dichiarazione ricevuta da notaio o autenticata da notaio o avvocato**; in questo caso il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Si prevede infine che, nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione;
- ✓ **matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona** (il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile);
- ✓ **morte di uno dei contraenti** (il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto

dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza).

Laddove i conviventi avessero adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle previsioni del codice civile per lo scioglimento della comunione legale tra coniugi.

Il diritto interazionale privato

Al fine di disciplinare il conflitto di norme applicabili ad una convivenza tra soggetti aventi nazionalità diversa, la legge in esame prevede che in simili ipotesi si debba applicare - salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima - la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

UNIONE CIVILE

L'Unione Civile è una specifica formazione sociale da inserire nel diritto di famiglia insieme al matrimonio, distinguendosi ovviamente dallo stesso ma allo stesso equiparata per molti dei diritti e doveri previsti.

Possano costituirle solo persone maggiorenni dello stesso sesso con dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni e certificata dal relativo documento attestante l'intervenuta unione civile; il certificato di costituzione



dell'unione civile (contenente i dati anagrafici e di residenza delle parti nonché il regime patrimoniale dalle stesse scelto) andrà poi, a cura dell'ufficiale di stato civile, registrato presso l'archivio comunale dello stato civile. Se una delle parti è straniera si applica l'art. 116, co. 1°, c.c.(in base al quale lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giuste le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio).

Le parti non possono derogare ad i diritti ed ai doveri che derivano dalla loro unione civile.

La forte tendenza del provvedimento in esame ad equiparare giuridicamente tale nuovo istituto al matrimonio è espressa non solo dal richiamo a numerose norme del codice civile (specie in tema di rapporti patrimoniali e successori) ma in particolare dal comma 20, che, al fine di rendere effettivi tali diritti ed adempiuti tali doveri, stabilisce come «*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti*



amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Ne deriva che a tutte le norme richiamate alla parola "coniuge" andrà sostituita quella di "parte dell'unione civile". Eloquente a tal fine il comma 27 secondo il quale nell'ipotesi in cui il cambiamento di sesso di uno dei coniugi non abbia portato gli stessi a sciogliere il matrimonio ne deriverà tra loro «l'automatica instaurazione dell'unione civile» in quanto ormai persone con lo stesso sesso.

Resta fermo che non potranno applicarsi all'unione civile le norme del codice civile non richiamate espressamente e neanche quelle in tema di adozioni.

Rapporti personali

Con la costituzione dell'unione civile le parti, come i coniugi nel matrimonio, acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, in particolare:

- ✓ sono reciprocamente obbligate all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione (diritto sospeso in caso di allontanamento dalla comune residenza ex art. art. 146 c.c.); il maxi-emendamento ha invece stralciato dal testo passato all'esame della Camera l'originaria previsione dell'obbligo di fedeltà;
- ✓ sono entrambe tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa (anche casalinga), a contribuire ai bisogni comuni;
- ✓ concordano insieme l'indirizzo della vita familiare ed a ciascuna di esse spetta il potere di attuarlo;
- ✓ fissano la residenza comune.

Altra importante previsione in tema di rapporti personali è quella inerente il cognome: in sede di dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi (in tal caso la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome).

Rapporti patrimoniali

Nel silenzio delle parti si applica il regime della comunione legale (come avviene per il matrimonio), fermo restando la possibilità per le stesse di optare per il regime della separazione dei beni non solo al momento della dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile, ma anche successivamente per mezzo di una convenzione patrimoniale alla quale si applicano tutte le regole (di sostanza e di forma) previsti dagli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile in tema di convenzioni matrimoniali.

Rilevante è il richiamo all'applicazioni delle norme di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, ossia l'intero pacchetto normativo dei rapporti patrimoniali tra coniugi: in forza di tale richiamo le parti di un'unione civile potranno, al pari dei coniugi, non solo optare tra la comunione e la separazione dei beni, ma anche costituire un fondo patrimoniale o un'impresa familiare (richiamate anche le collegate norme degli artt. 2647, 2653,



co. 1°, n. 4, e 2659 c.c.). **Si applica anche la normativa in tema di alimenti prevista in favore del coniuge** dagli artt. 433 e ss. c.c.

Rapporti successori

Alle parti dell'unione civile si applicano le norme in tema di indegnità (artt. 463-466 c.c.), **di diritti riservati ai legittimari**(artt. 536-564 c.c.), **di successioni legittime** (artt. 565-586 c.c.), **di collazione** (artt. 737-751 c.c.) **e di patto di famiglia** (artt. 768-bis- 768-octies). Ogni riferimento al coniuge contenuto nelle norme sopra richiamate dovrà conseguentemente essere inteso come riferito anche alla parte dell'unione civile. Inoltre la parte dell'unione civile superstite ha diritto alla morte dell'altro all'indennità di preavviso ed a quella di fine rapporto ai sensi degli artt. 2118 e 2120 c.c.

Tutela della persona

Nella scelta dell'amministrazione di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, l'altra parte dell'unione civile, così come la stessa è legittimata a promuovere un procedimento di interdizione o inabilitazione e chiederne la revoca.

Cause di invalidità e di scioglimento

Le cause di invalidità dell'unione sono le stesse del matrimonio(richiamati gli artt. 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis c.c.). Inoltre anche per l'unione civile sono cause di impugnazione la violenza e l'errore. Tra le cause impeditive per la costituzione di un'unione civile vi è la sussistenza per una delle parti di un matrimonio o di un'unione civile con altra persona dello stesso sesso.

Le cause di scioglimento sono:

- a) **la morte**;
- b) **i casi previsti dalla legge sul divorzio**;
- c) **la volontà, anche di una sola delle parti, manifestata dinanzi l'ufficiale dello stato civile** che annota tale domanda nel registro delle unioni trascorsi tre mesi dalla data di manifestazione;
- d) **la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso** (in questo caso infatti le parti non sarebbero più dello stesso sesso). Si applicano in quanto compatibili le norme procedurali in tema di divorzio e di negoziazione assistita degli avvocati.

Delega

Il Governo è chiamato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame (e, dunque, entro il 5 dicembre 2016), uno o più d.lgs. per coordinare quanto contenuto nella legge in esame con le altre leggi, regolamenti e decreti, ed in particolare adeguare alle unioni civili le normative in materia di stato civile e diritto internazionale privato.

PER SCARICARE IL TESTO DELLA Legge 20 maggio 2016, n. 76 CLICCA QUI